SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 152° - Numero 81

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 8 aprile 2011** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
VIA PRINCIPE UMBERTO 4, 00185 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*
La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in Piazza G. Verdi 10 è stato trasferito temporaneamente nella sede di via Principe Umberto 4, 00185 Roma

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Banca d'Italia

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Autorità di bacino del fiume Tevere

Banca d'Italia

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 15 marzo 2011, n. **35**.

Attuazione della direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 2008/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa alla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali;

Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e, in particolare, l'articolo 1 e l'allegato B;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 dicembre 2010;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 25 gennaio 2011;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 marzo 2011;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'economia e delle finanze, della giustizia, dell'interno, per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale e dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

EMANA
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Finalità e campo di applicazione
articolo 1, direttiva 2008/96/CE

1. Il presente decreto detta disposizioni per l'istituzione e l'attuazione di procedure volte alla valutazione di impatto sulla sicurezza stradale per i progetti di infrastruttura, ai controlli della sicurezza stradale, alla gestione della sicurezza della rete stradale ed alle ispezioni di sicurezza.

2. Il presente decreto si applica alle strade che fanno parte della rete stradale transeuropea, siano esse in fase di pianificazione, di progettazione, in costruzione o già aperte al traffico. Per tutte le altre strade non appartenenti alla rete stradale transeuropea, i contenuti del presente decreto costituiscono norme di principio.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2016 la disciplina contenuta nel presente decreto si applica anche alle strade appartenenti alla rete di interesse nazionale, individuata dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461, e successive modificazioni, non comprese nella rete stradale transeuropea, siano esse, a quella data, in fase di pianificazione, di progettazione, in costruzione o già aperte al traffico. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti il termine di decorrenza di cui al presente comma può essere prorogato a data successiva e comunque non oltre il 1° gennaio 2021.

4. Entro e non oltre il 31 dicembre 2020, le regioni e le province autonome, nel rispetto dei principi stabiliti dal presente decreto, dettano la disciplina riguardante la gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali di competenza delle regioni e degli enti locali, con particolare riferimento alle strade finanziate a totale o parziale carico dell'Unione europea.

5. La disciplina del presente decreto non si applica alle gallerie stradali che rientrano nel campo di applicazione del decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264.

Art. 2.

Definizioni
articolo 2, direttiva 2008/96/CE

1.Ai fini del presente decreto si intende per:

a) rete stradale transeuropea: la parte ricadente nel territorio nazionale della rete stradale definita all'allegato I, sezione 2, della decisione n. 1692/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 1996, sugli orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti, e successive modificazioni.

b) organo competente: il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che, per lo svolgimento delle sue funzioni relativamente alla rete stradale non gestita direttamente da Anas S.p.a., si avvale della struttura organizzativa della medesima società che svolge le funzioni di controllo e di vigilanza sulle concessioni autostradali;

c) valutazione di impatto sulla sicurezza stradale (VISS): lo studio recante l'analisi dell'impatto sul livello di sicurezza della rete stradale di un progetto di infrastruttura;

d) controllo della sicurezza stradale: il controllo di sicurezza accurato, indipendente, sistematico e tecnico delle caratteristiche di un progetto di costruzione di una infrastruttura stradale, nelle diverse fasi dalla pianificazione alla messa in esercizio, relativo ai progetti di infrastruttura nonché ai progetti di adeguamento che comportano modifiche di tracciato;

e) classificazione dei tratti ad elevata concentrazione di incidenti: l'elenco recante la classificazione in base all'incidentalità rilevata, dei tratti della rete stradale aperti al traffico da oltre tre anni, in cui si è verificato un numero considerevole di incidenti mortali in proporzione al flusso di traffico;

f) classificazione della sicurezza della rete: l'elenco recante i tratti della rete stradale esistente in funzione del loro potenziale di miglioramento della sicurezza e di risparmio dei costi connessi agli incidenti;

g) ispezione di sicurezza: la verifica ordinaria periodica delle caratteristiche connesse alla sicurezza dei tratti della rete stradale aperta al traffico e dei difetti che richiedono intervento di manutenzione per ragioni di sicurezza, comprendente anche gli accertamenti sui possibili effetti derivanti dall'esecuzione di lavori sulla sicurezza del flusso di traffico;

h) orientamenti: le misure adottate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che definiscono i criteri e le modalità per l'applicazione delle procedure di sicurezza fissate nel presente decreto;

i) progetto d'infrastruttura: il progetto relativo alla costruzione di infrastrutture stradali nuove ovvero ad una sostanziale modifica di infrastrutture stradali esistenti con effetti sui flussi di traffico.

Art. 3.

Valutazione di impatto sulla sicurezza stradale per i progetti di infrastruttura articolo 3, direttiva 2008/96/CE

1. Per tutti i progetti di infrastruttura è effettuata, in fase di pianificazione o di programmazione e comunque anteriormente all'approvazione del progetto preliminare, la valutazione di impatto sulla sicurezza stradale di seguito denominata : VISS, redatta sulla base dei criteri di cui all'allegato I e del decreto di cui al comma 2.

2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 19 dicembre 2011, stabilisce, con proprio decreto, modalità, contenuti e documenti costituenti la VISS.

Art. 4.

Controlli della sicurezza stradale articolo 4, direttiva 2008/96/CE

1. Per tutti i livelli di progettazione dei progetti di infrastruttura, nonché dei progetti di adeguamento che comportano modifiche di tracciato sono effettuati i controlli della sicurezza stradale, sulla base dei criteri di cui all'allegato II.

2. Per i progetti di infrastruttura le risultanze della VISS sono assunte a base dei controlli della sicurezza stradale.

3. Le risultanze dei controlli della sicurezza stradale costituiscono parte integrante della documentazione per tutti i livelli di progettazione e sono da ritenersi elementi necessari ai fini della approvazione dei progetti da parte degli organi preposti e della successiva realizzazione dell'opera, fino all'emissione del certificato di collaudo.

4. La relazione di controllo, predisposta dal controllore, definisce, per ciascun livello di progettazione, gli aspetti che possono rivelarsi critici ai fini della sicurezza stradale e le relative raccomandazioni. Nel caso in cui la progettazione non dovesse essere adeguata ai fini del superamento degli aspetti critici rilevati dalla relazione di controllo, l'ente gestore giustifica tale scelta all'organo competente, il quale, laddove ritenga ammissibili le giustificazioni addotte, dispone che siano allegate alla relazione di controllo, altrimenti dispone l'adeguamento della progettazione alle raccomandazioni. Della relazione di controllo si tiene conto nei successivi livelli di progettazione e nella fase di realizzazione dell'opera, fino all'emissione del certificato di collaudo.

5. Entro dodici mesi dalla data di messa in esercizio delle infrastrutture stradali relative ai progetti di cui al comma 1, sono effettuati controlli, al fine di valutare la sicurezza stradale alla luce dell'effettivo comportamento degli utenti, i cui esiti sono formalizzati in una relazione di controllo. Qualora dalla relazione emerga l'esigenza di misure correttive ai fini della sicurezza, l'organo competente si attiva ai fini dell'inserimento di dette misure nell'elenco di priorità di cui all'articolo 5, comma 3.

6. Per la rete stradale a pedaggio, qualora, a seguito dei controlli di cui al comma 1, le modifiche progettuali incidano sui piani finanziari approvati dal concedente, i maggiori oneri sono da considerarsi ammissibili tra i costi per la determinazione del capitale direttamente investito ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di regolazione economica del settore stradale.

7. I controlli di cui ai commi 1 e 5 sono effettuati da controllori individuati dall'organo competente tra soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 9, inseriti in apposito elenco istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti consultabile sul sito informatico istituzionale del Ministero. L'attività di controllo, qualora svolta da personale non appartenente all'organo competente ovvero alla struttura organizzativa di cui lo stesso si avvale ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *b)*, è affidata nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 91 e 125 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Al fine di assicurare indipendenza ed imparzialità di giudizio, non può essere incaricato dell'attività di controllo un soggetto che partecipi o abbia partecipato direttamente o indirettamente alla redazione della progettazione in qualsiasi suo livello, alla direzione dei lavori o al collaudo dei progetti di cui al comma 1.

Art. 5.

Classificazione e gestione della sicurezza della rete stradale aperta al traffico articolo 5, direttiva 2008/96/CE

1. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e successivamente con cadenza triennale, sulla base dell'esame del funzionamento della rete stradale aperta al traffico svolto dall'organo competente nel rispetto dei criteri riportati nell'allegato III, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, effettua la classificazione dei tratti ad elevata concentrazione di incidenti nonché la classificazione della sicurezza della rete esistente.

2. Sulla base delle classificazioni di cui al comma 1, l'organo competente effettua visite in loco mediante personale esperto inserito nell'elenco di cui all'articolo 4, comma 7, e procede alla valutazione dei tratti prioritari della rete stradale, tenendo conto degli elementi di cui all'allegato III, punto 3.

3. Sulla base delle risultanze delle visite in loco, con riferimento alle potenziali misure correttive individuate nell'allegato III, punto 3, lettera *e)*, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti predispone, anche attraverso analisi costi-benefici, un elenco di priorità degli interventi correttivi che risultano necessari, di cui tenere conto ai fini della redazione ed approvazione degli strumenti di pianificazione e di programmazione previsti dalla legislazione vigente.

4. Per la rete stradale a pedaggio, gli investimenti per l'attuazione degli interventi correttivi sono da considerarsi ammissibili tra i costi per la determinazione del capitale direttamente investito ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di regolazione economica del settore stradale.

5. Gli enti gestori, per richiamare l'attenzione degli utenti sui tratti dell'infrastruttura stradale interessati da

lavori stradali che possono mettere a repentaglio la sicurezza degli stessi, provvedono alla installazione di adeguata segnaletica, conforme alle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.

6. Gli enti gestori provvedono a fornire agli utenti adeguata informazione della presenza di tratti stradali ad elevata concentrazione di incidenti.

Art. 6.

Ispezioni di sicurezza
articolo 6, direttiva 2008/96/CE

1. L'organo competente, sulla base di un programma idoneo a garantire adeguati livelli di sicurezza, da adottare entro il 19 dicembre 2011 e da aggiornare con cadenza biennale, al fine di individuare le caratteristiche connesse alla sicurezza stradale e prevenire gli incidenti, effettua ispezioni periodiche sulle strade aperte al traffico soggette all'applicazione del presente decreto. Le ispezioni sono svolte da soggetti inseriti nell'elenco di cui all'articolo 4, comma 7. Si applicano i casi di incompatibilità di cui all'articolo 4, comma 7, terzo periodo.

2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 19 dicembre 2011, individua, con proprio decreto, le misure di sicurezza temporanee da applicarsi ai tratti di rete stradale interessati da lavori stradali, fissando le modalità di svolgimento delle ispezioni volte ad assicurare la corretta applicazione di tale decreto.

Art. 7.

Gestione dei dati
articolo 7, direttiva 2008/96/CE

1. Per ciascun incidente mortale verificatosi sulla rete stradale di cui all'articolo 1, comma 2, l'organo competente riporta in una apposita relazione di incidente, redatta secondo la reportistica di cui all'allegato IV, i dati relativi all'incidente stradale, raccolti e trasmessi, ai sensi dell'articolo 56 della legge 29 luglio 2010, n. 120, dalle forze dell'ordine e dagli enti locali.

2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 19 dicembre 2011 e, successivamente, con cadenza almeno quinquennale, effettua il calcolo del costo sociale medio di un incidente mortale nonché del costo sociale medio di un incidente grave.

3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 19 dicembre 2011, e successivamente con cadenza annuale, sulla base dei dati acquisiti, effettua il calcolo del costo totale dell'incidentalità verificatasi sulla rete stradale di cui al comma 1.

Art. 8.

Adozione di orientamenti
articolo 8, direttiva 2008/96/CE

1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 19 dicembre 2011, adotta, sentita la Conferenza unificata, con proprio decreto, le linee guida in materia di gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali, idonee ad agevolare l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 4 e 6. Il decreto e gli eventuali successivi decreti di aggiornamento sono notificati alla Commissione europea entro tre mesi dalla loro adozione.

Art. 9.

Formazione dei controllori
articolo 9, direttiva 2008/96/CE

1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto da adottarsi di intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca entro il 19 dicembre 2011, provvede ad adottare i programmi di formazione per i controllori della sicurezza stradale, fissando altresì le modalità di entrata in operatività e di gestione dell'elenco di cui all'articolo 4, comma 7.

2. I corsi di formazione iniziale per controllori, della durata non inferiore a centottanta ore, sono svolti, sulla base dei programmi di cui al comma 1, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ovvero, previa autorizzazione del medesimo Ministero, da università, da organismi ed enti di ricerca, da consigli e ordini professionali, da associazioni operanti nel settore della sicurezza stradale. Il certificato di idoneità professionale è rilasciato, a seguito del superamento di un esame finale, dal soggetto erogatore del corso.

3. Ai corsi di formazione iniziale hanno accesso i soggetti in possesso di laurea magistrale, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *b)*, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, in ingegneria o di laurea specialistica in ingegneria conseguita secondo gli ordinamenti didattici previgenti al citato decreto ministeriale n. 270 del 2004, ovvero di diploma di laurea in ingegneria conseguito secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509. Detti soggetti devono essere iscritti da almeno cinque anni all'albo dell'ordine degli ingegneri nel settore dell'ingegneria civile e ambientale.

4. I soggetti che hanno conseguito il certificato di idoneità professionale di cui al comma 2 sono tenuti alla frequenza di appositi corsi di aggiornamento, svolti dai soggetti di cui al comma 2, della durata non inferiore a trenta ore, con cadenza almeno triennale.

5. I soggetti che hanno conseguito il certificato di idoneità professionale di cui al comma 2 sono inseriti nell'elenco di cui all'articolo 4, comma 7, su istanza dell'interessato.

6. Per la partecipazione ai corsi di formazione e di aggiornamento è dovuto un contributo corrispondente al mero costo delle attività, di pertinenza delle amministrazioni pubbliche, di cui al presente articolo, interamente destinato alla citata finalità. Le predette attività di formazione e di aggiornamento sono svolte a valere esclusivamente sui proventi dei predetti contributi. Con decreto, di natura non regolamentare, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono definiti i termini e le modalità di attuazione.

Art. 10.

Disposizioni tariffarie

1. Alle attività di controllo, classificazione e ispezione, previste rispettivamente dagli articoli 4, 5 e 6, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede mediante tariffe da porre a carico degli enti gestori, non pubblici, da determinarsi ai sensi dell'articolo 4, della legge 4 giugno 2010, n. 96.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono individuate le tariffe di cui al comma 1 e le relative modalità di versamento.

3. Le tariffe sono aggiornate almeno ogni tre anni.

4. Le tariffe di cui al comma 1 sono da considerarsi ammissibili tra i costi per la determinazione del capitale direttamente investito ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di regolazione economica del settore stradale.

Art. 11.

Disposizioni finanziarie

1. Dall'applicazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 10, comma 1, le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 12.

Disposizioni di coordinamento, transitorie e finali

1. Gli allegati al presente decreto, sono aggiornati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle politiche europee, in adeguamento alle modifiche introdotte ai corrispondenti allegati alla direttiva 2008/96/CE.

2. Fino all'adozione del decreto di cui all'articolo 3, comma 2, la VISS è redatta sulla base dei criteri di cui all'allegato I. Sono esclusi dall'obbligo di redazione della VISS i progetti di infrastruttura per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, è approvato il progetto preliminare.

3. I controlli di cui all'articolo 4, comma 1, per i progetti per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, è approvato il progetto preliminare, sono eseguiti per tutti i livelli di progettazione successivi. I controlli sono esclusi per i progetti per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, è approvato il progetto definitivo; sono altresì esclusi i controlli per i progetti relativi alle infrastrutture strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, è approvato il progetto preliminare.

4. Fino dell'entrata in operatività dell'elenco di cui all'articolo 4, comma 7, lo svolgimento delle attività di cui agli articoli 4, 5 e 6, è effettuato da soggetti in possesso di titolo di studio di cui all'articolo 9, comma 3, primo periodo, iscritti da almeno dieci anni all'albo dell'ordine degli ingegneri, nel settore dell'ingegneria civile e ambientale, in possesso di esperienza di progettazione stradale, analisi di incidentalità, ingegneria del traffico o altre attività inerenti alla sicurezza stradale, documentata dall'avvenuto espletamento delle predette attività relative ad almeno cinque progetti.

5. Fino all'adozione del decreto di cui all'articolo 8, comma 1, la circolare del Ministero dei lavori pubblici 8 giugno 2001, n. 3699, recante : «Linee guida per le analisi di sicurezza delle strade», costituisce norma di riferimento nei limiti di compatibilità del presente decreto.

6. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un tavolo permanente di confronto per favorire lo scambio con le regioni e gli enti locali di informazioni necessarie a conferire coesione e coordinamento al processo volto all'applicazione delle disposizioni del presente decreto alle infrastrutture stradali non comprese nella rete transeuropea.

7. All'articolo 11 del decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «La Commissione per tali attività», sono inserite le seguenti: «, fino all'entrata in operatività dell'elenco di cui all'articolo 4, comma 7, del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2008/96/CE,» e dopo le parole: «del medesimo Ministero», sono aggiunte le seguenti: «, nonché dei soggetti di cui all'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2008/96/CE. A decorrere dall'entrata in operatività del predetto elenco la Commissione si avvale dei soggetti inseriti nell'elenco stesso»;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-*bis*. Relativamente alle gallerie ricadenti nella rete stradale non gestita direttamente da Anas S.p.a., la Commissione si avvale, oltre che della struttura di cui al comma 2, della struttura organizzativa di Anas S.p.a. che svolge le funzioni di controllo e di vigilanza sulle concessioni autostradali, mediante apposita convenzione, fermi restando i requisiti di cui al comma 1.».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 marzo 2011

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MATTEOLI, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

FRATTINI, *Ministro degli affari esteri*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

ALFANO, *Ministro della giustizia*

MARONI, *Ministro dell'interno*

FITTO, *Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale*

GELMINI, *Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

ALLEGATO I
allegato I direttiva 2008/96/CE
(previsto dall'articolo 3)

VALUTAZIONE DI IMPATTO SULLA SICUREZZA STRADALE PER I PROGETTI DI INFRASTRUTTURA

1. Componenti della valutazione di impatto sulla sicurezza stradale:

a) definizione del problema;
b) identificazione degli obiettivi di sicurezza stradale;
c) analisi della situazione attuale ed opzione dello status quo;
d) individuazione delle differenti opzioni;
e) analisi dell'impatto delle opzioni proposte sulla sicurezza stradale;
f) confronto delle opzioni (attraverso anche l'applicazione dell'analisi costi/benefici);
g) scelta delle possibili soluzioni;
h) individuazione della miglior soluzione.

2. Elementi da prendere in considerazione:

a) caratteristiche plano-altimetriche dell'infrastruttura stradale;
b) analisi dell'incidentalità (individuazione del numero degli incidenti, dei morti e dei feriti per tratte caratteristiche);
c) obiettivi di riduzione dell'incidentalità e confronto con l'opzione dello status quo;
d) individuazione delle tipologie di utenti della strada, compresi gli utenti deboli (pedoni e ciclisti) e vulnerabili (motociclisti);
e) individuazione dei volumi e delle tipologie di traffico.

ALLEGATO II
allegato II direttiva 2008/96/CE
(previsto dall'articolo 4)

CONTROLLI DELLA SICUREZZA STRADALE PER I PROGETTI DI INFRASTRUTTURA

1. Criteri applicabili nella fase della progettazione preliminare:

a) analisi della situazione geografica;

b) analisi e verifica della funzionalità dell'infrastruttura all'interno della rete;

c) analisi delle condizioni plano-altimetriche della nuova infrastruttura (velocità di progetto, geometria dell'asse, numero e tipo di corsie, tipi di intersezioni e/o svincoli, verifica visuale libera);

d) tipologia del traffico ammesso nella nuova infrastruttura.

2. Criteri applicabili nella fase della progettazione definitiva:

a) analisi e verifica del tracciato;

b) armonizzazione della segnaletica verticale e orizzontale (coordinamento segnaletico);

c) illuminazione dell'infrastruttura (asse e intersezioni);

d) valutazione del contesto ai margini dell'infrastruttura (vegetazione, ostacoli fissi ai margini della strada);

e) analisi delle pertinenze di servizio (aree di servizio, di sosta e di parcheggio);

f) analisi di sistemi stradali di contenimento (barriere stradali di sicurezza) con particolar riferimento all'individuazione degli elementi atti a ridurre la lesività degli utenti vulnerabili.

3. Criteri applicabili nella fase della progettazione esecutiva:

a) analisi della sicurezza degli utenti in circostanze particolari (scarsa visibilità, scarsa illuminazione, condizioni meteorologiche non ottimali);

b) intellegibilità della segnaletica verticale e orizzontale;

c) analisi delle condizioni della pavimentazione stradale.

4. Criterio applicabile nella prima fase di funzionamento: valutazione della sicurezza stradale alla luce dell'effettivo comportamento degli utenti.

ALLEGATO III
allegato III direttiva 2008/96/CE
(previsto dall'articolo 5)

CLASSIFICAZIONE DEI TRATTI STRADALI AD ELEVATA CONCENTRAZIONE DI INCIDENTI E CLASSIFICAZIONE DELLA SICUREZZA DELLA RETE

1. Criteri per l'individuazione dei tratti stradali ad elevata concentrazione di incidenti

L'individuazione dei tratti stradali ad elevata concentrazione di incidenti deve tener conto del numero di incidenti mortali nel corso degli anni precedenti per unità di distanza in rapporto al volume di traffico e, nel caso di intersezioni e svincoli, per punto di intersezione.

2. Criteri per l'individuazione dei tratti stradali da esaminare nell'ambito della classificazione della sicurezza della rete

L'individuazione di tratti stradali da esaminare nell'ambito della classificazione della sicurezza della rete tiene conto dei potenziali risparmi in termini di costi degli incidenti. I tratti stradali sono classificati in categorie. Per ogni categoria stradale, i tratti stradali sono esaminati e classificati sulla base di fattori collegati alla sicurezza, come la concentrazione degli incidenti, il volume di traffico e la tipologia dello stesso.

Per ogni categoria stradale, la classificazione della sicurezza della rete si traduce in un elenco prioritario dei tratti stradali in cui un miglioramento dell'infrastruttura dovrebbe rivelarsi molto efficace.

3. Elementi di valutazione per le visite in loco:

a) descrizione del tratto stradale;
b) riferimento ad eventuali relazioni anteriori relative allo stesso tratto stradale;
c) esame delle eventuali relazioni di incidente;
d) numero di incidenti, decessi e feriti gravi nel corso dei tre anni precedenti;
e) individuazione delle potenziali misure correttive da adottare, tra le quali:
- miglioramento del tracciato plano altimetrico;
- miglioramento delle intersezioni;
- eliminazione degli ostacoli fissi al margine della strada o applicazione di dispositivi di protezione dei medesimi;
- miglioramento della visibilità in diverse condizioni meteorologiche e di illuminazione;
- miglioramento delle condizioni di sicurezza delle pertinenze della strada quali i sistemi di ritenuta stradale;
- miglioramento della coerenza, della visibilità, della leggibilità e della collocazione della segnaletica orizzontale e verticale (coordinamento segnaletico);
- riduzione dei potenziali conflitti con gli utenti della strada più vulnerabili;
- miglioramento delle caratteristiche superficiali della pavimentazione stradale;
- adeguamento dei limiti di velocità;
- protezione contro la caduta di sassi, smottamenti del terreno e valanghe;
- installazione di un dispositivo di gestione e di controllo del traffico;
- installazione e/o miglioramento dei sistemi di trasporto intelligenti e dei servizi telematici ai fini dell'interoperabilità, dell'emergenza e della segnaletica.

ALLEGATO IV
(allegato IV direttiva 2008/96/CE)
(previsto dall'articolo 7)

INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NELLE RELAZIONI DI INCIDENTI

Le relazioni di incidenti devono contenere i seguenti elementi:

1) localizzazione dell'incidente (eventualmente anche georeferenziata con coordinate GPS);

2) immagini e/o diagrammi del luogo dell'incidente;

3) data e ora dell'incidente;

4) informazioni relative all'infrastruttura (ambiente circostante, tipologia di strada, tipologia di intersezione e svincolo, numero di corsie, segnaletica orizzontale e verticale, pavimentazione stradale, illuminazione, condizioni meteorologiche, limiti di velocità, ostacoli al margine della strada);

5) gravità dell'incidente, incluso il numero delle persone decedute e ferite;

6) caratteristiche delle persone coinvolte nell'incidente (età, sesso, nazionalità, tasso di alcolemia, presenza di sostanze stupefacenti, utilizzo dei dispositivi di sicurezza);

7) dati relativi ai veicoli coinvolti (tipo, età, paese, presenza di dispositivi di sicurezza, data dell'ultima revisione periodica in conformità della legislazione vigente);

8) dati relativi all'incidente (tipo di incidente, tipo di collisione, manovre del veicolo e del conducente);

9) informazioni relative al periodo di tempo intercorso tra l'incidente e la sua registrazione ovvero l'arrivo del servizio di soccorso.

———

NOTE

AVVERTENZA

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— La direttiva 2008/96/CE è pubblicata nella G.U.U.E. 29 novembre 2008, n. L 319.

— Si riporta il testo dell'art. 1 e dell'allegato B della legge 4 giugno 2010, n. 96, «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 25 giugno 2010, n. 146, S.O.:

«Art. 1 *(Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie)*. — 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di recepimento indicato in ciascuna delle direttive elencate negli allegati A e B, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle medesime direttive. Per le direttive elencate negli allegati A e B, il cui termine di recepimento sia già scaduto ovvero scada nei tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare i decreti legislativi di attuazione entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge. Per le direttive elencate negli allegati A e B, che non prevedono un termine di recepimento, il Governo è delegato ad adottare i decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell' articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva.

3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate nell' allegato B, nonché, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate nell' allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 8 scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti dai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.

4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive che comportino conseguenze finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui all' articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Su di essi è richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell' articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni.

5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 6.

6. I decreti legislativi, relativi alle direttive elencate negli allegati A e B, adottati, ai sensi dell' articolo 117, quinto comma, della Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, si applicano alle condizioni e secondo le procedure di cui all' articolo 11, comma 8, della legge 4 febbraio 2005, n. 11.

7. Il Ministro per le politiche europee, nel caso in cui una o più deleghe di cui al comma 1 non risultino esercitate alla scadenza del termine previsto, trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una relazione che dà conto dei motivi addotti a giustificazione del ritardo dai Ministri con competenza istituzionale prevalente per la materia. Il Ministro per le politiche europee, ogni sei mesi, informa altresì la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sullo stato di attuazione delle direttive da parte delle regioni e delle province autonome nelle materie di loro competenza, secondo modalità di individuazione delle stesse da definire con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

8. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B, ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere.».

«Allegato B
(Articolo 1, commi 1 e 3)

2005/47/CE del Consiglio, del 18 luglio 2005, concernente l'accordo tra la Comunità delle ferrovie europee (CER) e la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) su taluni aspetti delle condizioni di lavoro dei lavoratori mobili che effettuano servizi di interoperabilità transfrontaliera nel settore ferroviario;

2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunità;

2008/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali comunitari;

2008/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, concernente una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica (rifusione);

2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (Versione codificata);

2008/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali;

2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente;

2008/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di includere le attività di trasporto aereo nel sistema comunitario di scambio delle quote di emissioni dei gas a effetto serra;

2008/104/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa al lavoro tramite agenzia interinale;

2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive del Consiglio 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE e 86/280/CEE, nonché modifica della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

2008/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che modifica la direttiva 2004/49/CE relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie;

2008/112/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che modifica le direttive del Consiglio 76/768/CEE, 88/378/CEE, 1999/13/CE e le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/53/CE, 2002/96/CE e 2004/42/CE, allo scopo di adeguarle al regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

2008/114/CE del Consiglio, dell'8 dicembre 2008, relativa all'individuazione e alla designazione delle infrastrutture critiche europee e alla valutazione della necessità di migliorarne la protezione;

2008/122/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 gennaio 2009, sulla tutela dei consumatori per quanto riguarda taluni aspetti dei contratti di multiproprietà, dei contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine e dei contratti di rivendita e di scambio;

2009/4/CE della Commissione, del 23 gennaio 2009, sulle contromisure volte a prevenire e rilevare la manipolazione delle registrazioni dei tachigrafi, che modifica la direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE del Consiglio;

2009/5/CE della Commissione, del 30 gennaio 2009, che modifica l'allegato III della direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada;

2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, concernente i diritti aeroportuali;

2009/13/CE del Consiglio, del 16 febbraio 2009, recante attuazione dell'accordo concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione europea dei lavoratori dei trasporti

(ETF) sulla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e modifica della direttiva 1999/63/CE;

2009/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, recante modifica della direttiva 94/19/CE relativa ai sistemi di garanzia dei depositi per quanto riguarda il livello di copertura e il termine di rimborso;

2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa al controllo da parte dello Stato di approdo (rifusione);

2009/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, recante modifica della direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d'informazione;

2009/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che stabilisce i princìpi fondamentali in materia di inchieste sugli incidenti nel settore del trasporto marittimo e che modifica la direttiva 1999/35/CE del Consiglio e la direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

2009/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa al rispetto degli obblighi dello Stato di bandiera;

2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;

2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra;

2009/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che modifica la direttiva 98/70/CE per quanto riguarda le specifiche relative a benzina, combustibile diesel e gasolio nonché l'introduzione di un meccanismo inteso a controllare e ridurre le emissioni di gas a effetto serra, modifica la direttiva 1999/32/CE del Consiglio per quanto concerne le specifiche relative al combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione interna e abroga la direttiva 93/12/CEE;

2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio e recante modifica della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, delle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio;

2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada;

2009/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che modifica la direttiva 98/26/CE concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli e la direttiva 2002/47/CE relativa ai contratti di garanzia finanziaria per quanto riguarda i sistemi connessi e i crediti;

2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sulla sicurezza dei giocattoli;

2009/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio per quanto riguarda taluni obblighi di comunicazione a carico delle società di medie dimensioni e l'obbligo di redigere conti consolidati;

2009/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, che modifica le direttive 2001/82/CE e 2001/83/CE per quanto concerne le modifiche dei termini delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali;

2009/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali;

2009/69/CE del Consiglio, del 25 giugno 2009, che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto in relazione all'evasione fiscale connessa all'importazione;

2009/71/EURATOM del Consiglio, del 25 giugno 2009, che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari;

2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE;

2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE;

2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa al coordinamento delle procedure per l'aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante modifica delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;

2009/90/CE della Commissione, del 31 luglio 2009, che stabilisce, conformemente alla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, specifiche tecniche per l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque;

2009/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società a mente dell'articolo 48, secondo comma, del trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi;

2009/102/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, in materia di diritto delle società, relativa alle società a responsabilità limitata con un unico socio (Versione codificata);

2009/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, recante modifica della direttiva 98/8/CE, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi, per quanto riguarda l'estensione di determinati periodi di tempo;

2009/111/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che modifica le direttive 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2007/64/CE per quanto riguarda gli enti creditizi collegati a organismi centrali, taluni elementi dei fondi propri, i grandi fidi, i meccanismi di vigilanza e la gestione delle crisi;

2009/119/CE del Consiglio, del 14 settembre 2009, che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi;

2009/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni;

2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia (rifusione);

2009/131/CE della Commissione, del 16 ottobre 2009, che modifica l'allegato VII della direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario;

2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità *II)* (rifusione);

2009/148/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro (Versione codificata);

2009/149/CE della Commissione, del 27 novembre 2009, che modifica la direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli indicatori comuni di sicurezza e i metodi comuni di calcolo dei costi connessi agli incidenti;

2010/12/UE del Consiglio, del 16 febbraio 2010, recante modifica delle direttive 92/79/CEE, 92/80/CEE e 95/59/CE per quanto concerne la struttura e le aliquote delle accise che gravano sui tabacchi lavorati e della direttiva 2008/118/CE.».

Note all'art. 1:

— Il decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264 (Attuazione della direttiva 2004/54/CEE in materia di sicurezza per le gallerie della rete stradale trans europea) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 ottobre 2006, n. 235, S.O.

Note all'art. 2:

— Ladecisionen. 1692/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 1996 sugli orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti, è pubblicata nella G.U.C.E. 9 settembre 1996, n. L 228.

Note all'art. 4:

— Si riporta il testo degli articoli 91 e 125 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*. 2 maggio 2006, n. 100, S.O.:

«Art. 91 *(Procedure di affidamento - art. 17, legge n. 109/1994).* — 1. Per l'affidamento di incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo nel rispetto di quanto disposto all'articolo 120, comma 2-*bis*, di importo pari o superiore a 100.000 euro si applicano le disposizioni di cui alla parte II, titolo I e titolo II del codice, ovvero, per i soggetti operanti nei settori di cui alla parte III, le disposizioni ivi previste.

2. Gli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo nel rispetto di quanto disposto all'articolo 120, comma 2-*bis*, di importo inferiore alla soglia di cui al comma 1 possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, ai soggetti di cui al comma 1, lettere *d*), *e*), *f*), *f-bis*), *g*) e *h*) dell'articolo 90, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura prevista dall'articolo 57, comma 6; l'invito è rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono in tale numero aspiranti idonei.

3. In tutti gli affidamenti di cui al presente articolo l'affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per le attività relative alle indagini geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi, a rilievi, a misurazioni e picchettazioni, alla predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con l'esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta comunque impregiudicata la responsabilità del progettista.

4. Le progettazioni definitive ed esecutive sono di norma affidate al medesimo soggetto, pubblico o privato, salvo che in senso contrario sussistano particolari ragioni, accertate dal responsabile del procedimento. In tal caso occorre l'accettazione, da parte del nuovo progettista, dell'attività progettuale precedentemente svolta. L'affidamento può ricomprendere entrambi i livelli di progettazione, fermo restando che l'avvio di quello esecutivo resta sospensivamente condizionato alla determinazione delle stazioni appaltanti sulla progettazione definitiva.

5. Quando la prestazione riguardi la progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, nonché tecnologico, le stazioni appaltanti valutano in via prioritaria l'opportunità di applicare la procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee.

6. Nel caso in cui il valore delle attività di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione superi complessivamente la soglia di applicazione della direttiva comunitaria in materia, l'affidamento diretto della direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione al progettista è consentito soltanto ove espressamente previsto dal bando di gara della progettazione.

7. I soggetti di cui all'articolo 32, operanti nei settori di cui alla parte III del codice, possono affidare le progettazioni nonché le connesse attività tecnico-amministrative per lo svolgimento delle procedure per l'affidamento e la realizzazione dei lavori nei settori di cui alla citata parte III, direttamente a società di ingegneria di cui all'articolo 90, comma 1, lettera *f*), che siano da essi stessi controllate, purché almeno l'ottanta per cento della cifra d'affari media realizzata dalle predette società nell'Unione europea negli ultimi tre anni derivi dalla prestazione di servizi al soggetto da cui esse sono controllate. Le situazioni di controllo si determinano ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

8. È vietato l'affidamento di attività di progettazione coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, collaudo, indagine e attività di supporto a mezzo di contratti a tempo determinato o altre procedure diverse da quelle previste dal presente codice.».

«Art. 125 *(Lavori, servizi e forniture in economia - art. 24, legge n. 109/1994*; art. 88, e *articoli 142 ss., D.P.R. n. 554/1999*; D.P.R. n. 384/2001*).* — 1. Le acquisizioni in economia di beni, servizi, lavori, possono essere effettuate:

a) mediante amministrazione diretta;

b) mediante procedura di cottimo fiduciario.

2. Per ogni acquisizione in economia le stazioni appaltanti operano attraverso un responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 10.

3. Nell'amministrazione diretta le acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio delle stazioni appaltanti, o eventualmente assunto per l'occasione, sotto la direzione del responsabile del procedimento.

4. Il cottimo fiduciario è una procedura negoziata in cui le acquisizioni avvengono mediante affidamento a terzi.

5. I lavori in economia sono ammessi per importi non superiori a 200.000. I lavori assunti in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore a 50.000 euro.

6. I lavori eseguibili in economia sono individuati da ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche competenze e nell'ambito delle seguenti categorie generali:

a) manutenzione o riparazione di opere od impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previste agli articoli 55, 121, 122;

b) manutenzione di opere o di impianti;

c) interventi non programmabili in materia di sicurezza;

d) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;

e) lavori necessari per la compilazione di progetti;

f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità e urgenza di completare i lavori.

7. I fondi necessari per la realizzazione di lavori in economia possono essere anticipati dalla stazione appaltante con mandati intestati al responsabile del procedimento, con obbligo di rendiconto finale. Il programma annuale dei lavori è corredato dell'elenco dei lavori da eseguire in economia per i quali è possibile formulare una previsione, ancorché sommaria.

8. Per lavori di importo pari superiore a 40.000 euro e fino a 200.000 euro, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante. Per lavori di importo inferiore a quarantamila euro è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento.

9. Le forniture e i servizi in economia sono ammessi per importi inferiori a 137.000 euro per le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 28, comma 1, lettera *a*), e per importi inferiori a 211.000 euro per le stazioni appaltanti di cui all'articolo 28, comma 1, lettera *b*). Tali soglie sono adeguate in relazione alle modifiche delle soglie previste dall'articolo 28, con lo stesso meccanismo di adeguamento previsto dall'articolo 248.

10. L'acquisizione in economia di beni e servizi è ammessa in relazione all'oggetto e ai limiti di importo delle singole voci di spesa, preventivamente individuate con provvedimento di ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche esigenze. Il ricorso all'acquisizione in economia è altresì consentito nelle seguenti ipotesi:

a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;

b) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;

c) prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;

d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale.

11. Per servizi o forniture di importo pari o superiore a ventimila euro e fino alle soglie di cui al comma 9, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante. Per servizi o forniture inferiori a ventimila euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento.

12. L'affidatario di lavori, servizi, forniture in economia deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico - professionale ed economico - finanziaria prescritta per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente. Agli elenchi di operatori economici tenuti dalle stazioni appaltanti possono essere iscritti i soggetti che ne facciano richiesta, che siano in possesso

dei requisiti di cui al periodo precedente. Gli elenchi sono soggetti ad aggiornamento con cadenza almeno annuale.

13. Nessuna prestazione di beni, servizi, lavori, ivi comprese le prestazioni di manutenzione, periodica o non periodica, che non ricade nell'ambito di applicazione del presente articolo, può essere artificiosamente frazionata allo scopo di sottoporla alla disciplina delle acquisizioni in economia.

14. I procedimenti di acquisizione di prestazioni in economia sono disciplinati, nel rispetto del presente articolo, nonché dei principi in tema di procedure di affidamento e di esecuzione del contratto desumibili dal presente codice, dal regolamento.».

Note all'art. 5:

— Il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 maggio 1992, n. 114, S.O.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 28 dicembre 1992, n. 303, S.O.

Note all'art. 7:

— Si riporta il testo dell'articolo 56 della legge 29 luglio 2010, n. 120 (Disposizioni in materia di sicurezza stradale), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 29 luglio 2010, n. 175, S.O.:

«Art. 56 *(Raccolta e invio dei dati relativi all'incidentalità stradale).* — 1. Ferme restando le competenze dell'Istituto nazionale di statistica e dell'Automobile Club d'Italia, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono fissati i termini e le modalità per la trasmissione, in via telematica, dei dati relativi all'incidentalità stradale da parte delle Forze dell'ordine e degli enti locali al Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai fini dell'aggiornamento degli archivi previsti dagli articoli 225 e 226 del decreto legislativo n. 285 del 1992.

2. Per la predisposizione della dotazione strumentale necessaria per l'attuazione delle disposizioni del comma 1 è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

Note all'art. 9:

— Il testo dell'articolo 3 del decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca22 ottobre 2004 n. 270 (Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con D.M. 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 12 novembre 2004, n. 266, così recita:

«Art. 3 *(Titoli e corsi di studio).* — 1. Le università rilasciano i seguenti titoli:

a) laurea (L);

b) laurea magistrale (L.M.).

2. Le università rilasciano altresì il diploma di specializzazione (DS) e il dottorato di ricerca (DR).

3. La laurea, la laurea magistrale, il diploma di specializzazione e il dottorato di ricerca sono conseguiti al termine, rispettivamente, dei corsi di laurea, di laurea magistrale, di specializzazione e di dottorato di ricerca istituiti dalle università.

4. Il corso di laurea ha l'obiettivo di assicurare allo studente un'adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, anche nel caso in cui sia orientato all'acquisizione di specifiche conoscenze professionali.

5. L'acquisizione delle conoscenze professionali, di cui al comma 4 è preordinata all'inserimento del laureato nel mondo del lavoro ed all'esercizio delle correlate attività professionali regolamentate, nell'osservanza delle disposizioni di legge e dell'Unione europea e di quelle di cui all'articolo 11, comma 4.

6. Il corso di laurea magistrale ha l'obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello avanzato per l'esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici.

7. Il corso di specializzazione ha l'obiettivo di fornire allo studente conoscenze e abilità per funzioni richieste nell'esercizio di particolari attività professionali e può essere istituito esclusivamente in applicazione di specifiche norme di legge o di direttive dell'Unione europea.

8. I corsi di dottorato di ricerca e il conseguimento del relativo titolo sono disciplinati dall'articolo 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6, commi 5 e 6.

9. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 19 novembre 1990, n. 341, in materia di formazione finalizzata e di servizi didattici integrativi. In particolare, in attuazione dell'articolo 1, comma 15, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, le università possono attivare, disciplinandoli nei regolamenti didattici di ateneo, corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento della laurea o della laurea magistrale, alla conclusione dei quali sono rilasciati i master universitari di primo e di secondo livello.

10. Sulla base di apposite convenzioni, le università italiane possono rilasciare i titoli di cui al presente articolo, anche congiuntamente con altri atenei italiani o stranieri.».

Note all'art. 10:

— Il testo dell'articolo 4, della legge 4 giugno 2010, n. 96 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 25 giugno 2010, n. 146, S.O., così recita:

«Art. 4 *(Oneri relativi a prestazioni e a controlli).* — 1. In relazione agli oneri per prestazioni e per controlli, si applicano le disposizioni dell' articolo 9, commi 2 e 2-*bis*, della legge 4 febbraio 2005, n. 11.».

Note all'art. 12:

— La direttiva 2008/96/CE è citata nelle premesse.

— La legge 21 dicembre 2001, n. 443 (Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 27 dicembre 2001, n. 299, S.O.

— Il testo dell'articolo 11 del citato decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 11 *(Funzioni ispettive).* — 1. La Commissione è responsabile delle ispezioni, delle valutazioni e dei collaudi per tutte le gallerie situate sulle strade appartenenti alla rete transeuropea ricadenti nel territorio nazionale. La Commissione per tali attività*, fino all'entrata in operatività dell'elenco di cui all'articolo 4, comma 7, del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2008/96/CE,* si avvale di ingegneri, che hanno superato l'esame di qualificazione previsto dall'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, con particolare riferimento alla funzione di tutela e controllo dell'uso della strada di cui all'articolo 11 dello stesso decreto, appartenenti al Consiglio superiore dei lavori pubblici, nonché all'Amministrazione centrale e periferica del Ministero delle infrastrutture, che si avvalgono di collaboratori appartenenti all'Amministrazione centrale e periferica del medesimo Ministero*, nonché dei soggetti di cui all'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2008/96/CE. A decorrere dall'entrata in operatività del predetto elenco la Commissione si avvale dei soggetti inseriti nell'elenco stesso.*

2. La Commissione si avvale di ingegneri del Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile, designati dal Capo del Corpo, con competenza specifica nelle materie attinenti all'antincendio, ai piani di evacuazione ed esodo e alle problematiche di difesa civile, che si avvalgono di collaboratori appartenenti all'Amministrazione centrale e periferica del Ministero dell'interno.

*2-*bis*. Relativamente alle gallerie ricadenti nella rete stradale non gestita direttamente da Anas S.p.a., la Commissione si avvale, oltre che della struttura di cui al comma 2, della struttura organizzativa di Anas S.p.a. che svolge le funzioni di controllo e di vigilanza sulle concessioni autostradali, mediante apposita convenzione, fermi restando i requisiti di cui al comma 1.*

3. Per i trafori internazionali, le relative Commissioni intergovernative possono avvalersi per le ispezioni dei comitati di sicurezza già da esse istituiti.».

11G0076

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 28 gennaio 2011, n. **36**.

Regolamento recante abrogazione del decreto ministeriale 28 agosto 1995, n. 548 concernente la prevenzione e l'eliminazione dei disturbi radioelettrici provocati dai ricevitori di radiodiffusione sonora e televisiva.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», convertito dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, con particolare riferimento all'articolo 1, comma 7, in base al quale le funzioni del Ministero delle comunicazioni, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, sono state trasferite al Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, recante «Attuazione della direttiva 1999/5/CE riguardante le apparecchiature radio, le apparecchiature terminali di telecomunicazione ed il reciproco riconoscimento della loro conformità» pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 156 del 7 luglio 2001;

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 15 settembre 2003 - supplemento ordinario n. 150;

Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 194, recante «Attuazione della direttiva 2004/108/CE concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica e che abroga la direttiva 89/336/CEE» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 261 del 9 novembre 2007 - supplemento ordinario n.228;

Visto il decreto del Ministro per lo sviluppo economico 13 novembre 2008 recante «Nuovo Piano Nazionale di Ripartizione delle Frequenze (PNRF)» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 21-11-2008 - supplemento ordinario n. 255;

Visto il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 28 agosto 1995, n. 548, recante «Regolamento concernente la prevenzione e l'eliminazione dei disturbi radioelettrici provocati dai ricevitori di radiodiffusione sonora e televisiva», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 28 dicembre 1995;

Visto il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 25 giugno 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 171 del 22 luglio 1985, recante disposizioni per la prevenzione e l'eliminazione dei disturbi radioelettrici provocati dai ricevitori di radiodiffusione sonora e televisiva revisionato con decreto 27 agosto 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 202 del 31 agosto 1987;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 12 settembre 1988 - supplemento ordinario n. 86;

Considerato che la sussistenza delle prescrizioni di cui al decreto del Ministro delle poste e telecomunicazioni 28 agosto 1995, n. 548, relative alle frequenze utilizzabili in Italia dai ricevitori di radiodiffusione sonora e televisiva ha determinato l'apertura di una procedura di infrazione da parte della Commissione europea che ha ravvisato nella suddetta normativa ostacoli alla libera circolazione dei summenzionati apparati;

Considerato che il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 28 agosto 1995, n. 548, modifica la procedura relativa alla certificazione di rispondenza dei ricevitori di radiodiffusione sonora e televisiva alle prescrizioni riguardante le frequenze disposte dal decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 25 giugno 1985 revisionato con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 27 agosto 1987;

Ritenuto necessario eliminare le suddette limitazioni sin qui imposte alla commercializzazione dei ricevitori di radiodiffusione sonora e televisiva in conformità al Trattato CE;

Udito il parere del Consiglio di Stato reso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 settembre 2010;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Abrogazioni

1. Sono abrogati il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 25 giugno 1985, il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 27 agosto 1987 e il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 28 agosto 1995, n. 548, citati nelle premesse.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 28 gennaio 2011

Il Ministro: ROMANI

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

Registrato alla Corte dei conti il 15 marzo 2011
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 1, foglio n. 315

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si riporta il testo del comma 7 dell'art. 1 del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», convertito dalla legge 14 luglio 2008, n. 121:

«7. Le funzioni del Ministero delle comunicazioni, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, sono trasferite al Ministero dello sviluppo economico.».

— Si riporta il testo dei commi 376 e 377 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)»:

«376. Il numero dei Ministeri è stabilito in tredici. Il numero totale dei componenti del Governo a qualsiasi titolo, ivi compresi Ministri senza portafoglio, vice Ministri e Sottosegretari, non può essere superiore a sessantacinque e la composizione del Governo deve essere coerente con il principio sancito nel secondo periodo del primo comma dell'art. 51 della Costituzione.

377. A far data dall'applicazione, ai sensi del comma 376, del decreto legislativo n. 300 del 1999 sono abrogate le disposizioni non compatibili con la riduzione dei Ministeri di cui al citato comma 376, ivi comprese quelle di cui al decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, e successive modificazioni, e al decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, e successive modificazioni, fatte comunque salve le disposizioni di cui all'art. 1, commi 2, 2-*bis*, 2-*ter*, 2-*quater*, 2-*quinquies*, 10-*bis*, 10-*ter*, 12, 13-*bis*, 19, lettera *a)*, 19-*bis*, 19-*quater*, 22, lettera *a)*, 22-*bis*, 22-*ter* e 25-*bis*, del medesimo decreto-legge n. 181 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 233 del 2006, e successive modificazioni.».

— Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».

Note all'art. 1:

— Per i decreti del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni del 25 giugno 1985, del 27 agosto 1987 e del 28 agosto 1995, n. 548, vedi le premesse al decreto.

11G0075

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 marzo 2011.

Nomina dell'avv. Francesco Giovannucci a componente del Consiglio dell'Ordine «Al merito della Repubblica italiana».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 3 marzo 1951, n. 178;

Ritenuta la necessità di procedere alla nomina di un componente del Consiglio dell'Ordine «Al merito della Repubblica italiana»;

Vista la deliberazione adottata dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 9 febbraio 2011;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

L'avv. Francesco Giovannucci, già Prefetto della Repubblica, è nominato componente del Consiglio dell'Ordine «Al merito della Repubblica italiana».

Dato a Roma, addì 7 marzo 2011

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Registrato alla Corte dei conti il 31 marzo 2011
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 7, foglio n. 311

11A04809

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 marzo 2011.

Nomina del dott. Gian Luigi Rondi a Commissario straordinario della SIAE, nonchè del prof. avv. Mario Stella Richter e dell'avv. Domenico Luca Scordino a sub commissari del medesimo ente.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

Visto l'art. 1 della legge 12 gennaio 1991, n. 13, e successive modificazioni, recante determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica;

Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, sulla protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio, ed in particolare l'art. 182, concernente la vigilanza governativa sulla Società italiana degli autori ed editori (SIAE);

Vista la legge 9 gennaio 2008, n. 2, recante "Disposizioni concernenti la SIAE" ed in particolare, l'art. 1, comma 3, secondo il quale il Ministro per i beni e le attività culturali esercita, congiuntamente con il Presidente del Consiglio dei Ministri, la vigilanza sulla SIAE, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze per le materie di sua specifica competenza;

Visto lo Statuto della Società italiana degli autori ed editori (SIAE), approvato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e del Ministro del tesoro e delle

finanze in data 4 giugno 2001, modificato da ultimo con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 dicembre 2008;

Visto, in particolare, l'art. 19, comma 2, del predetto Statuto, in base al quale per ogni esercizio sono redatti il bilancio preventivo economico entro il mese di novembre ed il bilancio di esercizio da approvare entro il mese di giugno;

Visto il Regolamento generale della SIAE, approvato dall'Assemblea nella riunione del 13 giugno 2007, modificato dall'Assemblea con delibere del 26 novembre 2008, del 6 novembre 2009, del 7 maggio 2010 e del 30 giugno 2010, ed in particolare gli articoli 118 e 119 in materia di costituzione e funzionamento dell'Assemblea;

Visti verbali del Collegio dei revisori della SIAE n. 42 del 30 novembre 2010 e n. 43 del 20 dicembre 2010, con i quali l'organo di controllo ha evidenziato che il mancato svolgimento dell'Assemblea degli associati - convocata nelle stesse date del 30 novembre 2010 e del 20 dicembre 2010 - per mancanza del *quorum* costitutivo previsto dall'art. 119 del Regolamento generale della Società, ha impedito l'esame ed ogni deliberazione circa le rilevanti questioni poste all'ordine del giorno e che il ripetersi di tale evento comporta il mancato funzionamento di un organo fondamentale della Società;

Vista la nota in data 25 novembre 2010, con la quale il Presidente della SIAE avv. prof. Giorgio Assumma ha rassegnato le dimissioni dalla carica;

Vista la nota della Direzione generale per le biblioteche, gli istituti culturali ed il diritto d'autore del Ministero per i beni e le attività culturali prot. n. 677 del 14 gennaio 2011, con la quale, d'intesa con il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, si è provveduto ad invitare la SIAE, in persona del sostituto Presidente, legale rappresentante pro-tempore, a convocare, per una terza data, l'Assemblea degli associati, anche avvalendosi della Procedura d'urgenza prevista dall'art. 118 del Regolamento generale della Società;

Considerato che, anche pur dopo il citato invito da parte delle Amministrazioni vigilanti a convocare nuovamente, anche d'urgenza, l'Assemblea degli associati per *"provvedere alla deliberazione dei punti all'ordine del giorno delle riunioni del 30 novembre e 20 dicembre 2010 nonché al fine di provvedere alla designazione del nuovo Presidente"*, l'Assemblea convocata per il giorno 31 gennaio 2011 ugualmente non si è svolta a causa del mancato raggiungimento del *quorum* costitutivo previsto ai sensi dell'art. 119 del Regolamento generale della Società;

Visto il verbale del Collegio dei revisori n. 44 del 31 gennaio 2011, con il quale è stato rappresentato che anche la terza convocazione dell'Assemblea, nella stessa data del 31 gennaio 2011, non è andata a buon fine per il mancato raggiungimento del numero legale per la valida costituzione di questa, determinando in tale modo la paralisi di tale fondamentale organo e l'assenza di ogni deliberazione di sua competenza in ordine a questioni di grande rilevanza gestionale e strategica per il futuro della Società, quali il bilancio preventivo 2011 (che si sarebbe dovuto approvare entro il 30 novembre), le modifiche statutarie, con particolare riguardo alla riduzione del numero dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo in attuazione dell'art. 6, comma 5, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, nonché le programmate modifiche al regolamento elettorale e la designazione del Presidente in sostituzione del dimissionario avv. prof. Giorgio Assumma;

Considerato che l'approvazione del bilancio preventivo 2011, come evidenziato dal Collegio dei revisori della SIAE nei verbali sopra citati, risulta propedeutica all'attuazione del piano strategico 2010-2013, la cui adozione e attuazione è considerata dallo stesso organo di controllo indispensabile per un adeguato risanamento economico-finanziario della Società;

Vista la documentazione trasmessa dal Sostituto Presidente della SIAE con nota prot. 15/11 del 31 gennaio 2011, dalla quale emerge sostanzialmente, da parte delle componenti associative, l'invito alle Amministrazioni vigilanti ad affrontare la situazione di stallo venutasi a creare nella Società;

Viste le note del 31 gennaio 2011 con la quale l'Associazione Italiana Editori (AIE), l'Associazione Nazionale Editori Musicali (ANEM), la Federazione Editori Musicali (FEM) e la CREA - Unione Opere dell'Ingegno hanno evidenziato il perdurare delle condizioni da loro ritenute ostative alla partecipazione all'Assemblea degli associati della SIAE e nel contempo hanno chiesto alle Autorità vigilanti un incontro al fine di poter contribuire alle scelte decisive per il futuro della Società;

Considerato che le Amministrazioni vigilanti hanno audito i rappresentanti delle associazioni rappresentative degli autori e degli editori aderenti alla SIAE in data 8 febbraio 2011, i quali hanno dato atto della situazione di stallo e di impossibilità di funzionamento degli organi amministrativi della Società;

Considerato che, in base alle risultanze di tutta la documentazione acquisita sia dal Direttore generale della SIAE, con nota n. 652 del 21 dicembre 2010, sia dal Sostituto Presidente della Società ed agli esiti delle audizioni svolte il giorno 8 febbraio 2011, emerge il carattere strutturale e non casuale ed episodico dell'impossibilità di funzionamento dell'organo assembleare, in quanto alcune associazioni di autori ed editori hanno chiarito che la mancata partecipazione di loro rappresentanti alle Assemblee convocate è da attribuirsi ad una precisa "scelta voluta" per la contestazione del modello di *governance* della Società;

Considerato che all'esito delle audizioni dell'8 febbraio 2011 anche la componente associativa che non ha mai fatto venire meno la propria partecipazione alle Assemblee del 30 novembre, del 20 dicembre 2010 e del 31 gennaio 2011 ha dato atto della situazione di paralisi operativa venutasi a creare e ha conseguentemente chiesto l'intervento, con misure straordinarie, da parte del Governo;

Vista la nota della Direzione generale per le biblioteche, gli istituti culturali ed il diritto d'autore del Ministero per i beni e le attività culturali prot. n. 3346 dell'11 febbraio 2011, adottata d'intesa con il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, recante comunicazione di avvio del procedimento di commissariamento ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;

Valutate da parte delle Amministrazioni vigilanti le memorie scritte e i documenti presentati dai sog-

getti interessati, con i quali si è instaurato il necessario contraddittorio;

Rilevato, in particolare, che una parte delle osservazioni pervenute (tra le altre, quelle della Associazione CREA - Unione Opere dell'Ingegno) hanno evidenziato soprattutto l'esigenza che il mandato commissariale sia delimitato a specifici interventi di riforma della *governance* dell'Ente, mentre altre Osservazioni (tra le altre, quelle dell'AIDAC, della FEM, dell'ANEM e della *FA)* hanno posto l'accento sull'esigenza di una riforma più organica e complessiva dell'attuale assetto organizzativo della Società, tale da renderla più idonea e competitiva a fronte della sempre più rapida evoluzione delle tecnologie digitali e della conseguente esigenza di adeguare le forme e i mezzi di tutela del diritto d'autore;

Considerato che le osservazioni e le memorie presentate dai soggetti coinvolti nel procedimento hanno confermato le risultanze già emerse nel corso della precedente istruttoria e delle audizioni dell'8 febbraio 2011 e che pertanto esse non risultano idonee a mutare i termini delle questioni prospettate;

Considerato che il potere di scioglimento degli organi ordinari e di conseguente commissariamento dell'ente pubblico SIAE deve ritenersi insito nello stesso potere di vigilanza, in forza del principio di continuità e indefettibilità della funzione e del servizio pubblico di tutela degli interessi degli autori ed editori, interesse pubblico perseguito dalla stessa amministrazione vigilante attraverso l'ente vigilato;

Considerato, inoltre, che non osta al commissariamento della SIAE l'assoggettamento dell'Ente - ai sensi del comma 2 dell'art. l della legge n. 2 del 2008 - alle norme di diritto privato, atteso che tale previsione riguarda le modalità di svolgimento dell'attività dell'ente, in chiave imprenditoriale, ma non recide il rapporto di strumentalità finalistica e funzionale che lega l'ente medesimo all'interesse pubblico generale riconosciuto e protetto dalla legge n. 633 del 1941 e dalla legge istitutiva della SIAE, né snatura la ragione causale della sua sottoposizione alla vigilanza dell'Amministrazione;

Ritenuto pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, che sussistono i presupposti per procedere al commissariamento della Società italiana degli autori ed editori (SIAE), rilevabili, in particolare, nella impossibilità di funzionamento degli organi deliberativi e nella mancata approvazione del bilancio preventivo 2011, con i conseguenti danni che da ciò derivano;

Ritenuto, pertanto alla luce di quanto sopra esposto, che la conflittualità interna alla SIAE, nonché la grave crisi gestionale possano essere risolte solo attraverso la nomina di un Commissario straordinario, al fine di evitare l'ulteriore aggravamento dell'attuale paralisi gestionale, di adottare gli atti necessari ad assicurare il risanamento finanziario e l'equilibrio economico gestionale della Società, nonché di adottare le misure preordinate all'instaurarsi di una dialettica interna più equilibrata, anche attraverso l'introduzione delle modifiche statutarie idonee ad assicurare una effettiva rappresentatività in seno agli organi sociali della SIAE ai titolari dei diritti in rapporto ai relativi contributi economici, nonché, attraverso eventuali altre modifiche che dovessero emergere come necessarie e idonee a garantire la funzionalità della Società, anche con riferimento alle modalità di costituzione e funzionamento degli organi deliberativi;

Ritenuto di dover procedere allo scioglimento degli organi deliberativi della SIAE, garantendo nel contempo la continuità della gestione e della attività della Società assicurate dal Collegio dei revisori della Società, dall'Ufficio di controllo interno e dal Direttore generale dell'Ente;

Considerata l'opportunità, al fine di garantire efficienza, efficacia e rapidità all'azione del Commissario straordinario, di provvedere alla nomina di due sub-commissari;

Visti i curricula vitae del dott. Gian Luigi RONDI, del prof. avv. Mario STELLA RICHTER e dell'avv. Domenico Luca SCORDINO;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 marzo 2011;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i beni e le attività culturali;

Decreta:

Art. 1.

1. Il dott. Gian Luigi RONDI è nominato Commissario straordinario della Società italiana degli autori ed editori (SIAE) per un anno dalla data del presente decreto, con i poteri già attribuiti al Presidente, al Consiglio di amministrazione e all'Assemblea dalle norme vigenti e dallo Statuto della Società.

2. Il Commissario straordinario ha l'incarico di adottare gli atti necessari ed opportuni al fine di assicurare il risanamento finanziario e l'equilibrio, economico-gestionale della Società, nonché l'instaurarsi di una dialettica interna più equilibrata, anche attraverso l'introduzione delle modifiche statutarie idonee ad assicurare una effettiva rappresentatività in seno agli organi sociali della SIAE ai titolari dei diritti in rapporto ai relativi contributi economici, nonché attraverso eventuali altre modifiche che dovessero emergere come necessarie e idonee a garantire la funzionalità della Società, anche con riferimento alle modalità di costituzione e funzionamento degli organi deliberativi.

3. Il Sostituto Presidente della SIAE cessa dalla carica e il Consiglio di amministrazione e l'Assemblea degli associati della SIAE sono sciolti.

Art. 2.

1. Nell'esercizio delle sue funzioni il Commissario straordinario è affiancato, in qualità di Sub-commissari, dal prof. avv. Mario STELLA RICHTER e dall'avv. Domenico Luca SCORDINO. Il Commissario straordinario può avvalersi di non più di tre esperti nella materia del diritto d'autore e nelle altre materie strettamente connesse all'incarico ricevuto.

2. Il Commissario straordinario, nello svolgimento delle sue funzioni, deve attenersi agli indirizzi formulati dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Ministro per i beni e le attività culturali, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze per gli aspetti di natura strettamente finanziaria relativi alla gestione della Società.

3. Al Commissario straordinario e ai Sub-commissari spetta, per tutto il periodo di svolgimento dell'incarico, un compenso che grava sul bilancio della SIAE e che sarà determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e con il Ministro dell'economia e delle finan-

ze. Il compenso degli esperti, a valere sul bilancio della SIAE, è determinato dal Commissario straordinario nel provvedimento di conferimento dell'incarico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, previa registrazione da parte della Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 9 marzo 2011

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BONDI, *Ministro per i beni e le attività culturali*

Registrato alla Corte dei conti il 31 marzo 2011
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 7, foglio n. 312

11A04810

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 aprile 2011.

Misure di protezione temporanea per i cittadini stranieri affluiti dai Paesi nordafricani.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto, l'art. 20 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero»;

Verificata la possibilità di adottare, anche in deroga alle disposizioni del citato testo unico, misure di protezione temporanea per rilevanti esigenze umanitarie in occasione di eventi di particolare gravità in Paesi non appartenenti all'Unione europea;

Considerato che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, emanato il 12 febbraio 2011, è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2011, lo stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale, in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa;

Ritenuto necessario adottare misure umanitarie di protezione temporanea in materia di assistenza e di soggiorno di cittadini stranieri, in considerazione delle rilevanti esigenze derivanti dall'eccezionale afflusso di cui sopra;

Preso atto di quanto previsto dall'art. 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, e dall'art. 11, comma 1, lettera c-*ter*), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Di intesa con i Ministri degli affari esteri, dell'interno, dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali;

Decreta:

Art. 1.

Misure umanitarie di protezione temporanea

1. Il presente decreto definisce le misure umanitarie di protezione temporanea da assicurarsi nel territorio dello Stato a favore di cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa affluiti nel territorio nazionale dal 1° gennaio 2011 alla mezzanotte del 5 aprile 2011.

Art. 2.

Condizioni di accoglienza sul territorio nazionale

1. I cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa di cui all'art. 1 sono inviati, se necessario, presso strutture di primo soccorso individuate e realizzate sul territorio nazionale. Il questore, verificata la provenienza e la nazionalità degli interessati, rilascia, anche sulla base di quanto previsto dall'art. 9, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni, un permesso di soggiorno per motivi umanitari della durata di sei mesi, ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera c-*ter*), dello stesso decreto.

2. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 non può essere rilasciato qualora l'interessato, pur appartenendo ad uno del Paesi del Nord Africa, si trovi in una delle seguenti condizioni:

a) sia entrato nel territorio nazionale prima del 1° gennaio o successivamente alla data del presente decreto;

b) appartenga ad una delle categorie socialmente pericolose indicate nell'art. 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dell'art. 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, o nell'art. 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'art. 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646;

c) sia destinatario di un provvedimento di espulsione ancora efficace, notificato prima del 1° gennaio 2011;

d) risulti denunciato per uno dei reati di cui agli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, salvo che i relativi procedimenti si siano conclusi con un provvedimento che esclude il reato o la responsabilità dell'interessato, ovvero risulti che sia stata applicata nei suoi confronti una misura di prevenzione, salvi, in ogni caso, gli effetti della riabilitazione, ovvero sia stato condannato, anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per uno dei predetti reati, con esclusione delle denunce e condanne per i reati di cui agli articoli 13, comma 13, e 14, comma 5-*ter* e quater, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.

3. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 consente all'interessato, titolare di un documento di viaggio, la libera circolazione nei Paesi dell'Unione europea, conformemente alle previsioni della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1995 e della normativa comunitaria.

4. La richiesta del permesso di soggiorno di cui al comma 1 è presentata dall'interessato entro il termine di otto giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, secondo le modalità indicate dal decreto

del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni. Il rilascio del permesso di soggiorno è a titolo gratuito e la consegna presso le questure avviene con specifiche procedure d'urgenza, da concordare con il Ministero dell'economia e delle finanze.

5. Gli stranieri di cui all'art. 1, già titolari di permesso di soggiorno rilasciato ad altro titolo, compreso quello per la richiesta di riconoscimento della protezione internazionale, possono chiedere la conversione degli stessi nel permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui al comma 1.

6. Al richiedente la protezione internazionale può essere rilasciato il permesso di soggiorno di cui al comma 1. Solo previa presentazione di rinuncia all'istanza di riconoscimento della protezione internazionale o se la medesima istanza è stata rigettata.

7. Il rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 1 non preclude la presentazione dell'istanza di riconoscimento della protezione internazionale.

8. Nei confronti dello straniero, al quale non è stato rilasciato o è stato revocato il permesso di soggiorno di cui al comma 1, sono disposti il respingimento o l'espulsione, di cui rispettivamente agli articoli 10 e 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni. L'espulsione è disposta con l'accompagnamento immediato alla frontiera qualora, dall'esame del singolo caso, emerga il rischio che l'interessato possa sottrarsi all'effettivo rimpatrio.

Art. 3.

Attività di soccorso e di assistenza

1. La misure di assistenza in favore dei cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa, ai quali è rilasciato il permesso di soggiorno di cui all'art. 2, comma 1, sono definite d'intesa con le regioni interessate.

Art. 4.

Disposizioni finali e finanziarie

1. Sono convalidati gli atti adottati, le attività svolte e le prestazioni effettuate, per motivi di urgenza, fino alla data del presente decreto, finalizzate all'attuazione degli interventi previsti dal presente decreto.

2. Agli oneri conseguenti all'attuazione del presente decreto si provvede con le risorse disponibili a legislazione vigente a valere sul fondo di cui all'art. 45 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 aprile 2011

Il Presidente: BERLUSCONI

11A04818

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 1° aprile 2011.

Determinazione delle caratteristiche essenziali delle urne per la votazione e delle cassettine per timbri elettorali.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 32, secondo e terzo comma, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come sostituito dall'art. 8 della legge 13 marzo 1980, n. 70;

Visto l'art. 27, quarto comma, del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570;

Visto il precedente decreto del Ministro dell'interno del 16 maggio 1980, recante la determinazione delle caratteristiche essenziali delle urne per la votazione e delle cassettine per timbri elettorali;

Visto l'art. 1 e relativo allegato del decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 2010, n. 248, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 20 del 26 gennaio 2011, che ha abrogato il suddetto decreto ministeriale;

Considerato che risulta necessario emanare un nuovo decreto per la determinazione delle caratteristiche essenziali delle urne per la votazione e delle cassettine per i timbri elettorali;

Decreta:

Art. 1.

1. Le urne per la votazione, fornite dal Ministero dell'interno ai sensi dell'art. 32, secondo comma, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come sostituito dall'art. 8 della legge 13 marzo 1980, n. 70, hanno le caratteristiche essenziali di cui all'allegato *A* al presente decreto.

2. Le cassettine per timbri previste dall'art. 32, terzo comma, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come sostituito dall'art. 8 della legge 13 marzo 1980, n. 70, sono approntate in legno, in cartone ondulato o in altro materiale consistente e devono avere le dimensioni utili a contenere il timbro completo di impugnatura, un tampone inchiostratore delle dimensioni minime di centimetri cinque per cinque ed una boccettina di inchiostro.

Roma, 1° aprile 2011

Il Ministro: MARONI

ALLEGATO *A*

L'urna per la votazione è costituita da una scatola di cartone ondulato o altro materiale consistente, di colore chiaro o trasparente, avente lati di dimensioni variabili da un minimo di trentacinque ad un massimo di settanta centimetri.

Il coperchio dell'urna - recante una fessura per l'introduzione delle schede - ed il fondo dell'urna stessa sono uniti, per un lato, al corpo della scatola e sono apribili per gli altri tre lati, come illustrato nel disegno in calce al presente allegato.

Prima della votazione, il coperchio ed il fondo dell'urna devono essere sigillati dall'esterno, su ciascuno dei lati apribili, con strisce di carta autoadesive.

Su ciascuno dei quattro lati esterni verticali dell'urna sono impressi lo stemma della Repubblica e la scritta "MINISTERO DELL'INTERNO – DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI – DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ELETTORALI"; nella parte inferiore di almeno due lati esterni verticali dovranno essere applicate etichette autoadesive, recanti la dicitura della relativa consultazione.

Alla sospensione delle operazioni di votazione nonché alla chiusura delle operazioni stesse ed in attesa di dare inizio allo spoglio delle schede contenute nell'urna, la fessura per l'introduzione delle schede viene sigillata con una striscia di carta autoadesiva.

Per ogni sigillatura, sulle strisce incollate sono apposte le firme dei componenti l'ufficio elettorale di sezione e quelle dei rappresentanti delle liste o gruppi di candidati ovvero dei partiti o gruppi politici e dei promotori del referendum nonché il bollo dell'ufficio.

Le strisce incollate per la sigillatura della fessura sono tagliate alla ripresa delle operazioni di votazione; le strisce per la sigillatura del coperchio sono tagliate all'inizio delle operazioni di spoglio delle schede contenute nell'urna.

11A04812

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 21 marzo 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Neville Amanda Julie, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di biologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza della sig.ra Neville Amanda Julie nata a Windsor (Regno Unito) il 22 maggio 1957, cittadina britannica, diretta a ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di «Biologist», conseguito nel Regno Unito, ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di biologo;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 – relativa al riconoscimento della qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001 n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisisti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Visto il decreto ministeriale 3 novembre 2005 n. 260, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di biologo;

Considerato che la richiedente è in possesso del titolo accademico «Degree of Bachelor of Science with Secondo Class Honours First Division» conseguito il 26 giugno 1979 presso l´«University of Bath»;

Considerato che la sig.ra Neville Amanda Julie risulta iscritta in qualità di «Member» della «Society of Biologist» dal 19 giugno 2002 e che, sulla base di quanto affermato dal UKNCP (National Contact Point for professional qualifications), in casi analoghi, detto titolo rientra nella fattispecie prevista dall'art. 3 paragrafo 2 della direttiva 2005/36/CE e che quindi la sig.ra Neville Amanda Julie ha diritto a utilizzare il titolo di "Chartered Biologist";

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 10 dicembre 2010.

Preso atto del parere scritto del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria in atti allegato;

Considerato che la richiedente ha una formazione professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di biologo – sez. A -, come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare misure compensative;

Decreta:

Alla sig.ra Neville Amanda Julie nata a Windsor (Regno Unito) il 22 maggio 1957, cittadina britannica, è riconosciuto il titolo professionale, in suo possesso, di "Biologist" quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei biologi – sez. A - e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 21 marzo 2011

Il direttore generale: SARAGNANO

11A04218

DECRETO 21 marzo 2011.

Riconoscimento, al sig. Menga Andrea, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza di Menga Andrea, nato il 16 gennaio 1981 a Varese, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del d. lgs. n. 206/07, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di avvocato;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003 n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Considerata la pronuncia della Corte di Giustizia del 29 gennaio 2009 nella parte in cui, in particolare, enuncia il principio secondo cui non può essere riconosciuto un titolo professionale rilasciato da un'autorità di uno Stato membro che non sanzioni alcuna formazione prevista dal sistema di istruzione di tale stato membro e non si fondi

né su di un esame né di un'esperienza professionale acquisita in detto stato membro;

Considerato che nella fattispecie il richiedente è in possesso del titolo accademico laurea in giurisprudenza ottenuto presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano in data 11 ottobre 2005;

Considerato che il medesimo risulta avere sostenuto gli esami richiesti dall'ordinamento spagnolo al fine dell'ottenimento del provvedimento di omologa del titolo di accademico conseguito in Italia a quello analogo spagnolo;

Considerato, inoltre, che l'interessato ha inoltro prodotto certificazione attestante il compimento della pratica in Italia come risulta da certificazione dell'Ordine degli Avvocati di Milano del 26 luglio 2007;

Considerato, altresì, che l'interessato ha prodotto l'attestazione della Corte d'Appello di Milano di avere superato per due volte le prove scritte per l'esame di abilitazione alla professione forense in data 20 febbraio 2009 e 25 settembre 2009;

Preso atto che il richiedente ha documentato di aver conseguito l'esame di specializzazione per le professioni legali presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali dell'Università Cattolica del Sacro Cuore come attestato in data 3 luglio 2007;

Considerato che il Ministero dell'Educacion spagnolo, con atto del 10 agosto 2010, avendo accertato il superamento degli esami previsti nella risoluzione del 24 novembre 2008, ha certificato l'omologa della laurea italiana a quella corrispondente spagnola;

Considerato che ha documentato di essere iscritto all' «Il lustre col. legi d' Avocats» di Sant Feliu;

Considerato che l'accesso alla professione di avvocato in Spagna non presuppone alcuna esperienza lavorativa, essendo fondata esclusivamente sulle «qualifiche accademiche» del laureato, sicché queste ultime sono sufficienti per poter decretare l'esistenza della «qualifica professionale» del titolare di un diploma di laurea;

Ritenuto che il certificato di omologazione di cui sopra non può essere considerato un «mero atto formale» oppure una «semplice omologazione» del diploma di laurea acquisito in Italia, rappresentando piuttosto l'attestazione ufficiale di qualifiche supplementari acquisite in diritto spagnolo;

Ritenuto, più in particolare, che il superamento dei suddetti esami ed il conseguente certificato di omologa possano essere qualificati quale formazione aggiuntiva conseguita in altro stato membro in quanto costituiscono un ciclo di studi autonomo in diritto spagnolo, diverso e distinto rispetto al percorso seguito in Italia per l'ottenimento del diploma di laurea;

Ritenuto, pertanto, che la fattispecie non è riconducibile all'ambito di previsione di cui alla sopra citata pronuncia della Corte di Giustizia, essendo stata riscontrata una formazione professionale aggiuntiva acquisita in Spagna e che, pertanto, sussistono i presupposti per l'applicazione della direttiva comunitaria relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali con conseguente riconoscimento del titolo di "Advocat" ai fini dell'accesso e/o esercizio della professione di avvocato in Italia;

Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art.22, comma secondo, del decreto legislativo 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Considerato che nella fattispecie il richiedente risulta avere superato la prova scritta dell'esame di abilitazione per la professione di avvocato in Italia;

Ritenuto che, ai fini di colmare la differenza sostanziale di preparazione richiesta dall'ordinamento italiano per l'esercizio della professione di avvocato rispetto a quella acquisita dall'interessato, non può non tenersi conto che lo stesso, oltre che possedere una formazione accademica ed istituzionale, ha dato prova di avere compiuto la prescritta pratica in Italia nonché di avere superato, con esito positivo, le prove scritte dell'esame di abilitazione alla professione forense;

Considerato inoltre che nella conferenza del 10 dicembre 2010 la pratica del sig Menga era stata sospesa, come altri casi similari, allo scopo di verificare l'eventuale incidenza che il possesso del diploma di specializzazione potrebbe avere sulla prova attitudinale da applicare;

Ritenuto che nella conferenza di servizi del 9 febbraio 2011, con il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale forense, si è evidenziato che le Scuole di specializzazione istituite presso le singole università italiane sono finalizzate alla riduzione di un anno del biennio di pratica forense e non ad esiti ulteriormente professionalizzanti, considerato anche il fatto che l'aver frequentato tali scuole non incide in alcun modo sull'entità dell'esame di stato per la professione di avvocato in Italia, per questi motivi i certificati relativi al conseguimento di questo tipo di specializzazioni non possono essere considerati al fine di agevolazioni ulteriori al conseguimento del titolo professionale in Italia attraverso una diminuzione della misura compensativa;

Ritenuto che il superamento della prova scritta dell'esame di abilitazione alla professione forense può consentire di limitare la misura della prova attitudinale alla sola prova orale, quale presupposto essenziale per la verifica della capacità professionale dell'interessato;

Ritenuto, quindi, che si rende necessario prescrivere una prova attitudinale che consista in una prova orale su

materie essenziali al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;

Decreta:

Al sig. Menga Andrea, nato il 16 gennaio 1981 a Varese, cittadino italiano è riconosciuto il titolo professionale di «advocat» di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all' albo degli avvocati.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:

a) unica prova orale su due materie: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta del candidato): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.

Il richiedente, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio Nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.

La commissione, istituita presso il Consiglio Nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia alla richiedente al recapito da questi indicato nella domanda.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell' avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 21 marzo 2011

Il direttore generale: SARAGNANO

11A04219

DECRETO 21 marzo 2011.

Riconoscimento, al sig. Barrientos Onton Juan Daniel, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di perito industriale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza del Sig. Barrientos Onton Juan Daniel, nato a Lima il 14 maggio 1975, cittadino peruviano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 394/99 in combinato disposto con l'art. 16 del d.lgs n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di «Ingeniero de Minas» di cui è in possesso, conseguito in Perù, ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di Perito industriale, specializzazione in industrie minerarie;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 recante norme di attuazione del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive integrazioni;

Visto il decreto legislativo 9 novembre, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 – relativa al riconoscimento della qualifiche professionali;

Preso atto che il richiedente è in possesso dei titoli accademici di «Bachiller en Ciencias cn menciòn en Mineria» del 12 ottobre 2000 e del «Titulo profesional di Inginiero de Minas» del 25 luglio 2002; conseguiti presso l'«Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann Tacna»;

Considerato che il sig. Barrientos Onton Juan Daniel è iscritto presso il Colegio de Inginieros del Perù Consejo Nacional" come attestato in data 23 febbraio 2003;

Preso atto della documentazione attestante esperienza professionale;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 9 novembre 2010;

Visto il conforme parere scritto del rappresentante del Consiglio Nazionale di Categoria in atti allegato;

Considerato che sussistono differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di Perito industriale per la specializzazione in industrie minerarie e quella di cui è in possesso l'istante e che risulta pertanto opportuno richiedere misure compensative;

Visto l'art. 49 co. 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394 e successive integrazioni;

Visto l'art. 22 n. 2 del decreto legislativo n. 206/2007, sopra indicato;

Considerato che il richiedente possiede un permesso di soggiorno, rilasciato dalla Questura di Torino, rinnovato in data 20 agosto 2010 con scadenza il 27 ottobre 2011 per motivi famigliari;

Decreta:

Al sig. Barrientos Onton Juan Daniel, nata a Lima il 14 maggio 1975, cittadino peruviano, è riconosciuto il titolo professionale di «Inginiero de Minas» quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei periti industriali con la specializzazione in industrie minerarie e l'esercizio della professione in Italia, fatta salva la perdurante validità del

permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori;

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie orali: 1) studio degli esplosivi: volate a cielo aperto ed in sotterraneo, dimensionamento delle volate per lo scavo delle gallerie, 2) dimensionamento di semplici impianti di frantumazione e macinazione 3) regolamento professionale, normativa di settore e deontologia professionale oppure, a scelta dell'istante in un tirocinio della durata di 6 (sei) mesi.

La prova si compone di un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 21 marzo 2011

Il direttore generale: SARAGNANO

ALLEGATO *A*

Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Il Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, è diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 3 . Il richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento nonché la dichiarazione di disponibilità dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgerà presso un periti industriali, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianità d'iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio Nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale

11A04220

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 15 dicembre 2010.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato Mystic Plus a nome dell'Impresa Nufarm Italia S.r.l.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato».

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto l'art. 4, comma 1, del sopra citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente condizioni per l'autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive iscritte in allegato I;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti di cui l'ultimo n. 1050/2009 del 28 ottobre 2009, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origi-

ne vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il regolamento (CE) n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Vista la domanda del 27 agosto 2009 presentata dall'Impresa Nufarm Italia S.r.l. con sede legale in Milano, viale Luigi Majno, 17/A diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato Mystic Combi Plus WG contenente la sostanza attiva tebuconazolo e zolfo;

Vista la convenzione del 10 e 22 dicembre 2009, per l'attuazione di programmi in materia di prodotti fitosanitari a seguito dell'emanazione di regolamenti e direttive comunitarie tra il Ministero della salute e l'Istituto superiore di sanità, con la quale il Ministero affida all'Istituto l'incarico di valutare i prodotti fitosanitari;

Visto il decreto del 31 agosto 2009 di inclusione della sostanza attiva tebuconazolo, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 fino al 31 agosto 2019 in attuazione della direttiva 2008/105/CE della Commissione del 19 dicembre 2008;

Visto il decreto del'11 dicembre 2009 di inclusione della sostanza attiva zolfo, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 fino al 30 dicembre 2019 in attuazione della direttiva 2009/70/CE della Commissione del 25 giugno 2009;

Considerato che per il prodotto fitosanitario in questione contenente la sostanza attiva tebuconazolo l'Impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste per la Fase I di adeguamento a seguito dell'iscrizione della stessa in allegato I ai sensi del sopracitato decreto ministeriale 31 agosto 2009, art. 2, comma 2;

Considerato che per il prodotto fitosanitario in questione contenente la sostanza attiva zolfo l'Impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste per la Fase 1 di adeguamento a seguito dell'iscrizione della stessa in allegato I ai sensi del sopracitato decreto ministeriale 11 dicembre 2009, art. 2, comma 2;

Considerato altresì che il prodotto dovrà essere rivalutato secondo i principi uniformi di cui all'allegato VI del decreto legislativo n. 194/1995 sulla base di un fascicolo conforme all'allegato III da presentarsi entro il 30 giugno 2012 pena la revoca, ai sensi dell'art. 3 del citato decreto di recepimento;

Viste le valutazioni tecniche espresse dall'Istituto superiore di sanità relative alle condizioni d'impiego del prodotto fitosanitario in questione;

Vista la nota dell'ufficio in data 17 ottobre 2010 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi:

Vista la nota pervenuta in data 30 novembre 2010 da cui risulta che la suddetta impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'ufficio chiedendo nel contempo la modifica di denominazione da Mystic Combi Plus WG ad Mystic Plus S;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 19 luglio 1999;

Decreta:

L'Impresa Nufarm Italia S.r.l. con sede legale in Milano,viale Luigi Majno, 17/A, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato Mystic Plus S con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fino al 31 agosto 2019, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva tebuconazolo nell'allegato I.

Sono fatti salvi, pena la revoca dell'autorizzazione del prodotto, gli adempimenti relativi alla presentazione del fascicolo di allegato III entro il 30 giugno 2012 e i conseguenti adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui all'allegato VI del decreto legislativo n. 194/1995 con le modalità definite dalla direttiva d'iscrizione 2009/70/CE del 25 giugno 2009 per la sostanza attiva componente.

È fatto salvo ogni eventuale adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 14845.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da g 50-100-250-500 e kg 1-5-10-20.

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell'impresa estera: Sulphur Mills Ltd. 1904/1905 G.I.D.C. Panoli Dist. Bharuch, Gujarat (India) e prodotto nello stabilimento dell'impresa STI solfotecnica Italiana S.p.a. - Cotignola (Ravenna).

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 dicembre 2010

Il diretto generale: BORRELLO

MYSTIC® PLUS S

Fungicida in granuli idrodisperdibili ad attivita' preventiva, curativa ed eradicante per vite, fruttiferi ed altre colture

PARTITA N.:

IRRITANTE

COMPOSIZIONE
g 100 di prodotto contengono:
g 4,5 di tebuconazolo puro
g 70 di zolfo puro
(esente da Selenio)
Coformulanti quanto basta a 100

FRASI DI RISCHIO
Irritante per la pelle; Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effettivi negativi per l'ambiente acquatico

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego; Usare indumenti protettivi e guanti adatti; In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta; Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza.

Nufarm Italia S.r.l. Viale Luigi Majno 17/A MILANO (MI)
Sede operativa Via Classicana , 313 – Ravenna- Tel. 0544 601201

Registrazione Ministero della Salute n. XXXX del XX/XX/XX

Officine di Produzione:
STI – Solfotecnica Italiana Spa – Cotignola (RA)
Sulphur Mills Ltd., 1904/1905, G.I.D.C., Panoli Dist. Bharuch, Gujarat (India)

Contenuto netto : g 50-100-250-500; kg 1-5-10-20

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Durante la fase di miscelazione e carico del prodotto usare guanti e tuta da lavoro. Non rientrare zone trattate prima di 24 ore dal trattamento. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: TEBUCONAZOLO 4,5%, ZOLFO 70% le quali separatamente provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
TEBUCONAZOLO: Sintomi: organi interessati: occhi, cute, mucose del tratto respiratorio, fegato, reni. Provoca gravi lesioni cutanee su base allergica (da semplici dermatiti eritematose a dermatiti necrotizzanti). Provoca tosse, broncospasmo e dispnea per irritazione bronchiale. Fenomeni di tossicità sistemica solo per assorbimento di alte dosi. Sono possibili tubulonecrosi renale acuta ed epatonecrosi attribuite ad un meccanismo immunoallergico. In caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e cefalea, oltre naturalmente a segni del possibile interessamento epatico e/o renale.

® marchio registrato Nufarm

Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione del SNC. Metabolismo: dopo ingestione la sostanza è prontamente assorbita e
metabolizzata. L'escrezione renale e fecale avviene in 72 ore
Terapia: sintomatica.
ZOLFO: non noti
Avvertenza: Consultare un Centro antiveleni.

CARATTERISTICHE : MYSTIC® PLUS S è una miscela fungicida a base di tebuconazolo e zolfo, pronta all'uso sotto in una particolare formulazione di microgranuli idrodisperdibili. Tale formulazione rende molto agevole la manipolazione del prodotto durante le fasi di preparazione della miscela. **MYSTIC® PLUS S** esalta appieno le proprie caratteristiche quando applicato con criterio preventivo tuttavia risulta efficace anche in modalità curativa ed eradicante (peculiarità sia del tebuconazolo che dello zolfo). La presenza di una quota rilevante di zolfo, oltre a completare lo spettro d'azione della miscela, permette una corretta gestione delle problematiche legate alla potenziale insorgenza di resistenze nei confronti dei fungicidi appartenenti alla famiglia degli inibitori degli steroli (IBS).

DOSI E MODALITA' DI IMPIEGO

Coltura	Avversità	Dose di impiego *(g p.a./l)*	Dosi da applicare per ettaro
VITE (da tavola e da vino)	**Oidio**	**220 g/hl** *(0,099 + 1,54 g p.a./l)*	**2 - 2,5 kg/ha**
MELO	**Ticchiolatura**	**220 - 280 g/hl** *(0,126 + 1,96 g p.a./l)*	**3 - 4 kg/ha**
PERO	**Ticchiolatura**	**220 - 280 g/hl** *(0,126 + 1,96 g p.a./l)*	**3 - 4 kg/ha**
PESCO	**Oidio, Monilia**	**280 - 410 g/hl** *(0,184 + 2,87 g p.a/.l)*	**3 - 4,5 kg/ha**
	Bolla	**440 g/hl** *(0, 198 + 3,08 g p.a./l)*	**4,5 - 5 kg/ha**
FRUMENTO ed ORZO (fino a fine fioritura)	**Oidio, Septoriosi, Ruggini, Fusarium, Mal del piede**	**5-5,5 Kg/ha**	**-**
ORTICOLE (Melone, Cetriolo, Cocomero, Zucca, Zucchino)	**Oidio, Ruggini, Stemphylium**	**280 g/hl** *(0,126 + 1,96 g p.a./l)*	**2,5-3 kg/ha** **3 kg/ha**

Modalità d'impiego: Versare **MYSTIC® PLUS S** direttamente nella botte riempita per ¾ con acqua, mantenendo l'agitatore in funzione; aggiungere poi il rimanente quantitativo d'acqua previsto per l'impiego.

COMPATIBILITA': Il prodotto è compatibile con tutti gli altri prodotti fitosanitari a reazione neutra.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscela compiuta.

INTERVALLO DI SICUREZZA: 30 giorni per melo; 15 giorni per pero; 14 giorni per vite; 7 giorni per pesco, melone, cocomero, zucca; 3 giorni per cetriolo e zucchino

ATTENZIONE! DA IMPIEGARSI ESCLUSIVAMENTE IN AGRICOLTURA: OGNI ALTRO USO E' PERICOLOSO. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del proprietario. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurarsi l'efficacia dei trattamenti e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

ATTENZIONE – Non immettere bestiame al pascolo prima che sia trascorso il tempo di sicurezza.

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE.

® marchio registrato Nufarm

MYSTIC® PLUS S

Fungicida in granuli idrodisperdibili ad attivita' preventiva, curativa ed eradicante per vite, fruttiferi ed altre colture

PARTITA N.:

IRRITANTE

COMPOSIZIONE
g 100 di prodotto contengono:
g 4,5 di tebuconazolo puro
g 70 di zolfo puro
(esente da Selenio)
Coformulanti quanto basta a 100

FRASI DI RISCHIO
Irritante per la pelle; Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effettivi negativi per l'ambiente acquatico

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego;Usare indumenti protettivi e guanti adatti; In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta; Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza.

Nufarm Italia S.r.l. Viale Luigi Majno 17/A MILANO (MI)
Sede operativa Via Classicana , 313 – Ravenna- Tel. 0544 601201

Registrazione Ministero della Salute n. XXXX del XX/XX/XX

Officine di Produzione:
STI – Solfotecnica Italiana Spa – Cotignola (RA)
Sulphur Mills Ltd., 1904/1905, G.I.D.C., Panoli Dist. Bharuch, Gujarat (India)

Contenuto netto : g 50-100-250-500; kg 1-5-10-20

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

® marchio registrato Nufarm

11A04465

DECRETO 16 febbraio 2011.

Inclusione della sostanza attiva metosulam nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione della direttiva 2010/91/UE della Commissione e che modifica la decisione 2008/934/CE.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare l'art. 6, comma 1, l'art. 8, comma 1, e l'art. 13;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio ed alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successive modifiche, concernenti i Livelli massimi di residui (LMR) di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente l'istituzione del Ministero della salute e l'incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato;

Visti i regolamenti della Commissione (CE) n. 451/2000 e n. 1490/2002 che stabiliscono le modalità attuative della terza fase del programma di lavoro di cui all'art. 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE e fissano un elenco di sostanze attive da valutare, ai fini della loro eventuale iscrizione nell'allegato I della citata direttiva che comprende anche la sostanza attiva metosulam;

Considerato che il notificante della sostanza attiva metosulam ha ritirato inizialmente il suo sostegno per l'iscrizione della sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;

Considerato che successivamente al ritiro da parte del notificante, la Commissione europea ha adottato la decisione 2008/934/CE concernente la non iscrizione di talune sostanze attive, tra cui il metosulam, nell'allegato I della direttiva con la conseguente revoca dei prodotti fitosanitari contenenti queste sostanze attive, entro il 31 dicembre 2010;

Considerato che in conformità dell'art. 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE il notificante ha poi ripresentato allo Stato membro relatore, la Francia, una nuova domanda, correlata da studi aggiuntivi, tesa all'iscrizione del metosulam, nell'allegato I della suddetta direttiva, secondo la procedura accelerata di cui agli articoli da 14 a 19 del regolamento (CE) 33/2008 della Commissione;

Considerato che lo Stato membro relatore ha valutato i dati aggiuntivi presentati dal notificante sulla sostanza attiva metosulam, nei i termini fissati per la procedura accelerata di cui al regolamento (CE) 33/2008 della Commissione, ed ha redatto una nuova relazione inviata poi all'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA) ed alla Commissione europea;

Considerato che il progetto di relazione di valutazione iniziale della sostanza attiva metosulam, la relazione supplementare e le conclusioni dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) sono state esaminate dagli Stati membri e dalla Commissione nell'ambito del Comitato permanente per la catena alimentare;

Considerato che sulla base del citato rapporto di riesame è emerso che i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva metosulam soddisfano in linea di massima le prescrizioni di cui all'art. 5, paragrafo 1, lettere *a)* e *b)* in particolare per quanto riguarda gli usi presi in considerazione e specificati nel rapporto di riesame della Commissione;

Vista la direttiva 2010/91/UE della Commissione del 10 dicembre 2010, concernente l'iscrizione della sostanza attiva metosulam, nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE e la conseguente cancellazione della medesima sostanza dall'allegato alla decisione 2008/934/CE;

Ritenuto pertanto di dover procedere al recepimento della direttiva 2010/91/UE della Commissione, con l'inserimento della sostanza attiva metosulam, nell'allegato I del decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE;

Ritenuto di dover cancellare la sostanza attiva metosulam dall'elenco delle sostanze attive riportate nell'allegato al comunicato del 21 maggio 2009 del Ministero della salute relativo alla decisione 2008/934/CE con la quale i prodotti fitosanitari a base di detta sostanza attiva dovevano essere revocati al 31 dicembre 2010;

Ritenuto altresì di dover cancellare la sostanza attiva metosulam anche dall'elenco delle sostanze attive riportate nell'allegato al Comunicato del 29 dicembre 2010 del Ministero della salute relativo alla decisione 2010/455/UE con la quale la revoca dei prodotti fitosanitari a base di detta sostanza attiva è stata prorogata al 31 dicembre 2011;

Considerato che la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari, contenenti tale sostanza attiva, deve tener conto, se necessario, anche delle disposizioni indicate agli articoli 93 e 94, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che stabilisce norme in materia ambientale ed in particolare per la tutela di aree richiedenti specifiche misure di prevenzione dall'inquinamento;

Considerato il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 ed in particolare l'art. 13, comma 4, e la «Linea guida» del 7 settembre 2010, disponibile sul portale di questo ministero all'indirizzo www.salute.gov.it, per quanto riguarda lo smaltimento delle scorte dei prodotti fitosanitari revocati;

Considerato che deve essere concesso un adeguato periodo di tempo agli Stati membri per rivedere le autorizzazioni esistenti dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva metosulam.

Decreta:

Art. 1.

Iscrizione delle sostanze attive

1. La sostanza attiva metosulam è iscritta, fino al 30 aprile 2021, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, con la definizione chimica ed alle condizioni riportate nell'allegato al presente decreto.

Art. 2.

Modifica dei comunicati relativi alle decisioni 2008/934/CE e della decisione 2010/455/UE

1. La voce relativa alla sostanza attiva metosulam è cancellata dall'allegato al comunicato del 21 maggio 2009 del Ministero della salute relativo alla decisione 2008/934/CE con la quale i prodotti fitosanitari a base di detta sostanza attiva dovevano essere revocati al 31 dicembre 2010.

2. La voce relativa alla sostanza attiva metosulam è cancellata dall'allegato al comunicato del 29 dicembre 2010 del Ministero della salute relativo alla decisione 2010/455/UE con la quale la revoca dei prodotti fitosanitari a base di detta sostanza attiva è stata prorogata al 31 dicembre 2011.

Art. 3.

Adeguamenti di fase 1

1. Il Ministero della salute adotta, entro il 31 ottobre 2011, i provvedimenti amministrativi necessari ad adeguare alle disposizioni del presente decreto le autorizzazioni all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva verificando in particolare che:

a) i prodotti fitosanitari in questione rispettino le limitazioni e le condizioni riportate nell'allegato al presente decreto, ad eccezione di quelle di cui alla parte B;

b) i titolari di autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva metosulam, posseggano o possano accedere ad un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

2. Ai fini di cui al comma 1, i titolari di autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva metosulam, presentano al Ministero della salute, entro il 30 aprile 2011 in alternativa:

a) un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

b) l'autorizzazione rilasciata da altro titolare per l'accesso al proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di cui all'allegato II del citato decreto.

3. I prodotti fitosanitari risultati non conformi al termine delle verifiche di cui ai commi 1 e 2, sono revocati a partire dal 1° novembre 2011, il Ministero della salute provvederà poi a pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana l'elenco dei prodotti che risultano revocati.

Art. 4.

Adeguamenti di fase II

1. Ogni prodotto fitosanitario autorizzato contenente la sostanza attiva metosulam, come unica sostanza attiva o associata ad altre sostanze attive, iscritte entro il 30 aprile 2011 nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, forma oggetto di riesame alla luce dei principi uniformi di cui all'allegato VI del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, sulla base di un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del suddetto decreto.

2. A tal fine, i titolari di autorizzazioni dei prodotti fitosanitari di cui al comma 1, presentano al Ministero della salute, per ogni prodotto fitosanitario, un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del decre-

to legislativo 17 marzo 1995, n. 194, entro il 30 aprile 2013. Tali autorizzazioni saranno adeguate o revocate entro il 30 aprile 2015 a conclusione della valutazione effettuata secondo i principi uniformi e dando applicazione alle disposizioni specifiche della parte B dell'allegato al presente decreto.

3. I prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva metosulam, in associazione con altre sostanze attive che saranno inserite nell'allegato I della direttiva successivamente al 30 aprile 2011, saranno valutati secondo le modalità indicate nelle emanande direttive di inclusione.

4. Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, per le quali le imprese interessate non avranno presentato il fascicolo di cui al comma 2, entro il 30 aprile 2013, si intendono revocati a partire dal 1° maggio 2013, il Ministero della salute provvederà poi a pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana l'elenco dei prodotti che risultano revocati.

5. I prodotti fitosanitari risultati non conformi al termine delle verifiche di cui ai commi 1 e 2, sono revocati a partire dal 1° maggio 2015, il Ministero della salute provvederà poi a pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana l'elenco dei prodotti che risultano revocati.

Art. 5.

Rapporto di riesame

1. Il rapporto di riesame, relativo alla sostanza attiva è messo a disposizione degli interessati a seguito di specifica richiesta, con l'esclusione delle informazioni riservate ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

Art. 6.

Smaltimento delle scorte

1. La commercializzazione, da parte dei titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari e dei quantitativi regolarmente prodotti fino al momento della revoca, avvenuta ai sensi dell'art. 3, comma 3, del presente decreto, nonché la vendita da parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati di detti prodotti fitosanitari revocati è consentita per 8 mesi a partire dalla data di revoca e pertanto fino al 30 giugno 2012. L'utilizzo dei prodotti revocati è invece consentito per 12 mesi a partire dalla data di revoca e pertanto fino al 31 ottobre 2012.

2. La commercializzazione, da parte dei titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari e dei quantitativi regolarmente prodotti fino al momento della revoca, avvenuta ai sensi dell'art. 4, comma 4,del presente decreto, nonché la vendita da parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati di detti prodotti fitosanitari revocati è consentita per 8 mesi a partire dalla data di revoca e pertanto fino al 31 dicembre 2013. L'utilizzo dei prodotti revocati è invece consentito per 12 mesi a partire dalla data di revoca e pertanto fino al 30 aprile 2014.

3. La commercializzazione, da parte dei titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari e dei quantitativi regolarmente prodotti fino al momento della revoca, avvenuta ai sensi dell'art. 4, comma 5,del presente decreto, nonché la vendita da parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati di detti prodotti fitosanitari revocati è consentita per 8 mesi a partire dalla data di revoca e pertanto fino al 31 dicembre 2015. L'utilizzo dei prodotti revocati è invece consentito per 12 mesi a partire dalla data di revoca e pertanto fino al 30 aprile 2016.

4. I titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva metosulam, sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte.

Art. 7.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 16 febbraio 2011

Il Ministro: FAZIO

Registrato alla Corte dei conti l'11 marzo 2011

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 3, foglio n. 143.

ALLEGATO

Voci da aggiungere alla fine della tabella del decreto legislativo 194/95

N.	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza [1]	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni specifiche
317	Metosulam Numero CAS: *139528-85-1* Numero CIPAC: 707	*2',6'-dicloro-5,7-dimetossi-3'-metil[1,2,4]triazolo [1,5-a]pirimidina-2-sulfonanilide*	≥ 980 g/kg	1° maggio 2011	30 aprile 2021	PARTE A Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni come erbicida PARTE B Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI occorre tener conto delle conclusioni contenute nel rapporto di riesame sul metosulam, in particolare nelle relative appendici I e II, nella versione definitiva adottata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 28 ottobre 2010. In tale valutazione generale, gli Stati membri prestano particolare attenzione a: — la protezione delle acque sotterranee quando la sostanza attiva viene utilizzata in regioni sensibili dal punto di vista del suolo e/o delle caratteristiche climatiche; — il rischio per gli organismi acquatici. — il rischio per le piante non bersaglio nelle zone al di fuori dei campi. Le condizioni di utilizzo devono comprendere misure di attenuazione dei rischi, se del caso. Gli Stati membri interessati provvedono affinché il richiedente fornisca alla Commissione, entro il 30 ottobre 2011, ulteriori informazioni sulla specifica della sostanza attiva fabbricata. Gli Stati membri interessati provvedono affinché il richiedente fornisca alla Commissione, entro il 30 aprile 2013, informazioni confermative riguardo a: — la potenziale dipendenza dal pH dell'adsorbimento del suolo, la lisciaviazione nelle acque sotterranee e l'esposizione delle acque superficiali per i metaboliti M01 e M02; — la potenziale genotossicità di una impurezza

(1) Ulteriori dettagli sull'identità e sulle specificazione della sostanza attiva sono contenuti nel rapporto di riesame

11A04725

DECRETO 16 febbraio 2011.

Inclusione della sostanza attiva fosfuro di zinco nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione della direttiva 2010/85/UE della Commissione e che modifica la decisione 2008/941/CE.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare l'art. 6, comma 1, l'art. 8, comma 1, e l'art. 13;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio ed alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successive modifiche, concernenti i Livelli massimi di residui (LMR) di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente l'istituzione del Ministero della salute e l'incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato;

Visti i regolamenti della Commissione (CE) n. 1112/2002 e n. 2229/2004 che stabiliscono le modalità attuative della quarta fase del programma di lavoro di cui all'art. 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE e fissano un elenco di sostanze attive da valutare, ai fini della loro eventuale iscrizione nell'allegato I della citata direttiva che comprende anche la sostanza attiva fosfuro di zinco;

Considerato che il notificante della sostanza attiva fosfuro di zinco ha ritirato inizialmente il suo sostegno per l'iscrizione della sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;

Considerato che successivamente al ritiro da parte del notificante, la Commissione europea ha adottato la decisione 2008/941/CE concernente la non iscrizione di talune sostanze attive, tra cui il fosfuro di zinco, nell'allegato I della citata direttiva con la conseguente revoca dei prodotti fitosanitari contenenti queste sostanze attive, entro il 31 dicembre 2010;

Considerato che in conformità dell'art. 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE il Notificante ha poi ripresentato allo Stato membro relatore, la Germania, una nuova domanda, correlata da studi aggiuntivi, tesa all'iscrizione del fosfuro di zinco nell'allegato I della suddetta direttiva, secondo la procedura accelerata di cui agli articoli da 14 a 19 del regolamento (CE) 33/2008 della Commissione;

Considerato che lo Stato membro relatore ha valutato i dati aggiuntivi presentati dal notificante sulla sostanza attiva fosfuro di zinco, nei i termini fissati per la procedura accelerata di cui al regolamento (CE) 33/2008 della Commissione, ed ha redatto una nuova relazione inviata poi all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ed alla Commissione europea;

Considerato che il progetto di relazione di valutazione iniziale della sostanza attiva fosfuro di zinco, la relazione supplementare e le conclusioni dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) sono state esaminate dagli Stati membri e dalla Commissione nell'ambito del Comitato permanente per la catena alimentare;

Considerato che sulla base del citato rapporto di riesame è emerso che i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva fosfuro di zinco, soddisfano in linea di massima le prescrizioni di cui all'art. 5, paragrafo 1, lettere *a)* e *b)* in particolare per quanto riguarda gli usi presi in considerazione e specificati nel rapporto di riesame della Commissione;

Vista la direttiva 2010/85/UE della Commissione del 2 dicembre 2010, che ha disposto l'iscrizione della sostanza attiva fosfuro di zinco nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE e la conseguente cancellazione della medesima sostanza dall'allegato alla decisione 2008/941/CE;

Ritenuto pertanto di dover procedere al recepimento della direttiva 2010/85/UE della Commissione, con l'inserimento della sostanza attiva fosfuro di zinco nell'allegato I del decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE;

Ritenuto di dover cancellare la sostanza attiva fosfuro di zinco dall'elenco delle sostanze attive riportate nell'allegato al comunicato del 21 maggio 2009 del Ministero della salute, relativo alla decisione 2008/941/CE con la quale i prodotti fitosanitari a base di detta sostanza attiva dovevano essere revocati al 31 dicembre 2010;

Considerato che non risultano autorizzati in Italia prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva fosfuro di zinco;

Decreta:

Art. 1.

Iscrizione delle sostanze attive

1. La sostanza attiva fosfuro di zinco è iscritta, fino al 30 aprile 2021, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, con la definizione chimica ed alle condizioni riportate nell'allegato al presente decreto.

Art. 2.

Modifica del comunicato relativo alla decisioni 2008/941/CE

1. La voce relativa alla sostanza attiva fosfuro di zinco è cancellata dall'allegato al comunicato del 21 maggio 2009 del Ministero della salute relativo alla decisione 2008/941/CE con la quale i prodotti fitosanitari a base di detta sostanza attiva dovevano essere revocati al 31 dicembre 2010.

Art. 3.

Condizioni di autorizzazione dei prodotti fitosanitari

1. Coloro che intendono richiedere l'autorizzazione all'immissione in commercio per prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva fosfuro di zinco presentano al Ministero della salute, unitamente alla domanda di autorizzazione, i seguenti documenti:

a) un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, o l'autorizzazione rilasciata da altro titolare per l'accesso al proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di cui all'allegato II del citato decreto;

b) un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

2. I prodotti fitosanitari per i quali s'intende presentare una domanda di autorizzazione dovranno inoltre rispettare le limitazioni e le condizioni riportate nell'allegato al presente decreto.

3. Tali fascicoli, saranno oggetto di valutazione in applicazione dei principi uniformi di cui all'allegato VI del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

Art. 4.

Rapporto di riesame

1. Il rapporto di riesame, è messo a disposizione degli interessati a seguito di specifica richiesta, con l'esclusione delle informazioni riservate ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

Art. 5.

Entrata in vigore

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 16 febbraio 2011

Il Ministro: FAZIO

Registrato alla Corte dei conti l'11 marzo 2011

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 3, foglio n. 144

ALLEGATO

Voci da aggiungere alla fine della tabella del decreto legislativo 194/95

N.	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza [1]	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni specifiche
319	Fosfuro di zinco Numero CAS 1314-84-7 Numero CIPAC 69	*Difosfuro di trizinco*	≥ 800 g/kg	1° maggio 2011	30 aprile 2021	PARTE A Si può autorizzare solo l'uso come rodenticida sotto forma di esche pronte per l'uso poste in trappole-esca o in appositi siti. PARTE B Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul fosfuro di zinco, in particolare le appendici I e II del medesimo, nella versione definitiva approvata, in data 28 ottobre 2010, dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. In questa valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione: -alla protezione degli organismi non bersaglio. Applicare adeguate misure per la diminuzione dei rischi, soprattutto per evitare il diffondersi di esche se sia stata consumata solo una parte del contenuto.

(1) Ulteriori dettagli sull'identità e sulle specificazione della sostanza attiva sono contenuti nel rapporto di riesame

11A04726

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 18 marzo 2011.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per la società «B.A.S. Borghi Air Sea Srl». (Decreto n. 58229).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 2, commi 138-140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

Viste le delibere CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 e la n. 70 del 31 luglio 2009;

Visti gli accordi sottoscritti tra il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e le regioni Lombardia (16 aprile 2009) ed Emilia-Romagna (16 aprile 2009) che stabiliscono che il trattamento di sostegno al reddito spettante a ciascun lavoratore è integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro in misura pari al 30% del sostegno al reddito e posto a carico del FSE-POR;

Visto l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data 21 settembre 2010, relativo alla società «B.A.S. Borghi Air Sea Srl», per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa;

Viste le note con le quali le regioni Lombardia (3 novembre 2010) ed Emilia-Romagna (5 ottobre 2010) si sono assunte l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito (30%) che sarà concesso in favore dei lavoratori dipendenti dalla società «B.A.S. Borghi Air Sea Srl», in conformità agli accordi siglati presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

Vista l'istanza di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata dall'azienda «B.A.S. Borghi Air Sea Srl»;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 2, commi 138-140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 21 settembre 2010, per il periodo dal 16 luglio 2010 al 15 luglio 2011, in favore di n. 10 lavoratori della società «B.A.S. Borghi Air Sea Srl» dipendenti presso gli stabilimenti di:

Bentivoglio (Bologna) - 4 lavoratori;

Santo Stefano Ticino (Milano) - 6 lavoratori,

così suddivisi:

10 lavoratori - per il periodo dal 16 luglio 2010 al 30 settembre 2010;

8 lavoratori - per il periodo dal 1° ottobre 2010 al 15 luglio 2011.

A valere sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009, sul Fondo sociale per l'occupazione e formazione viene imputata:

l'intera contribuzione figurativa e il 70% del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa (ad esclusione dei lavoratori della regione Lombardia, per il periodo dal 1° gennaio 2011 al 15 luglio 2011);

l'intera contribuzione figurativa e il 100% del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa, limitatamente ai lavoratori della regione Lombardia, per il periodo dal 1° gennaio 2011 al 15 luglio 2011.

Il predetto trattamento è integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 30% del sostegno al reddito, a carico del FSE - POR regionale, ad esclusione dei lavoratori della regione Lombardia, per il periodo dal 1° gennaio 2011 al 15 luglio 2011.

Fermo restando l'ammontare complessivo dell'intervento FSE calcolato secondo la predetta percentuale, la percentuale medesima può essere calcolata mensilmente oppure sull'ammontare complessivo del sostegno al reddito, con conseguente integrazione verticale dei fondi nazionali.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo sociale per l'occupazione e formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 157.696,10.

Matricola INPS: 1316135789.

Pagamento diretto: SI.

Art. 2.

L'onere complessivo a carico del Fondo sociale per l'occupazione e formazione, pari ad euro 157.696,10, graverà sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009.

Art. 3.

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente art. 2, l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 marzo 2011

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
SACCONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

11A04570

DECRETO 18 marzo 2011.

Concessione, del trattamento straordinario di integrazione salariale per la società «Linificio e canapificio nazionale Spa». (Decreto n. 58230).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 2, commi 138-140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

Viste le delibere CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 e la n. 70 del 31 luglio 2009;

Visto l'accordo sottoscritto tra il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e la regione Veneto (16 aprile 2009) che stabilisce che il trattamento di sostegno al reddito spettante a ciascun lavoratore è integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro in misura pari al 30% del sostegno al reddito e posto a carico del FSE-POR;

Visto l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data 27 settembre 2010, relativo alla società «Linificio e canapificio nazionale Spa», per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa;

Vista la nota con la quale la regione Veneto (27 ottobre 2010) si è assunta l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito (30%) che sarà concesso in favore dei lavoratori dipendenti dalla società «Linificio e canapificio nazionale Spa», in conformità agli accordi siglati presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

Vista l'istanza di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata dall'azienda «Linificio e canapificio nazionale Spa»;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 2, commi 138-140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 27 settembre 2010, per il periodo dal 13 ottobre 2010 al 12 ottobre 2011, in favore di n. 129 lavoratori della società «Linificio e canapificio nazionale Spa» dipendenti presso lo stabilimento di Fossalta di Portogruaro (Venezia).

A valere sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009, sul Fondo sociale per l'occupazione e formazione viene imputata:

l'intera contribuzione figurativa e il 70% del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa, per il periodo dal 13 ottobre 2010 al 31 dicembre 2010;

l'intera contribuzione figurativa e il 100% del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa, per il periodo dal 1° gennaio 2011 al 12 ottobre 2011.

Il predetto trattamento è integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 30% del sostegno al reddito, a carico del FSE - POR regionale, per il periodo dal 13 ottobre 2010 al 31 dicembre 2010.

Fermo restando l'ammontare complessivo dell'intervento FSE calcolato secondo la predetta percentuale, la percentuale medesima può essere calcolata mensilmente oppure sull'ammontare complessivo del sostegno al reddito, con conseguente integrazione verticale dei fondi nazionali.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo sociale per l'occupazione e formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 2.625.151,29.

Matricola INPS: 8811394563.

Pagamento diretto: SI.

Art. 2.

L'onere complessivo a carico del Fondo sociale per l'occupazione e formazione, pari ad euro 2.625.151,29, graverà sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009.

Art. 3.

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente art. 2, l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 marzo 2011

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
SACCONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

11A04571

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 10 febbraio 2011.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Cooperativa Promotec – Soc. Coop. a r.l.», in Napoli.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il D.M. 18 novembre 2004 con il quale la Cooperativa Promotec – Soc. Coop. a r.l., con sede in Napoli è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dr. Mauro Orefice ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta in data 19 luglio 2010 con la quale è stato comunicato il decesso del citato commissario liquidatore;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario deceduto;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Il dr. Attilio De Nicola nato a Napoli il 16 aprile 1966, ivi domiciliato, in Via del Rione Sirignano, n.7 è nominato commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione del dr. Mauro Orefice, deceduto.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal D.M. 23 febbraio 2001, n. 64 e del D.M. 4 settembre 2007, n. 469.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 10 febbraio 2011

Il Ministro: ROMANI

11A04139

DECRETO 10 febbraio 2011.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Società Editoriale Arti Grafiche – The Black Panter – Coop. a r.l.», in Lavello.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto ministeriale 28 aprile 2006 con il quale il dr. Mauro Orefice è stato nominato commissario liquidatore della Società Editoriale Arti Grafiche – The Black Panter – coop. a r.l., con sede in Lavello (Potenza) già posta in liquidazione coatta amministrativa con decreto ministeriale 10 giugno 2002;

Vista la nota pervenuta in data 19 luglio 2010 con la quale è stato comunicato il decesso del citato commissario liquidatore;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario deceduto;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Il dr. Mario Marciello, nato a Foggia il 30 giugno 1972 ivi domiciliato in via S. Altamura, n.64, è nominato commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione del dr. Mauro Orefice, deceduto.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64 e dal decreto ministeriale 4 settembre 2007, n. 469.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 10 febbraio 2011

Il Ministro: ROMANI

11A04140

DECRETO 10 febbraio 2011.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Società La Martella a r.l.», in Matera.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto ministeriale 28 aprile 2006 con il quale il dr. Mauro Orefice è stato nominato commissario liquidatore della Società La Martella a r.l., con sede in Matera, già posta in liquidazione coatta amministrativa con decreto ministeriale 1° aprile 2006;

Vista la nota pervenuta in data 19 luglio 2010 con la quale è stato comunicato il decesso del citato commissario liquidatore;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario deceduto;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Il dr. Piergiorgio Caione, nato ad Arnesano (Lecce) il 18 agosto 1946, ivi domiciliato, in via G. Garibaldi, n. 14 è nominato commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione del dr. Mauro Orefice, deceduto.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64 e dal decreto ministeriale 4 settembre 2007, n. 469.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 10 febbraio 2011

Il Ministro: ROMANI

11A04141

DECRETO 10 febbraio 2011.

Sostituzione del commissario liquidatore della società «Cooperativa edilizia Pellegrino Rossi - Società cooperativa», in Como.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto ministeriale 23 marzo 2010 con il quale la società cooperativa «Cooperativa edilizia Pellegrino Rossi - Società cooperativa», con sede in Como è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e i signori: Vincenzo Falanga, Mauro Giovanni Ghidotti, Paolo Messuri ne sono stati nominati commissari liquidatori;

Vista la nota in data 26 maggio 2010 con la quale il commissario liquidatore dott. Mauro Giovanni Guidotti ha comunicato la propria rinuncia all'incarico;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario rinunciante;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Fernando Bianco nato a Nardò il 1° aprile 1951, ivi domiciliato, in via G. Cantore n. 24, è nominato commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione del dott. Mauro Giovanni Ghidotti, che ha rinunciato all'incarico.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 10 febbraio 2011

Il Ministro: ROMANI

11A04142

DECRETO 10 febbraio 2011.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Cooperativa La Giulianese Società cooperativa agricola» in acronimo «Soc. coop. agricola La Giulianese», in Giuliano Teatino.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto ministeriale 16 ottobre 2009 con il quale la «Cooperativa La Giulianese Società cooperativa agricola» in acronimo «Soc. coop. agricola La Giulianese», con sede in Giuliano Teatino (Chieti) è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e l'avv. Carlo Nicolò ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta in data 31 gennaio 2011 con la quale è stato comunicato il decesso del citato commissario liquidatore;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario deceduto;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Giuseppe Leone nato a Roma il 26 luglio 1978, domiciliato in Roma, via Antonino Pio n. 65 è nominato commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione dell'avv. Carlo Nicolò, deceduto.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64 e del decreto ministeriale 4 settembre 2007, n. 469.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 10 febbraio 2011

Il Ministro: ROMANI

11A04149

DECRETO 10 febbraio 2011.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Società cooperativa fra produttori ortofrutticoli del Piceno a r.l.», in San Benedetto del Tronto.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 2003 con il quale la «Società cooperativa fra produttori ortofrutticoli del Piceno a r.l.», con sede in San Benedetto del Tronto è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e l'avv. Alberto Ranocchiaro ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta in data 31 gennaio 2011 con la quale è stato comunicato il decesso del citato commissario liquidatore;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario deceduto;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Anna Caterina Miraglia nata a Sapri (Salerno) il 26 luglio 1957, domiciliata in Roma, via Riboty n. 26 è nominata commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione dell'avv. Alberto Ranocchiaro, deceduto.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64 e del decreto ministeriale 4 settembre 2007, n. 469.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 10 febbraio 2011

Il Ministro: ROMANI

11A04150

DECRETO 10 febbraio 2011.

Sostituzione del commissario liquidatore della società «Emmevierre M.V.R. Società cooperativa» in breve «M.V.R.», in frazione San Sisto Perugia.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto ministeriale 27 marzo 2006 con il quale la società cooperativa «Emmevierre M.V.R. Società cooperativa» in breve «M.V.R.», con sede in frazione San Sisto Perugia (Perugia), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e l'avv. Carlo Nicolò ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta in data 31 gennaio 2011 con la quale è stato comunicato il decesso del citato commissario liquidatore;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario deceduto;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Lucia Marchetti, nata a Roma il 21 dicembre 1978, ivi domiciliata in via Enrico dal Pozzo è nominata commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione dell'avv. Carlo Nicolò, deceduto.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64 e del decreto ministeriale 4 settembre 2007, n. 469.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 10 febbraio 2011

Il Ministro: ROMANI

11A04151

DECRETO 10 febbraio 2011.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa di consumo «Dipendenti Pettinatura Italiana», in Vigliano Biellese.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto ministeriale 16 settembre 1993 con il quale il rag. Nicola Pastorello è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa di consumo Dipendenti Pettinatura Italiana, con sede in Vigliano Biellese, già stata posta in liquidazione coatta amministrativa con decreto ministeriale 20 novembre 1974;

Vista la nota pervenuta in data 30 aprile 2010 con la quale è stato comunicato il decesso del citato commissario liquidatore;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario deceduto;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Lorenzo Valente nato a Torino il 29 aprile 1970, ivi residente, in via corso Inghilterra n. 41, è nominato commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione del rag. Nicola Pastorello, deceduto.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, e del decreto ministeriale 4 settembre 2007, n. 469.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 10 febbraio 2011

Il Ministro: ROMANI

11A04395

DECRETO 22 febbraio 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Partnership & Multiservice Soc. coop. a r.l.», in Cerignola e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 30 ottobre 2009 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società «Partnership & Multiservice Soc. coop. a r.l.», con sede in Cerignola (Foggia) (codice fiscale 002325250716) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il rag. Matteo Cuttano, nato a Troia (Foggia) il 30 marzo 1962, ivi domiciliato in piazza Tricarico n. 8, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 22 febbraio 2011

Il direttore generale: ESPOSITO

11A04143

DECRETO 22 febbraio 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della società «CO.GI.MA. - Società cooperativa sociale», in Foggia e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 19 ottobre 2010 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società «CO.GI.MA. - Società cooperativa sociale», con sede in Foggia (codice fiscale 02010350714) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il dott. Matteo Mauro Albanese, nato a Foggia il 1° ottobre 1963, domiciliato in Lucera (Foggia), via R. Sorso n. 49, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 22 febbraio 2011

Il direttore generale: ESPOSITO

11A04144

DECRETO 22 febbraio 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Iso Label», in Foligno e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 12 novembre 2010 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Iso Label», con sede in Foligno (Perugia) (codice fiscale 00160360541) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e la dott.ssa Lorena Bucari, nata a Gualdo Tadino (Perugia) il 23 agosto 1973, domiciliata in Foligno (Perugia), via Sabotino n. 1/D ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 22 febbraio 2011

Il direttore generale: ESPOSITO

11A04145

DECRETO 22 febbraio 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della società «C.C.A. Centro cooperativa acquisti - Spoleto/Foligno, Società cooperativa», in liquidazione, in Spoleto e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 20 ottobre 2010 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società «C.C.A. Centro cooperativa acquisti - Spoleto/Foligno, Società cooperativa», in liquidazione, con sede in Spoleto (Perugia) (codice fiscale 00412530545) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile ed il dott. Vittorio Faina, nato a Perugia il 2 gennaio 1950, ivi domiciliato in via Campo del Piano n. 14/c, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 22 febbraio 2011

Il direttore generale: ESPOSITO

11A04146

DECRETO 22 febbraio 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della «Fisiocenter il Pentagono Società cooperativa sociale», in Siena e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 2 agosto 2010 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La coop. «Fisiocenter il Pentagono Società cooperativa sociale», con sede in Siena (codice fiscale 01049380528) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il dott. Giovanni Semboloni, nato a Cavriglia (Arezzo) il 28 marzo 1943, domiciliato in Terranova Bracciolini (Arezzo), via Poggio Orlandi n. 1095, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 22 febbraio 2011

Il direttore generale: ESPOSITO

11A04147

DECRETO 22 febbraio 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Flor In Società cooperativa agricola», in liquidazione, in Polpenazze del Garda e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 18 ottobre 2010 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società «Flor In Società cooperativa agricola», in liquidazione, con sede in Polpenazze del Garda (Brescia) (codice fiscale 03405580170) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile ed il dott. Franco Picchieri, nato a Brescia il 10 luglio 1955, ivi domiciliato in via E. Dabbeni n. 52, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 22 febbraio 2011

Il direttore generale: ESPOSITO

11A04148

DECRETO 7 marzo 2011.

Approvazione del verbale di consegna anticipata delle opere relative alla viabilità secondaria del Comune di Muro Lucano.

IL COMMISSARIO *AD ACTA*
EX ART. 86 LEGGE N. 289/2002

Vista la legge del 19 dicembre 1992, n. 488 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge del 22 ottobre 1992, n. 415, con cui è stata, fra l'altro, disposta la soppressione del Dipartimento per il mezzogiorno e dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del mezzogiorno;

Visto l'art. 12, comma 1, del decreto legislativo n. 96 del 3 aprile 1993, che trasferisce, in particolare, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato le funzioni relative alla ricostruzione dei territori della Campania e della Basilicata colpiti dagli eventi sismici del 1980/81, per la parte relativa alle attività produttive;

Visto il decreto in data 31 maggio 1993 del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ed in particolare l'art. 1, relativo al trasferimento delle funzioni e delle competenze di cui agli articoli 27 e 39 del testo unico approvato con decreto legislativo del 30 marzo 1990, n. 76, svolte dalla Gestione separata terremoto costituita presso la soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del mezzogiorno ai sensi dell'art. 13 della legge del 10 febbraio 1989, n. 48;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 22 giugno 1993, con il quale è stata individuata la Direzione generale della produzione industriale quale ufficio del Ministero competente per l'esercizio delle funzioni trasferite ai sensi del citato art. 12, comma 1, del decreto legislativo n. 96/1993;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 220 del 28 marzo 1997 con il quale è stato approvato il regolamento recante norme sulla riorganizzazione degli uffici di livello dirigenziale generale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed è stata individuata, all'art. 7, la Direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese per le competenze relative alle zone colpite dagli eventi sismici di cui al decreto legislativo n. 96 del 3 aprile 1993;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 che istituisce il Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto ministeriale del 21 luglio 2000 di riorganizzazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del M.I.C.A. che attribuisce all'ufficio B5 della D.G.C.I.I., il completamento degli interventi nelle aree terremotate;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2006, n. 233 che istituisce il Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197 recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico;

Vista la legge n. 289 del 27 dicembre 2002 con la quale, all'art. 86 (Interventi per la ricostruzione nei comuni colpiti da eventi sismici di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219), è stata prevista la nomina di un Commissario *ad Acta*, al fine della definitiva chiusura degli interventi infrastrutturali di cui all'art. 32 della legge n. 219/1981;

Visto il decreto del 21 febbraio 2003 del Ministro dello sviluppo economico (già Ministro delle attività produttive) di nomina del Commissario *ad Acta*, registrato alla Corte dei conti il 14 aprile 2003 - Ufficio di controllo atti Ministero dello sviluppo economico (già Ministero delle attività produttive) e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 120 del 26 maggio 2003;

Visto il comma 2 del citato art. 86 della predetta legge n. 289/2002 con il quale è stata disposta la revoca delle concessioni per la realizzazione di opere di viabilità, finanziate ai sensi della legge n. 219/1981, i cui lavori alla data del 31 dicembre 2001 non abbiano conseguito significativi avanzamenti da almeno tre anni;

Visto altresì, che con il citato comma 2 è stato attribuito al Commissario *ad Acta* il compito di procedere all'affidamento del completamento della realizzazione delle opere suddette;

Visto il decreto n. 93/B5/MAP del 3 ottobre 2003 del Ministero dello sviluppo economico (già Ministero delle attività produttive) con il quale è stata revocata la concessione per la realizzazione della strada di collegamento dell'area industriale di Baragiano Scalo con l'abitato di Muro Lucano - prog. n. 39/60/6062 - assentita all'A.T.I. I.C.L.A. S.p.A. ed altre, oggi ICLA S.p.A. in liquidazione;

Visto che, per le attività commissariali ex art. 32 legge n. 219/1981, è stata aperta, presso la Sezione di Tesoreria provinciale dello Stato di Roma, apposita contabilità speciale n. 3250 intestata a «Commissario *ad Acta* art. 86 legge n. 289/2002», alimentata con girofondi dalla contabilità speciale n. 1728 denominata «Interv. articoli 21 e 32 legge n. 219/1981», giusta nota del Ministero dell'economia e delle finanze n. 143472 del 4 dicembre 2004;

Vista la nota n. 99025 dell'11 agosto 2004 con la quale il Dipartimento R.G.S. - I.G.F. - Ufficio XIII - del Ministero dell'economia e delle finanze autorizza il proseguimento della gestione fuori bilancio di detta contabilità speciale 3250;

Visto il proprio decreto n. 06 dell'11 novembre 2003 relativo all'avvalimento, nei limiti e per gli effetti di cui all'art. 19 della legge n. 109/1994 e s.m. e i., dei Provveditorati alle OO.PP. (oggi Provveditorati interregionali alle OO.PP. e già Servizi integrati infrastrutture e trasporti) di Potenza e di Napoli nell'ambito delle rispettive competenze territoriali, per l'espletamento delle attività e delle procedure connesse alla realizzazione degli interventi di completamento delle opere di viabilità ex art. 32 legge n. 219/1981 di cui alle concessioni già assentite e revocate;

Visto il disciplinare stipulato in data 5 marzo 2004 con il quale il commissario *ad Acta* ha affidato al Provveditorato alle opere pubbliche per la Basilicata (oggi Provveditorato interregionale alle OO.PP. Puglia e Basilicata e già Servizi integrati infrastrutture e trasporti Puglia e Basilicata) la realizzazione degli interventi e l'espletamento di tutte le attività e procedure finalizzate alla realizzazione del completamento delle opere suddette di cui al progetto n. 39/60/COM/6062;

Visto che sono, pertanto, attribuite al Provveditorato interregionale alle OO.PP. Puglia e Basilicata (già Servizi integrati infrastrutture e trasporti Puglia e Basilicata)

le funzioni di stazione appaltante ex art. 19 della legge n. 109/1994 e s.m. e i.;

Visto che sono, pertanto, altresì, di competenza del Provveditorato interregionale alle OO.PP. Puglia e Basilicata (già Servizi integrati infrastrutture e trasporti Puglia e Basilicata) le attività di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva dei lavori in argomento di cui al progetto n. 39/60/COM/6062;

Visto il proprio decreto n. 98 dell'11 aprile 2005 con il quale è stato approvato il progetto esecutivo relativo al completamento della strada di collegamento dell'area industriale di Baragiano Scalo con l'abitato di Muro Lucano - Prog. n. 39/60/COM/6062, redatto dal Provveditorato interregionale alle OO.PP. Puglia e Basilicata (già Servizi integrati infrastrutture e trasporti Puglia e Basilicata);

Visto il proprio decreto n. 460 dell'1° settembre 2008 con il quale sono state approvate le risultanze del Certificato di collaudo, emesso in data 21 maggio 2008 dalla Commissione di collaudo, dei lavori di completamento della strada in argomento;

Visto il proprio decreto n. 470 del 16 ottobre 2008 con il quale è stato approvato, tra l'altro, il progetto esecutivo dei lavori relativi alla «viabilità secondaria - cavalcavia in località Ponte Giacoia» - redatto dal Provveditorato interregionale alle OO.PP. Puglia e Basilicata - Sede coordinata di Potenza, nell'ambito del progetto n. 39/60/COM/6062 - Lavori di completamento della strada di collegamento dell'area industriale di Baragiano Scalo con l'abitato di Muro Lucano;

Visto il proprio decreto n. 565 del 26 agosto 2009 con il quale è stato approvato il contratto dell'8 luglio 2009 Rep. n. 6938 stipulato tra il Provveditorato interregionale alle OO.PP. Puglia e Basilicata - Sede coordinata di Potenza e l'Impresa Silvano s.r.l. - per l'affidamento dei citati «lavori viabilità secondaria - cavalcavia in località Ponte Giacoia»;

Visto il proprio decreto n. 706 del 23 luglio 2010 con il quale è stata approvata la perizia dei lavori in economia per la realizzazione dell'impianto di pubblica illuminazione a servizio della «viabilità secondaria - cavalcavia in località Ponte Giacoia», redatta dal Provveditorato interregionale alle OO.PP. Puglia e Basilicata;

Visto il proprio decreto n. 741 del 22 ottobre 2010 con il quale è stato approvato il Certificato sottoscritto in data 14 ottobre 2010 con il quale il RUP ha certificato la regolare esecuzione dei predetti lavori in economia per la realizzazione dell'impianto di pubblica illuminazione a servizio della «viabilità secondaria - cavalcavia in località Ponte Giacoia»;

Visto il proprio decreto n. 765 del 22 novembre 2010 con il quale è stata approvata la perizia per la realizzazione del collegamento alla viabilità esistente, del drenaggio delle acque meteoriche e della segnaletica stradale della «viabilità secondaria - cavalcavia in località Ponte Giacoia», redatta dal citato Provveditorato a seguito di esigenze connesse con la funzionalità della predetta viabilità secondaria - cavalcavia in località Ponte Giacoia;

Visto che i lavori relativi alla citata viabilità secondaria - cavalcavia in località Ponte Giacoia, consegnati in data 10 settembre 2009, risultano ultimati in data 14 settembre 2010 e collaudati staticamente in data 10 dicembre 2010 ed è imminente il collaudo tecnico amministrativo;

Vista la nota n. 8347 del 6 agosto 2009 con la quale il comune di Muro Lucano ha comunicato la propria disponibilità a prendere in consegna i tratti di competenza come strade comunali;

Visto il proprio decreto n. 802 del 28 dicembre 2010 con il quale è stata autorizzata la consegna al comune di Muro Lucano delle opere relative alla viabilità secondaria – cavalcavia in località Ponte Giacoia ed è stato, altresì, delegato alle operazioni di consegna di cui sopra funzionario della struttura commissariale, in rappresentanza del Commissario *ad acta* ex art. 86 legge n. 289/2002;

Visto il verbale sottoscritto in data 28 gennaio 2011 con il quale l'ufficio commissariale ha consegnato in via anticipata le opere relative alla viabilità secondaria - cavalcavia in località Ponte Giacoia - al comune di Muro Lucano;

Decreta:

Art. 1.

È approvato il verbale sottoscritto in data 28 gennaio 2011 di consegna anticipata al comune di Muro Lucano delle opere relative alla viabilità secondaria – cavalcavia in località Ponte Giacoia – realizzate nell'ambito dei lavori di completamento della strada di collegamento dell'area industriale di Baragiano Scalo con l'abitato di Muro Lucano – Progetto n. 39/60/COM/6062.

Art. 2.

L'intestazione dei suoli, effettuata dal Concessionario revocato, secondo direttive, nei confronti delle amministrazioni statali succedutesi e designate all'attuazione degli interventi ex articoli 21 e 32 legge n. 219/1981, sarà volturata, a proprio nome e a sua cura e spese, dal comune di Muro Lucano ad acquisizione del decreto definitivo di esproprio.

Art. 3.

La consegna anticipata di cui al precedente art. 1 diverrà automaticamente definitiva con l'approvazione del collaudo finale dei lavori.

Art. 4.

Il presente provvedimento viene notificato a mezzo raccomandata a/r al comune di Muro Lucano ed al Provveditorato interregionale alle OO.PP. Puglia e Basilicata – Sede coordinata di Potenza.

Art. 5.

Il presente decreto viene trasmesso al Ministero della giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 marzo 2011

Il commissario ad Acta*:* D'AMBROSIO

11A04267

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

BANCA D'ITALIA

PROVVEDIMENTO 10 marzo 2011.

Disposizioni attuative in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari e degli altri soggetti che svolgono attività finanziaria a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, ai sensi dell'art. 7 comma 2 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

LA BANCA D'ITALIA

Vista la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo;

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2005, e in particolare gli articoli 21 e 22;

Vista la direttiva 2006/70/CE della Commissione del 1° agosto 2006, recante misure di esecuzione della direttiva 2005/60/CE;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante l'attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione;

Visti il decreto legislativo 25 settembre 2009, n. 151, il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, la legge 30 luglio 2010, n. 122 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, e il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, recanti disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231;

Visto, in particolare, l'art. 7, comma 2, del citato decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231;

D'intesa con la Consob e l'Isvap;

Adotta

l'accluso: Provvedimento recante disposizioni attuative in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari e degli altri soggetti che svolgono attività finanziaria a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, ai sensi dell'art. 7 comma 2 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

Roma, 10 marzo 2011

Il direttore generale: SACCOMANNI

ALLEGATO

PREMESSA

Il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo rappresentano fenomeni criminali che, anche in virtù della loro possibile dimensione transnazionale, costituiscono una grave minaccia per l'economia legale e possono determinare effetti destabilizzanti soprattutto per il sistema bancario e finanziario.

Per conseguire la piena efficacia della regolamentazione antiriciclaggio, si è reso necessario un significativo processo di armonizzazione internazionale della disciplina di prevenzione, tendente a evitare che, in un mercato sempre più aperto e concorrenziale, chi movimenta fondi di provenienza illecita possa approfittare delle lacune nelle reti di protezione predisposte dai vari Paesi. Permangono, peraltro, aree geografiche e territori la cui regolamentazione non è ancora in linea con le *best practice* internazionali e nei cui confronti vanno applicati controlli antiriciclaggio più severi, calibrati sul più elevato rischio[1].

In materia un'essenziale azione di sensibilizzazione e di *standard setting* è svolta dal GAFI (*Financial Action Task Force*) costituito dal vertice del G7 nel 1989 e composto dai rappresentanti dei mercati finanziari più importanti. Il GAFI ha predisposto un set di regole riconosciute a livello internazionale (le 40+9 Raccomandazioni[2]) contenenti un insieme organico di misure per la prevenzione e il contrasto del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo volte ad orientare gli Stati nell'adozione dei conseguenti provvedimenti, tra l'altro, nel settore della prevenzione del riciclaggio nel sistema finanziario e della cooperazione internazionale.

In ambito comunitario, la Direttiva 2005/60/CE (c.d. Terza Direttiva[3]) ha allineato la disciplina europea agli standard contenuti nelle Raccomandazioni del GAFI del 2003. La Direttiva è stata recepita nell'ordinamento italiano con i decreti legislativi 22 giugno 2007, n. 109 e 21 novembre 2007, n. 231.

Il decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, contiene misure per prevenire e reprimere il finanziamento del terrorismo; il provvedimento ha esplicitato l'obbligo di segnalare anche le operazioni sospette di finanziamento del terrorismo, già implicitamente ricavabile dall'articolo 1 del decreto legge 369/2001, convertito nella legge 431/2001, e ha conferito maggiore sistematicità agli obblighi che gli intermediari sono tenuti ad assolvere in caso di contatto con soggetti sospettati di coinvolgimento in attività terroristiche.

Il decreto legislativo n. 231, ha riordinato l'intera normativa di prevenzione del riciclaggio di denaro, rivisitando il ruolo della Banca d'Italia sotto molteplici profili:

- attraverso la costituzione, nel suo ambito, dell'Unità di Informazione Finanziaria, dotata di requisiti di autonomia e indipendenza e deputata all'analisi dei flussi finanziari e, più in particolare, delle segnalazioni di operazioni sospette trasmesse da tutti i destinatari della disciplina antiriciclaggio;

---

[1] Con Decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze del 18.8.2008, l'Italia ha pubblicato l'elenco degli Stati extracomunitari che impongono obblighi equivalenti a quelli previsti dalla Direttiva 2005/60 (cd. White List). Con l'emanazione di tale decreto il nostro Paese ha dato attuazione all'accordo raggiunto tra gli Stati membri a margine della riunione del 18 aprile 2008 del Comitato per la prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo previsto dall'art. 41 della Direttiva.

[2] In tema di prevenzione e contrasto del riciclaggio il GAFI ha emanato le 40 Raccomandazioni nel 1990, aggiornandole nel 1996 e nel 2003. A seguito dell'estensione del proprio mandato al finanziamento del terrorismo internazionale, il Gruppo ha emanato 9 Raccomandazioni Speciali in materia. Di recente il GAFI ha elaborato linee guida volte ad assistere gli Stati membri nell'attuazione delle Risoluzioni adottate dalle Nazioni Unite per contrastare i flussi finanziari che sostengono lo sviluppo della proliferazione delle armi di distruzione di massa.

[3] Tale direttiva abroga e sostituisce le prime due direttive in materia (n. 91/308/CEE e n. 2001/97/CE).

- attraverso l'attribuzione alla Vigilanza Bancaria e Finanziaria di facoltà regolamentari e di poteri di controllo e sanzionatori nei confronti dei soggetti vigilati. In particolare, nel mutato quadro legislativo, la Vigilanza è chiamata a emanare disposizioni in tema di adeguata verifica della clientela, di registrazione dei relativi dati e di organizzazione, procedure e controlli interni finalizzati all'assolvimento degli obblighi antiriciclaggio.

La nuova disciplina attribuisce particolare rilevanza alla collaborazione tra le autorità, anche attraverso l'attribuzione al Comitato di sicurezza finanziaria (CSF) - composto da tutte le autorità coinvolte a livello nazionale nella prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo - di un ruolo di analisi e coordinamento. Hanno trovato in tal modo accoglimento le indicazioni del Fondo Monetario Internazionale (FMI) che, nel 2005, in sede di valutazione del sistema italiano, ha sottolineato la necessità di un sistema di controlli basato sulla chiara attribuzione di compiti e responsabilità e su meccanismi efficaci di collaborazione e coordinamento tra Autorità.

L'obiettivo generale delle nuove disposizioni è la protezione dell'integrità del sistema bancario e finanziario e, indirettamente, la protezione della stabilità dello stesso. Secondo l'approccio tradizionale le norme sono dirette a preservare il sistema dal rischio di essere, anche inconsapevolmente, strumentalizzato per il compimento di attività illecite, chiamando i destinatari a condotte di cd. collaborazione attiva vale a dire a segnalare le operazioni che destano sospetto circa la provenienza illecita dei fondi trasferiti. Rispetto al passato l'impostazione della regolamentazione realizza un'anticipazione della soglia di tutela: le regole imposte alle imprese a presidio della piena e "adeguata" conoscenza del cliente vengono dettagliate e rafforzate, sino a prevedere che, nelle ipotesi in cui non si verifichi una completa *disclosure* tra le parti, il rapporto non debba essere instaurato o debba essere interrotto.

L'azione di prevenzione e contrasto del riciclaggio si esplica attraverso l'introduzione di presidi volti a garantire la piena conoscenza del cliente, la tracciabilità delle transazioni finanziarie e l'individuazione delle operazioni sospette.

In particolare, la normativa poggia su un sistema di obblighi, rivolti ad un'ampia platea di destinatari (intermediari finanziari, imprese non finanziarie e professionisti), ispirati ai seguenti tre istituti fondamentali:

1) adeguata verifica della clientela con la quale si instaurano rapporti o si effettuano operazioni (*customer due diligence*);

2) registrazione dei rapporti e delle operazioni e conservazione dei relativi documenti di supporto;

3) segnalazione delle operazioni sospette.

L'adeguata verifica della clientela impone ai destinatari della disciplina di commisurare il rigore degli obblighi di identificazione dei clienti al rischio di riciclaggio desumibile dalla natura della controparte, dal tipo di servizio richiesto, dall'area geografica di riferimento (c.d. approccio basato sul rischio). L'elemento rischio deve quindi essere preso in considerazione non solo per l'individuazione e la segnalazione di operazioni sospette, ma anche per l'applicazione di misure differenziate, semplificate o rafforzate, di adeguata verifica della clientela in relazione rispettivamente a ipotesi di rischio minore o maggiore. Si tratta di un più esteso dovere di *customer due diligence*, da espletarsi per mezzo di informazioni su cliente, titolare effettivo del rapporto, natura e scopo della relazione d'affari, comportante un monitoraggio continuo sull'andamento del rapporto.

La possibilità di valutare il livello di rischio, nel rendere più flessibili le condotte e le soluzioni organizzative di volta in volta richieste, comporta maggiore autonomia e responsabilità per i destinatari, chiamati a dotarsi di procedure, strumenti e controlli appropriati, la cui validità ed efficacia sono soggette a verifica da parte delle Autorità di vigilanza.

Gli obblighi di registrazione e le modalità di conservazione dei dati acquisiti in sede di adeguata verifica sono finalizzati, per esplicita indicazione legislativa, a consentire la ricerca e l'utilizzo di tali dati in caso di indagini su casi di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e per le attività di analisi della UIF o delle altre Autorità. La registrazione dei dati va effettuata con tempestività e, comunque, non oltre trenta giorni dal compimento dell'operazione o dall'apertura, variazione o chiusura del rapporto continuativo o della prestazione professionale. In applicazione del principio di adattamento degli oneri alla concreta operatività dei destinatari e alle loro dimensioni, l'istituzione di un archivio unico informatico (AUI) per la registrazione dei dati della clientela non è prevista per tutti i destinatari[4]. Viene contemplata la possibilità di dettare modalità semplificate di registrazione.

L'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette continua a costituire il fulcro della legislazione antiriciclaggio. Ai sensi dell'art. 41 del decreto, i soggetti destinatari della disciplina sono tenuti ad inoltrare una segnalazione alla UIF "quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo".

La definizione di riciclaggio adottata – a fini di prevenzione - dal decreto 231/2007 recepisce quella contenuta nell'articolo 1, comma 2, della direttiva 2005/60/CE ed è più ampia rispetto alla fattispecie delineata dal codice penale negli articoli 648 bis e 648 ter. Per il sistema penale, infatti, il reato di riciclaggio non si applica a chi ha commesso il reato presupposto: l'uso e l'occultamento dei proventi criminosi da parte delle persone che hanno commesso il reato che ha generato tali proventi (cd. "autoriciclaggio") sono infatti considerati come *post factum* non punibile. Il concetto di autoriciclaggio è, invece, compreso nella definizione contenuta nell'articolo 2 del decreto 231/2007, ancorché ai soli fini dell'individuazione dell'ambito applicativo degli obblighi e delle misure preventive individuate dal decreto stesso.

Lo sviluppo dei mercati finanziari, le innovazioni tecnologiche e finanziarie e la globalizzazione hanno ampliato il campo d'azione e gli strumenti a disposizione dei soggetti che intendono realizzare fatti di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Conseguentemente, gli intermediari devono fronteggiare crescenti rischi legali e reputazionali derivanti dal possibile coinvolgimento in operazioni illecite[5].

Ai fini di un corretto adempimento dei suddetti obblighi e di un efficace governo dei rischi è indispensabile la predisposizione di adeguati presidi organizzativi, la cui articolazione va modulata alla luce delle specificità dell'attività svolta dai destinatari della disciplina e delle relative dimensioni organizzative e caratteristiche operative.

Nel caso dei gruppi, ai quali la presente normativa riserva specifiche disposizioni, si ravvisano esigenze di coordinamento ma anche di conoscenza integrata della clientela.

---

[4] Cfr, in proposito, il "Provvedimento recante disposizioni attuative per la tenuta dell'Archivio Unico Informatico", adottato dalla Banca d'Italia il 31.12.2009.

[5] L'art. 63 del decreto 231 ha inserito il riciclaggio nel novero dei reati per i quali è prevista la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Il presente provvedimento contiene regole su organizzazione, procedure, articolazioni e competenze delle funzioni aziendali di controllo, che tengono conto delle specificità della materia dell'antiriciclaggio.

Esso è adottato, d'intesa con Consob e Isvap, ai sensi dell'art. 7, comma 2, del d. lgs. 231/07.

Fonti normative

La materia è regolata:

- dalla direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo;
- dalla direttiva 2006/70/CE della Commissione del 1° agosto 2006, recante misure di esecuzione della direttiva 2005/60/CE;
- dal decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 recante misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE;
- dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (recante l'attuazione della direttiva 2005/60/CE nonché della direttiva 2006/70/CE) e in particolare dall'art. 7 comma 2 del citato decreto secondo cui le Autorità di vigilanza, d'intesa tra di loro, emanano disposizioni circa le modalità di adempimento degli obblighi concernenti l'organizzazione, le procedure e i controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari e degli altri soggetti che svolgono attività finanziaria di cui all'articolo 11 e di quelli previsti dall'articolo 13, comma 1, lettera *a)*, del medesimo decreto a fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Destinatari delle disposizioni

Le presenti disposizioni sono rivolte ai seguenti soggetti :

a) banche;

b) istituti di moneta elettronica;

c) istituti di pagamento;

d) società di intermediazione mobiliare (SIM);

e) società di gestione del risparmio (SGR);

f) società di investimento a capitale variabile (SICAV);

g) succursali insediate in Italia dei soggetti indicati alle lettere precedenti aventi sede legale in uno Stato estero[6];

h) intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 106 del TUB;

i) le società fiduciarie di cui all'art. 199 del TUF;

j) Poste italiane S.p.A.;

k) Cassa depositi e prestiti S.p.A

l) agenti di cambio;

6 Le disposizioni di cui al Capitolo 1 trovano applicazione con riferimento agli esponenti delle succursali di cui alla lettera g) .

m) soggetti disciplinati dagli articoli 111 e 112 del TUB;

n) mediatori creditizi iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 128-sexies del TUB;

o) agenti in attività finanziaria iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 128-quater, comma 2, del TUB e gli agenti indicati nell'articolo 128- quater, comma 7, del medesimo TUB.

I destinatari sono stati indicati sulla base delle modifiche apportate al d. lgs. 231/07 dall'art. 27 del d. lgs. 13 agosto 2010, n. 141. In relazione al regime transitorio della riforma, le presenti disposizioni si applicano ai soggetti iscritti negli elenchi di cui all'art. 10, commi 1 e 2, e all'art. 26, comma 1, del d. lgs. 141/10, fino all'iscrizione nell'albo o negli elenchi previsti dai titoli III e IV del medesimo decreto 141/10 (cfr art. 27 comma 1 bis del d. lgs. 141).

L'articolo 56 del decreto legislativo n. 231/2007 attribuisce alla Banca d'Italia il potere di irrogare sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti dei destinatari del provvedimento nei casi di mancato rispetto delle disposizioni disciplinanti l'organizzazione amministrativa e le procedure di controllo interno. Si applica, in quanto compatibile, il procedimento disciplinato dall'articolo 145 TUB.

Responsabile del procedimento amministrativo sanzionatorio è il Capo del Servizio Rapporti Esterni e Affari Generali.

* * *

PRINCIPIO DI PROPORZIONALITA'

Le presenti disposizioni si applicano ad una gamma estesa di soggetti; per alcuni di essi gli assetti governo, organizzazione e controllo sono regolati da normative di settore, che richiedono l'adozione di strutture articolate; per altri tali assetti sono rimessi esclusivamente alle scelte dei soggetti stessi, nel quadro delle norme generali dell'ordinamento.

Le disposizioni sono state predisposte tenendo conto degli assetti strutturali che presentano maggiore complessità, per effetto dell'adeguamento alle prescrizioni della normativa di settore o delle scelte compiute dai soggetti. Esse non vanno interpretate nel senso di imporre l'adozione di strutture più complesse di quelle in essere, mirando piuttosto ad assicurare la presenza di idonei presidi di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo.

Pertanto, i soggetti destinatari applicano le presenti disposizioni secondo il principio di proporzionalità, in coerenza con la forma giuridica, le dimensioni, l'articolazione organizzativa, le caratteristiche e la complessità dell'attività svolta.

I compiti e le funzioni previste vanno svolte efficacemente per il perseguimento delle finalità cui sono preordinate, pur nella diversità delle configurazioni strutturali dell'azienda e della concreta individuazione dei compiti affidati agli organi e agli organismi che compongono la *governance*, l'organizzazione e i controlli[7].

Requisiti minimali vanno comunque osservati:

- deve essere prevista la funzione antiriciclaggio e nominato il relativo responsabile; è ammessa l'esternalizzazione e l'attribuzione della responsabilità della funzione ad un amministratore, che, salvo il caso dell'amministratore unico, deve essere privo di deleghe operative;
- ove l'unità di revisione interna non sia istituita, i relativi compiti possono essere assegnati ad un amministratore, che, salvo il caso dell'amministratore unico, deve essere privo di deleghe operative;
- deve essere formalizzata l'attribuzione della responsabilità per la segnalazione delle operazioni sospette.

[7] I presidi organizzativi previsti dalle presenti disposizioni non trovano applicazione nei confronti dei soggetti che esercitano la propria attività in forma individuale, ferma restando la necessità che gli stessi rispettino gli obblighi in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e di finanziamento al terrorismo

GLI ASSETTI ORGANIZZATIVI A SALVAGUARDIA DEI RISCHI DI RICICLAGGIO E FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO

La presente disciplina si inserisce nel solco della crescente attenzione alle tematiche organizzative e di controllo interno che caratterizza la regolamentazione di vigilanza, nel presupposto che efficaci assetti organizzativi e di governo costituiscono condizione essenziale per prevenire e mitigare i fattori di rischio aziendali.

In linea con le disposizioni volte a rafforzare la gestione del rischio di non conformità (*compliance*)[8], la presente normativa mira a introdurre presidi specifici per il controllo del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, richiedendo agli intermediari risorse, procedure, funzioni organizzative chiaramente individuate e adeguatamente specializzate.

Più in dettaglio, sono necessarie:
- la responsabilizzazione del personale dipendente e dei collaboratori esterni;
- la chiara definizione, ai diversi livelli, di ruoli, compiti e responsabilità nonché la predisposizione di procedure intese a garantire l'osservanza degli obblighi di adeguata verifica della clientela e di segnalazione delle operazioni sospette e, inoltre, la conservazione della documentazione e delle evidenze dei rapporti e delle operazioni;
- l'istituzione di un'apposita funzione incaricata di sovrintendere all'impegno di prevenzione e gestione dei rischi in discorso;
- un'architettura delle funzioni di controllo che sia coordinata nelle sue componenti, anche attraverso idonei flussi informativi, e che sia al contempo coerente con l'articolazione della struttura, la complessità, la dimensione aziendale, la tipologia dei servizi e prodotti offerti nonché con l'entità del rischio associabile alle caratteristiche della clientela;
- un'attività di controllo che abbia come oggetto il rispetto da parte del personale e dei collaboratori delle procedure interne e di tutti gli obblighi normativi, con particolare riguardo alla "collaborazione attiva" e alla continuativa analisi dell'operatività della clientela.

Il contenimento del rischio di riciclaggio assume rilievo anche sotto il profilo del rispetto della regolamentazione prudenziale[9] che impone agli intermediari di fronteggiare, con un idoneo assetto organizzativo e un'adeguata dotazione patrimoniale, tutti i rischi cui sono esposti. Nella classificazione dei rischi, quello di riciclaggio viene ricondotto prevalentemente tra quelli di natura legale e reputazionale, ancorché non possano escludersi perdite su crediti o su strumenti finanziari dovute al finanziamento inconsapevole di attività criminose. Il rischio legale è ricompreso nell'ambito dei rischi operativi e come tale concorre alla determinazione del requisito patrimoniale previsto dal cd. "primo pilastro"; il rischio reputazionale viene trattato nell'ambito del cd. "secondo pilastro" e contribuisce, quindi, alla stima del grado di adeguatezza del capitale complessivo dell'intermediario.

Il segno più evidente della convergenza tra la regolamentazione antiriciclaggio e le altre disposizioni di vigilanza è rappresentato dall'adozione, anche nella materia in esame, di un approccio basato sul rischio.

L'adeguatezza dei presidi adottati da ciascun soggetto in materia antiriciclaggio rientra tra le verifiche che la Banca d'Italia è chiamata a svolgere sulle aziende vigilate nell'ambito

---

[8] Cfr. disposizioni di vigilanza della Banca d'Italia del 10 luglio 2007 e regolamento congiunto Banca d'Italia-Consob del 29 ottobre 2007 adottato ai sensi dell'art. 6, comma 2, bis del Testo unico della finanza.

[9] Cfr Circolare Banca d'Italia n. 263 del 27 dicembre 2006, "Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche".

del "processo di revisione e valutazione prudenziale" (cd. SREP). Il confronto con gli intermediari si incentra sulla funzionalità dei meccanismi gestionali e organizzativi volti ad assicurare che essi acquisiscano massima consapevolezza dei possibili risvolti di non conformità connessi con l'operatività aziendale. Il sistema dei controlli interni deve essere in grado di intercettare prontamente carenze procedurali e dei comportamenti, suscettibili di produrre violazioni dei vincoli regolamentari.

CAPITOLO PRIMO

RUOLO DEGLI ORGANI AZIENDALI E DELL'ORGANISMO DI CONTROLLO

Ai fini della mitigazione del rischio di coinvolgimento in fatti di riciclaggio assumono rilievo prioritario il coinvolgimento degli organi societari e il corretto adempimento degli obblighi che su questi ricadono. In particolare gli organi aziendali, ciascuno secondo le proprie competenze e responsabilità, sono tenuti a: definire politiche aziendali coerenti con i principi e le regole antiriciclaggio; adottare linee di *policy* idonee a preservare l'integrità aziendale; porre in atto misure organizzative e operative atte a evitare il rischio di coinvolgimento in episodi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo; svolgere controlli sul rispetto della normativa e sull'adeguato presidio dei rischi. L'articolazione dei compiti e delle responsabilità degli organi aziendali deve essere chiaramente definita.

La presente disciplina, nel definire gli assetti organizzativi necessari a prevenire e mitigare i rischi di coinvolgimento in fatti di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, non fa riferimento a organi aziendali nominativamente individuati, ma richiama le funzioni di "supervisione strategica", "gestione" e "controllo" in concreto assegnate agli organi aziendali o a loro componenti in coerenza con la normativa civilistica e di vigilanza[10].

SEZIONE I

ORGANO CON FUNZIONE DI SUPERVISIONE STRATEGICA

L'organo con funzione di supervisione strategica:

- individua e riesamina periodicamente gli orientamenti strategici e le politiche di governo dei rischi connessi con il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo; in aderenza all'approccio basato sul rischio, tali politiche devono risultare adeguate all'entità e alla tipologia dei rischi cui è concretamente esposta l'attività dell'impresa;

- assicura nel continuo che i compiti e le responsabilità in materia di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo siano allocate in modo chiaro e appropriato, garantendo che le funzioni operative e quelle di controllo siano distinte e che le funzioni medesime siano fornite di risorse qualitativamente e quantitativamente adeguate;

- assicura che venga approntato un sistema di flussi informativi verso gli organi sociali e al loro interno adeguato, completo e tempestivo; deve comunque essere assicurata la tutela

[10] Per le predette definizioni si fa riferimento alle "Disposizioni di vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle banche", emanate dalla Banca d'Italia il 4 marzo 2008.

della riservatezza dei soggetti che hanno partecipato alla procedura di segnalazione di operazione sospetta;

- delinea un sistema di controlli interni organico e coordinato, funzionale alla pronta rilevazione e alla gestione del rischio di riciclaggio e ne assicura l'efficacia nel tempo;

- con cadenza almeno annuale, esamina le relazioni relative all'attività svolta dal responsabile antiriciclaggio e ai controlli eseguiti dalle funzioni competenti;

- assicura che le carenze e anomalie riscontrate in esito ai controlli di vario livello siano portate tempestivamente a sua conoscenza.

SEZIONE II

ORGANO CON FUNZIONE DI GESTIONE

L'organo cui è assegnata la funzione di gestione cura la realizzazione e aggiorna le procedure interne e le responsabilità delle strutture e delle funzioni aziendali al fine di evitare il coinvolgimento inconsapevole in fatti di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Nella predisposizione delle procedure operative tiene conto delle indicazioni e delle linee guida espresse dalle autorità competenti e dai diversi organismi internazionali nonché dei mutamenti del quadro normativo.

In tale ambito, l'organo assicura che le procedure operative e i sistemi informativi consentano la corretta identificazione anagrafica del cliente, l'acquisizione e il costante aggiornamento di tutte le informazioni funzionali all'esame del suo profilo economico-finanziario e all'individuazione delle motivazioni economiche sottostanti ai rapporti instaurati e alle operazioni effettuate. Appronta le procedure per l'assolvimento degli obblighi di conservazione dei documenti e di registrazione delle informazioni nell'archivio unico informatico.

In materia di segnalazione di operazioni sospette, l'organo definisce una procedura in grado di garantire certezza di riferimento, omogeneità nei comportamenti, applicazione generalizzata all'intera struttura; adotta inoltre misure volte ad assicurare la massima riservatezza sull'identità delle persone che hanno partecipato alla procedura di segnalazione di operazione sospetta nonché strumenti, anche informatici, per la rilevazione delle operazioni anomale.

L'organo definisce le iniziative e le procedure per assicurare il tempestivo assolvimento degli obblighi di comunicazione alle Autorità previsti dalla normativa in materia di riciclaggio e finanziamento al terrorismo.

L'organo provvede altresì:

- a definire i flussi informativi finalizzati ad assicurare la conoscenza dei fattori di rischio a tutte le strutture aziendali coinvolte e agli organi incaricati di funzioni di controllo ai sensi dell'art. 52 del decreto;

- ad approvare i programmi di addestramento e formazione del personale dipendente e dei collaboratori sugli obblighi derivanti dalla disciplina in materia di antiriciclaggio e di

finanziamento al terrorismo internazionale; l'attività di qualificazione deve rivestire carattere di continuità e di sistematicità e tenere conto dell'evoluzione della normativa e delle procedure predisposte dall'impresa;

- ad adottare strumenti idonei a consentire la costante verifica dell'attività svolta dai dipendenti e dai collaboratori al fine di rilevare eventuali anomalie che emergano, segnatamente, nei comportamenti, nella qualità delle comunicazioni indirizzate ai referenti e alle strutture aziendali nonché nei rapporti che gli stessi dipendenti o collaboratori intrattengono con la clientela;

- nei casi di operatività effettuata attraverso canali telefonici o telematici, ad assicurare l'adozione di specifiche procedure informatiche per il rispetto della normativa antiriciclaggio, con particolare riferimento all'individuazione automatica di operazioni anomale.

SEZIONE III

ORGANO CON FUNZIONI DI CONTROLLO

L'organo cui è assegnata la funzione di controllo vigila sull'osservanza della normativa e sulla completezza, funzionalità e adeguatezza dei controlli antiriciclaggio. Nell'esercizio delle proprie attribuzioni, tale organo si avvale delle strutture interne per lo svolgimento delle verifiche e degli accertamenti necessari e utilizza flussi informativi provenienti dagli altri organi aziendali, dal responsabile antiriciclaggio e, ove presenti, dalle altre funzioni di controllo interno.

In tale ambito, l'organo di controllo:

- valuta con particolare attenzione l'idoneità delle procedure in essere per l'adeguata verifica della clientela, la registrazione e la conservazione delle informazioni e per la segnalazione delle operazioni sospette;

- stimola l'azione di approfondimento dei motivi delle carenze, anomalie e irregolarità riscontrate e promuove l'adozione delle opportune misure correttive.

L'organo di controllo viene sentito in merito alle decisioni concernenti la nomina del responsabile della funzione antiriciclaggio e alla definizione degli elementi dell'architettura complessiva del sistema di gestione e controllo del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

Per quanto concerne i rapporti con le Autorità di vigilanza, l'art. 52 (commi 1 e 2 lett. a) del d. lgs 231 del 2007 prevede che l'organo di controllo informi senza indugio dette Autorità di tutti i fatti o gli atti di cui venga a conoscenza che possano costituire una violazione delle disposizioni attuative del decreto medesimo. Inoltre, ai sensi dell'art. 52 comma 2 lett. d), tale organo, entro trenta giorni, comunica alle Autorità di Vigilanza di settore le infrazioni alle disposizioni contenute nell'art. 36 di cui ha notizia. Nei casi citati, l'informativa può essere effettuata congiuntamente con altri organi o funzioni aziendali.

SEZIONE IV

L'ORGANISMO DI VIGILANZA DI CUI AL D. LGS. 231/2001

L'articolo 25-octies del d.lgs. n. 231/2001 configura la responsabilità dell'impresa anche per gli illeciti amministrativi dipendenti dai reati di riciclaggio, di finanziamento del terrorismo, di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita di cui agli articoli 648 bis e 648 ter del Codice penale, commessi dai soggetti indicati dall'articolo 5 del decreto medesimo nell'interesse o a vantaggio dell'impresa medesima.

Al fine di attenuare tale rischio legale, le imprese possono dotarsi di modelli organizzativi idonei a prevenire la commissione di reati della specie.

Per garantire l'efficienza e il buon funzionamento dei modelli, un ruolo cruciale è attribuito all'organismo di vigilanza. Questi, infatti, contribuisce in via preventiva alla definizione del modello, monitora nel continuo il rispetto delle procedure ivi previste e, nel caso in cui un reato sia comunque commesso, ne analizza le cause per individuare le misure correttive più idonee.

In base all'articolo 52 del d. lgs. n. 231/2007 l'organismo in parola, al pari dell'organo di controllo, è tenuto a vigilare sull'osservanza delle norme contenute nello stesso decreto e ad effettuare le prescritte segnalazioni, nell'ambito delle proprie attribuzioni e competenze. Le segnalazioni possono essere effettuate congiuntamente con altri organi o funzioni aziendali.

L'organismo riceve flussi informativi dalle funzioni aziendali e può accedere senza limitazioni a tutte le informazioni rilevanti ai fini dell'assolvimento dei propri compiti.

CAPITOLO SECONDO

L'ASSETTO DEI PRESIDI ANTIRICICLAGGIO

Premessa

I destinatari delle presenti disposizioni si dotano di un assetto organizzativo, di procedure operative e di sistemi informativi che - tenuto conto della natura, della dimensione e della complessità dell'attività svolta nonché della tipologia e della gamma dei servizi prestati - siano comunque in grado di garantire l'osservanza delle norme di legge e regolamentari previste in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

E' importante, a tal fine, un ampio coinvolgimento di tutte le strutture operative e delle funzioni aziendali; particolare attenzione va riservata alle operazioni di acquisizione e conservazione dei dati e delle informazioni, nonché alla tempestiva elaborazione e disponibilità degli stessi. Deve essere altresì chiaramente definita l'articolazione dei compiti e delle responsabilità delle funzioni aziendali di controllo.

Fondamentale è il ruolo dei controlli di linea che devono avvalersi di adeguati presidi e sistemi informativi. Rilievo cruciale assume la figura del responsabile antiriciclaggio aziendale, al quale competono funzioni complesse, da esercitarsi trasversalmente su tutta l'operatività svolta dall'impresa, qualificabili sia in termini di verifica della funzionalità di procedure, strutture e sistemi, sia di supporto e consulenza sulle scelte gestionali

SEZIONE I

LA FUNZIONE ANTIRICICLAGGIO.

1. **Inquadramento organizzativo**

L'impresa si dota di una funzione specificatamente deputata a prevenire e contrastare la realizzazione di operazioni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

I destinatari organizzano la funzione in coerenza con il principio di proporzionalità; è comunque necessario che la funzione sia indipendente e dotata di risorse qualitativamente e quantitativamente adeguate ai compiti da svolgere, eventualmente attivabili anche in autonomia.

La funzione – che riferisce direttamente agli organi di vertice - ha accesso a tutte le attività dell'impresa nonché a qualsiasi informazione rilevante per lo svolgimento dei propri compiti.

I diversi compiti in cui si articola l'attività della funzione possono essere affidati a strutture organizzative diverse, già presenti nell'ambito dell'impresa, purché la gestione complessiva del rischio in questione sia ricondotta ad unità mediante la nomina di un responsabile con compiti di coordinamento e di supervisione. La funzione in argomento può anche essere attribuita alle strutture che svolgono le funzioni di controllo di conformità o di *risk management*. Le medesime attribuzioni non possono essere assegnate alla funzione di revisione interna.

Indipendentemente dalla soluzione organizzativa prescelta, il personale che attende compiti riconducibili alla funzione antiriciclaggio deve essere adeguato per numero, competenze tecnico–professionali e aggiornamento, anche attraverso l'inserimento in programmi di formazione nel continuo.

2. Compiti

La funzione verifica nel continuo che le procedure aziendali siano coerenti con l'obiettivo di prevenire e contrastare la violazione di norme di eteroregolamentazione (leggi e norme regolamentari) e di autoregolamentazione in materia di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

A tal fine, la funzione provvede a:

- identificare le norme applicabili e valutare il loro impatto sui processi e le procedure interne;

- collaborare all'individuazione del sistema dei controlli interni e delle procedure finalizzato alla prevenzione e al contrasto dei rischi in discorso;

- verificare l'idoneità del sistema dei controlli interni e delle procedure adottato e proporre le modifiche organizzative e procedurali necessarie o opportune al fine di assicurare un adeguato presidio dei rischi;

- prestare consulenza e assistenza agli organi aziendali e all'alta direzione; in caso di offerta di prodotti e servizi nuovi, la funzione effettua in via preventiva le valutazioni di competenza;

- verificare l'affidabilità del sistema informativo di alimentazione dell'archivio unico informatico aziendale;

- trasmettere mensilmente alla UIF i dati aggregati concernenti le registrazioni nell'Archivio Unico Informatico;

- curare, in raccordo con le altre funzioni aziendali competenti in materia di formazione, la predisposizione di un adeguato piano di formazione, finalizzato a conseguire un aggiornamento su base continuativa del personale dipendente e dei collaboratori;

- predisporre flussi informativi diretti agli organi aziendali e all'alta direzione.

La funzione può essere chiamata a svolgere le attività di rafforzata verifica della clientela nei casi in cui - per circostanze oggettive, ambientali e/o soggettive - appaia particolarmente elevato il rischio di riciclaggio. Laddove tale compito venga attribuito alle strutture operative, il responsabile antiriciclaggio verifica l'adeguatezza del processo di rafforzata verifica condotto dalle strutture di linea, sottoponendo ad attento controllo tale processo e i relativi esiti.

La funzione predispone, per l'organo con funzione di gestione che lo sottopone all'approvazione dell'organo con funzione di supervisione strategica, un documento che definisce responsabilità, compiti e modalità operative nella gestione del rischio di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo. Il documento - costantemente aggiornato - deve essere disponibile e facilmente accessibile a tutto il personale dipendente e ai collaboratori.

La funzione pone particolare attenzione all'adeguatezza dei sistemi e delle procedure interne in materia di obblighi di adeguata verifica della clientela e di registrazione nonché dei sistemi di rilevazione, valutazione e segnalazione delle operazioni sospette, all'efficace rilevazione delle altre situazioni oggetto di obbligo di comunicazione nonché all'appropriata conservazione della documentazione e delle evidenze richieste dalla normativa.

Nella valutazione dell'adeguatezza di tali procedure, la funzione può effettuare controlli in loco su base campionaria per verificare l'efficacia e la funzionalità delle stesse e individuare eventuali aree di criticità.

Almeno una volta l'anno, la funzione presenta agli organi di supervisione strategica, gestione e controllo una relazione sulle iniziative intraprese, sulle disfunzioni accertate e sulle relative azioni correttive da intraprendere nonché sull'attività formativa del personale.

In qualità di presidio aziendale specialistico antiriciclaggio, la funzione collabora con le Autorità di cui al Titolo I, Capo II del Decreto legislativo 231/2007.

3. Il responsabile della funzione

Il responsabile della funzione deve essere in possesso di adeguati requisiti di indipendenza, autorevolezza e professionalità. In considerazione della rilevanza dei compiti

attribuiti, è opportuno che nella normativa interna vengano definiti i presidi posti a tutela della stabilità e dell'indipendenza del responsabile.

Il responsabile antiriciclaggio rientra, a tutti gli effetti, nel novero dei responsabili di funzioni aziendali di controllo. La nomina e la revoca sono di competenza dell'organo con funzione di gestione d'accordo con l'organo di supervisione strategica, sentito l'organo con funzioni di controllo. La funzione può essere attribuita al responsabile della funzione di controllo di conformità ovvero *al risk manager* .

La persona incaricata della funzione non deve avere responsabilità dirette di aree operative né deve essere gerarchicamente dipendente da soggetti responsabili di dette aree. Qualora giustificato dalle ridotte dimensioni dell'impresa, la responsabilità della funzione può essere attribuita ad un amministratore, purché privo di deleghe gestionali.

Il personale chiamato a collaborare nella funzione, anche se inserito in aree operative, riferisce direttamente al responsabile della funzione per le questioni attinenti a detti compiti.

4. Esternalizzazione

Lo svolgimento della funzione può essere affidato a soggetti esterni dotati di idonei requisiti in termini di professionalità, autorevolezza e indipendenza. La responsabilità per la corretta gestione dei rischi in discorso resta, in ogni caso, in capo all'impresa destinataria delle presenti disposizioni.

L'esternalizzazione deve essere formalizzata in un accordo che definisca quanto meno:

- la compiuta indicazione degli obiettivi da perseguire;

- la frequenza minima dei flussi informativi nei confronti del referente interno e degli organi di vertice e di controllo aziendali, fermo restando l'obbligo di corrispondere tempestivamente a qualsiasi richiesta di informazioni e di consulenza;

- gli obblighi di riservatezza delle informazioni acquisite nell'esercizio della funzione;

- la possibilità di rivedere le condizioni del servizio al verificarsi di modifiche normative o nell'operatività e nell'organizzazione dell'impresa esternalizzante;

- la possibilità per le Autorità di Vigilanza e la UIF di accedere alle informazioni utili per l'attività di supervisione e controllo.

In caso di esternalizzazione, l'impresa deve comunque nominare un responsabile interno alla funzione antiriciclaggio, con il compito di monitorare le modalità di svolgimento del servizio da parte dell'*outsourcer*. L'impresa dovrà inoltre adottare le cautele che sul piano organizzativo sono necessarie a garantire il mantenimento dei poteri di indirizzo e controllo da parte degli organi aziendali sulla funzione esternalizzata.

Ferme restando le specifiche previsioni sull'*outsourcing* nell'ambito dei gruppi (cfr infra Cap. 3), non è coerente con il principio di proporzionalità l'esternalizzazione della funzione antiriciclaggio da parte delle imprese che presentano significative dimensioni e complessità operativa. Resta salva la possibilità di esternalizzare fasi specifiche degli adempimenti antiriciclaggio.

5. Rapporti con altre funzioni aziendali

La funzione antiriciclaggio collabora con le altre funzioni presenti in azienda (la funzione di controllo di conformità , la revisione interna, l'area legale, l'organizzazione, le funzioni di gestione dei rischi, delle risorse umane, dei sistemi informativi, ecc.) allo scopo di sviluppare le proprie metodologie di gestione del rischio in modo coerente con le strategie e l'operatività aziendale, disegnando processi conformi alla normativa e prestando ausilio consultivo.

Specifica attenzione è posta nell'articolazione dei flussi informativi tra le funzioni di controllo di conformità e di antiriciclaggio, attesa la contiguità tra le attività che caratterizzano le due funzioni. Laddove la funzione antiriciclaggio non sia incardinata nell'area *compliance* (per le imprese che ne siano dotate) sono chiaramente individuati e comunicati all'interno dell'azienda i compiti e le responsabilità delle due funzioni.

L'adeguatezza e l'efficacia della funzione sono sottoposte a verifica periodica da parte della revisione interna. Ne consegue che, per assicurare l'imparzialità delle verifiche, la funzione antiriciclaggio non può essere affidata alla funzione di revisione interna. Il responsabile della revisione interna informa il responsabile antiriciclaggio delle eventuali inefficienze nella gestione del rischio emerse nel corso delle attività di verifica.

SEZIONE II

IL RESPONSABILE DELLE SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE

Ai sensi dell'art. 42 comma 4 del decreto 231/2007, compete al titolare dell'attività, al legale rappresentante dell'impresa ovvero ad un suo delegato:

- valutare le segnalazioni di operazioni sospette pervenute;

- trasmettere alla UIF le segnalazioni ritenute fondate.

La persona nominata delegato deve essere in possesso di adeguati requisiti di indipendenza, autorevolezza e professionalità. Il delegato non deve avere responsabilità dirette in aree operative né deve essere gerarchicamente dipendente da soggetti di dette aree. Il ruolo e le responsabilità del delegato ovvero del titolare dell'attività/legale rappresentante devono essere adeguatamente formalizzati e resi pubblici all'interno della struttura.

La delega per la valutazione e la trasmissione delle segnalazioni pervenute (*ex* art. 42, comma 4, D. Lgs. n. 231/2007) può essere attribuita al responsabile antiriciclaggio. La delega non può essere conferita al responsabile della funzione di revisione interna né a soggetti esterni all'impresa. Nelle strutture di gruppo essa può essere attribuita al delegato di gruppo (cfr infra Cap. 3). Il nominativo del delegato ovvero del titolare dell'attività/legale rappresentante va comunicato alla UIF.

I responsabili delle segnalazioni devono avere libero accesso ai flussi informativi diretti agli organi aziendali e alle strutture, a vario titolo, coinvolte nella gestione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo. Essi svolgono un ruolo di interlocuzione con la

UIF e corrispondono tempestivamente alle eventuali richieste di approfondimento provenienti dalla stessa Unità. In ogni caso, quali che siano le soluzioni organizzative prescelte, nel processo di valutazione delle operazioni sospette il responsabile di tale attività può acquisire informazioni utili dal responsabile antiriciclaggio.

Il responsabile delle segnalazioni di operazioni sospette comunica, con le modalità organizzative ritenute più appropriate, l'esito della propria valutazione al responsabile della dipendenza che ha dato origine alla segnalazione.

Ferma la tutela della riservatezza dell'identità del soggetto di primo livello che ha effettuato la segnalazione, il responsabile delle segnalazioni di operazioni sospette può consentire che i nominativi dei clienti oggetto di segnalazione di operazione sospetta siano consultabili - anche attraverso l'utilizzo di idonee basi informative – dai responsabili delle diverse strutture operative aziendali, stante la particolare pregnanza che tale informazione può rivestire in sede di apertura di nuovi rapporti contrattuali ovvero di valutazione dell'operatività della clientela già in essere.

SEZIONE III

LA FUNZIONE DI REVISIONE INTERNA

In materia di prevenzione e contrasto dell'utilizzo del sistema finanziario per finalità di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, la funzione di revisione interna verifica in modo continuativo il grado di adeguatezza dell'assetto organizzativo aziendale e la sua conformità rispetto alla disciplina di riferimento e vigila sulla funzionalità del complessivo sistema dei controlli interni.

La funzione, tra l'altro, attraverso controlli sistematici, anche di tipo ispettivo, verifica:

- il costante rispetto dell'obbligo di adeguata verifica, sia nella fase di instaurazione del rapporto che nello svilupparsi nel tempo della relazione;

- l'effettiva acquisizione e l'ordinata conservazione dei dati e documenti prescritti dalla normativa;

- il corretto funzionamento dell'archivio unico informatico;

- l'effettivo grado di coinvolgimento del personale dipendente e dei collaboratori nonché dei responsabili delle strutture centrali e periferiche, nell'attuazione dell'obbligo della "collaborazione attiva".

Gli interventi, sia a distanza che ispettivi, devono essere oggetto di pianificazione per consentire che tutte le strutture operative periferiche e centrali siano sottoposte a verifica in un congruo arco di tempo e che le iniziative siano più frequenti nei confronti delle strutture maggiormente esposte ai rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

La funzione deve svolgere altresì interventi di *follow-up* al fine di assicurarsi dell'avvenuta adozione degli interventi correttivi delle carenze e irregolarità riscontrate e della loro idoneità a evitare analoghe situazioni nel futuro.

Deve altresì verificare periodicamente l'allineamento tra le varie procedure contabili settoriali di gestione e quella di alimentazione e gestione dell'Archivio unico informatico aziendale.

La funzione di revisione interna deve riportare agli organi aziendali compiute informazioni sull'attività svolta e sui relativi esiti, fermo restando il rispetto del principio di riservatezza in materia di segnalazioni di operazioni sospette.

SEZIONE IV

PRESIDI IN MATERIA DI RETE DISTRIBUTIVA E MEDIATORI

Laddove i prodotti vengano offerti fuori sede attraverso reti di agenti in attività finanziaria, promotori finanziari o di altri soggetti legati all'intermediario da vincoli contrattuali, quest'ultimo deve adottare ogni precauzione necessaria ad assicurare il rispetto delle disposizioni in materia di contrasto al riciclaggio.

A tal fine, l'intermediario preponente ha cura di:

- richiamare nell'ambito dei contratti di collaborazione stipulati con agenti, promotori e soggetti esterni le regole di condotta a fini antiriciclaggio cui gli stessi devono attenersi nell'esercizio dell'attività per conto dell'intermediario medesimo;

- fornire agli addetti alla propria rete di vendita gli strumenti operativi e le procedure, anche informatiche, che li assistano nell'esecuzione di ogni operazione e dei relativi adempimenti a fini antiriciclaggio;

- approntare specifici e periodici programmi di formazione a favore degli addetti alla rete di vendita, affinché abbiano adeguata conoscenza della normativa di riferimento e delle connesse responsabilità e siano in grado di utilizzare consapevolmente strumenti e procedure di ausilio nell'esecuzione degli adempimenti;

- monitorare costantemente il rispetto da parte della rete di vendita delle regole di condotta antiriciclaggio richiamate in sede contrattuale, verificando, in particolare, che gli agenti in attività finanziaria di cui si avvale trasmettano, non oltre il termine di trenta giorni, i dati e le informazioni richieste dall'art. 36, comma 2, del D.Lgs. 231/2007 ai fini della registrazione dell'operazione nel proprio Archivio Unico Informatico;

- effettuare verifiche periodiche presso i punti operativi degli addetti alla rete di vendita.

Nei casi in cui è richiesta una rafforzata verifica della clientela in ragione del più elevato rischio di riciclaggio, l'intermediario deve intervenire a supporto del collaboratore nell'adempimento degli obblighi previsti dall'art. 28 del D.Lgs. 231/2007.

Nel caso di intervento di un mediatore creditizio o altro soggetto non legato all'intermediario da un rapporto di mandato, fermi restando gli obblighi facenti capo in proprio a tali soggetti, l'intermediario non è esonerato dalle responsabilità connesse al rispetto degli obblighi antiriciclaggio. Al fine di evitare ridondanze e reiterazioni di attività già svolte,

l'intermediario può avvalersi dei dati e informazioni già raccolti dal mediatore, verificando la correttezza degli adempimenti compiuti per l'identificazione della clientela e controllando che il flusso informativo sia tempestivamente trasmesso ai fini delle registrazioni nell'Archivio Unico Informatico. Qualora l'intermediario accerti gravi inadempimenti o infedeltà da parte del mediatore nell'esecuzione degli obblighi antiriciclaggio interrompe ogni rapporto con il medesimo.

Nell'ambito delle eventuali convenzioni stipulate con mediatori o collaboratori indipendenti, l'intermediario richiama – pur nel rispetto dei reciproci ambiti di autonomia e indipendenza professionale – le regole di condotta antiriciclaggio cui gli stessi devono attenersi nell'esercizio della propria attività; inoltre, prevede – anche a pena della risoluzione del rapporto - che il soggetto partecipi periodicamente ad adeguate iniziative di formazione ed aggiornamento.

SEZIONE V

LA FORMAZIONE DEL PERSONALE

I soggetti destinatari delle presenti disposizioni pongono in essere una attenta opera di addestramento e di formazione del personale sugli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio.

Un'efficace applicazione della normativa antiriciclaggio presuppone la piena consapevolezza delle finalità e dei principi che ne sorreggono l'impianto. Il personale deve essere portato a conoscenza degli obblighi e delle responsabilità aziendali che possono derivare dal mancato adempimento dei medesimi.

L'addestramento e la formazione del personale devono riservare particolare cura allo sviluppo di una specifica preparazione dei dipendenti e dei collaboratori che sono a più diretto contatto con la clientela.

Specifici programmi di formazione appaiono opportuni per il personale appartenente alla funzione antiriciclaggio. A tali dipendenti si richiede un continuo aggiornamento in merito all'evoluzione dei rischi di riciclaggio e agli schemi tipici delle operazioni finanziarie criminali.

L'attività di qualificazione del personale deve rivestire carattere di continuità e di sistematicità e va svolta nell'ambito di programmi organici. Annualmente deve essere sottoposta all'organo con funzione di gestione una relazione in ordine all'attività di addestramento e formazione in materia di normativa antiriciclaggio.

Un supporto all'azione di formazione del personale e di diffusione della complessiva disciplina può essere fornito dalle associazioni di categoria o da altri organismi esterni, attraverso iniziative volte ad approfondire la normativa, a studiarne le modalità di applicazione e a diffonderne la conoscenza in modo chiaro ed efficace.

CAPITOLO TERZO

LE FUNZIONI ANTIRICICLAGGIO NELLE STRUTTURE DI GRUPPO

SEZIONE I

PRINCIPI GENERALI

Le decisioni strategiche a livello di gruppo in materia di gestione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo sono rimesse agli organi aziendali della capogruppo. Gli organi aziendali delle componenti del gruppo devono essere consapevoli delle scelte effettuate dagli organi di vertice della capogruppo e sono responsabili, ciascuno secondo le proprie competenze, dell'attuazione nell'ambito della propria realtà aziendale delle strategie e politiche di gestione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo internazionale. In tale ottica è necessario che la capogruppo coinvolga e renda partecipi, nei modi ritenuti più opportuni, gli organi aziendali delle controllate delle scelte effettuate in materia di politiche e procedure di gestione del rischio in questione.

Laddove la funzione antiriciclaggio venga esternalizzata alla capogruppo ovvero ad altra società del gruppo, presso ciascuna controllata deve essere individuato un referente ovvero una specifica unità antiriciclaggio che, operando in stretto coordinamento funzionale con l'apposita struttura dell'*outsourcer*, presidi i processi collegati alla normativa antiriciclaggio nella società di riferimento.

Il responsabile antiriciclaggio di gruppo, per gli aspetti di specifico interesse, viene informato in maniera compiuta e tempestiva degli esiti delle attività di controllo effettuate presso le società appartenenti al gruppo nonché di ogni accadimento di rilievo. Egli ha accesso a tutte le banche dati del gruppo contenenti informazioni utili all'espletamento dei propri compiti.

Particolare attenzione richiede l'articolazione della funzione nei gruppi bancari con operatività *cross-border*. Come previsto dalle linee guida in materia elaborate a livello internazionale[11], i gruppi sono tenuti a sviluppare un approccio globale al rischio di riciclaggio, con fissazione di standard generali in materia di identificazione e conoscenza della clientela. Pertanto, fermo il rispetto degli specifici adempimenti prescritti dall'ordinamento del paese ospitante, le procedure in essere presso le succursali e le filiazioni estere devono essere in linea con gli standard del gruppo e tali da assicurare la condivisione delle informazioni a livello consolidato. Gli intermediari dovranno individuare le soluzioni organizzative più idonee per assicurare il rispetto di tutte le disposizioni applicabili in relazione ai diversi ambiti di operatività e, nel contempo, assicurare che la gestione dei rischi in discorso tenga conto di tutti gli elementi di valutazione e di misurazione in possesso delle singole componenti.

[11] In particolare, si ha riguardo al documento "Consolidated KYC Risk Management" del Comitato di Basilea per la Vigilanza Bancaria, ottobre 2004.

SEZIONE II

LA SEGNALAZIONE DELLE OPERAZIONI SOSPETTE

I legali rappresentanti delle società del gruppo possono conferire al delegato di una delle società del gruppo la delega di cui all'art 42 comma 4 del D. Lgs. n. 231/2007. Ciascuna delega deve essere adeguatamente formalizzata.

Nel caso la delega venga conferita, le operazioni da valutare sono trasmesse al delegato di gruppo in esito ad una procedura caratterizzata da un limitato numero di livelli; va assicurata celerità, riservatezza e facilità di confronto tra chi matura il sospetto e tale delegato. Quest'ultimo acquisisce, direttamente o per il tramite delle strutture di volta in volta individuate presso le altre società del gruppo, tutte le informazioni utili in possesso delle controllate, ivi comprese quelle presenti negli Archivi unici informatici.

Le società controllate che non abbiano conferito delega al delegato di gruppo trasmettono a quest'ultimo copia delle segnalazioni inviate alla UIF o archiviate, complete della motivazione di tale decisione. La trasmissione dovrà comunque avvenire con modalità volte a garantire la massima riservatezza dell'identità del responsabile di primo livello che ha effettuato la segnalazione. Il delegato di gruppo, ai fini dell'approfondimento delle operazioni e dei rapporti anomali in un'ottica di gruppo, si può avvalere di ogni struttura delle società controllate, anche di quelle che non hanno conferito la delega.

CAPITOLO IV

PRINCIPI ORGANIZZATIVI DA OSSERVARE IN RELAZIONE A SPECIFICHE ATTIVITA'

SEZIONE I

ATTIVITA' DI MONEY TRANSFER

L'attività di *money transfer* presenta aspetti di particolare vulnerabilità al rischio di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo, in ragione della estesa ramificazione territoriale (attraverso le reti di agenti in attività finanziaria), della occasionalità e della spersonalizzazione del rapporto con il cliente. Pertanto, gli intermediari che svolgono l'attività di *money transfer* devono dotarsi di procedure informatiche per l'individuazione e il blocco automatico delle transazioni anomale. Il sistema informativo deve consentire di monitorare in tempo reale le operazioni effettuate, anche attraverso la rete degli agenti e collaboratori esterni, e di ricostruire eventuali operazioni anomale o frazionate, con riferimento sia al nominativo del richiedente che a quello del beneficiario del trasferimento dei fondi.

SEZIONE II

SOCIETA' FIDUCIARIE

L'attività delle società fiduciarie, che comprende tra l'altro l'amministrazione di patrimoni e l'intestazione fiduciaria di pacchetti azionari, presenta profili rilevanti per la

disciplina antiriciclaggio, in quanto, in linea astratta, appare suscettibile di limitare la trasparenza della proprietà o della gestione di determinati beni.

L'adempimento degli obblighi antiriciclaggio e antiterrorismo deve coinvolgere tutte le strutture operative e le funzioni aziendali, in considerazione dell'attività svolta in via prevalente dalla società, del profilo e delle caratteristiche della clientela, delle diverse tipologie di beni conferiti in amministrazione fiduciaria (titoli, quote, obbligazioni, conti correnti, beni immobili, ecc.).

Le peculiarità del rapporto tra società fiduciarie e clientela richiedono una specifica attenzione al momento della relativa instaurazione, potendo in tale fase emergere elementi rilevanti ai fini della individuazione di anomalie.

Misure di adeguata verifica calibrate sull'intera durata del rapporto rendono necessario che le società adottino strumenti informativi in grado di organizzare ed elaborare, anche in forma sintetica, tutti i dati utili per monitorare con la massima efficacia ogni concreto profilo di rischio: informazioni essenziali su ciascun cliente (capacità economica, attività professionale, profilo economico/finanziario, ecc.); motivi del ricorso all'amministrazione fiduciaria; eventuali operazioni inusuali poste in essere; eventuali incongruenze rispetto al profilo economico e/o professionale, da valutare secondo parametri sia quantitativi (importo e frequenza delle operazioni) sia qualitativi (tipologia e caratteristiche di utilizzo dei servizi).

A tal fine, le società fiduciarie si dotano di sistemi di rilevazione e conservazione accentrata dei dati sulla clientela, assicurandone la corretta tenuta e il costante aggiornamento, nonché la pronta disponibilità delle informazioni.

Assumono specifico rilievo gli adempimenti imposti dalla disciplina antiriciclaggio in materia di identificazione del titolare effettivo e relativa comunicazione, anche nell'ambito delle segnalazioni di operazioni sospette. Al riguardo, le società adottano misure, anche organizzative, idonee a consentire l'acquisizione e la verifica delle informazioni sull'identità del titolare effettivo, astenendosi dal perfezionare l'operazione in tutti i casi in cui tali adempimenti non siano possibili. Laddove assumano la veste di clienti di soggetti destinatari degli obblighi antiriciclaggio, le società fiduciarie non iscritte nella sezione separata dell'albo previsto dall'articolo 106 TUB, come modificato dal d. lgs. 13 agosto 2010, n. 141, devono fornire per iscritto tutte le informazioni necessarie e aggiornate di cui siano a conoscenza, per consentire l'identificazione del titolare effettivo.

Particolare attenzione va posta alle operazioni condotte e concluse autonomamente dal fiduciante, senza l'intervento o il preventivo assenso della società fiduciaria (cd. operazioni "franco valuta"), anche nel caso in cui tali operazioni vengano perfezionate attraverso il sistema bancario. Le società, in sede di stipula del contratto fiduciario, concordano per iscritto con il cliente modalità atte a ottenere la tempestiva comunicazione di tali operazioni, nonché misure idonee ad assicurarne la valutazione da parte delle società fiduciarie e la necessaria trasparenza informativa ai fini del rispetto della normativa antiriciclaggio.

*

* *

Le presenti disposizioni entrano in vigore il 1° settembre 2011.

11A04727

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME TEVERE

Adozione del piano di Bacino - VI stralcio funzionale P.S. 6 – per l'assetto idrogeologico – P.A.I. progetto di primo aggiornamento - Modifiche ed integrazioni.

Il Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Tevere, con deliberazione n. 120 del 21 dicembre 2010, ha adottato, ai sensi del comma 1 dell'art. 18 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni ed integrazioni le modifiche al "Piano di bacino del fiume Tevere – VI stralcio funzionale P.S. 6 - per l'assetto idrogeologico – P.A.I. progetto di primo aggiornamento", afferenti ai territori della Regione Umbria.

Chiunque fosse interessato può prendere visione del testo integrale di detto progetto di piano e consultare la relativa documentazione a decorrere dal giorno 15 aprile 2011 per quarantacinque giorni, presso le sedi delle seguenti Amministrazioni:

Regione Umbria - Direzione Regionale Ambiente, Territorio e Infrastrutture – Piazza Partigiani n. 1, Perugia;

Provincia di Perugia – Sportello del Cittadino - P.zza Italia n. 11, Perugia;

Provincia di Terni – Servizio Assetto del Territorio – Palazzo De Santis – IV Piano, via Plinio il Giovane n. 21, Terni;

Regione Abruzzo – Direzione Lavori Pubblici – Servizio Difesa del Suolo via Salaria Antica Est n. 27, L'Aquila;

Provincia de L'Aquila - Settore Politiche Ambientali e Sviluppo Territoriale – Località Campo di Pile, L'Aquila;

Regione Lazio – Direzione Ambiente – Area Difesa del Suolo – viale del Tintoretto n. 432, Roma, rif. Dr. Claudio Bicocchi;

Provincia di Frosinone – Segreteria della Presidenza, P.zza Gramsci n. 13, Frosinone;

Provincia di Roma – Dipartimento IV – Servizio 2 Tutela delle Acque, Risorse Idriche, via Tiburtina n. 691, Roma;

Provincia di Rieti – VI Settore, via Salaria n. 3, Rieti;

Provincia di Viterbo – Assessorato Ambiente, via Saffi n. 49, Viterbo;

Regione Marche presso Autorità di bacino Regionale delle Marche, via Palestro n. 19, Ancona;

Provincia di Macerata – Segreteria della Presidenza -, corso della Repubblica n. 28, Macerata;

Regione Emilia Romagna - Assessorato Sicurezza Territoriale, Difesa del Suolo e della Costa, Protezione civile - via della Fiera, 8 Bologna;

Regione Toscana – Ufficio Relazioni con il Pubblico della Giunta Regionale – Palazzo "A" piano terra – via di Novoli, 26, Firenze;

Provincia di Arezzo – Servizio Difesa del Suolo –via A. Testa n. 2, Arezzo;

Provincia di Grosseto – Dipartimento Lavori e Servizi Pubblici – Area Infrastrutture, Manutenzioni, Difesa del Suolo - Servizio Difesa del Suolo e Bonifica Idraulica, Piazza d'Istia n.1, Grosseto;

Provincia di Siena – Segreteria della Presidenza -, p.zza Duomo n. 9, Siena;

Provincia di Forlì – Servizio Ambiente e Tutela del Territorio – p.zza. G.B. Morgagni n. 9, Forlì;

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche - via Cristoforo Colombo n. 44, Roma;

Autorità di bacino del fiume Tevere – Ufficio Relazioni con il Pubblico, via Bachelet n. 12, Roma;

Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, via Ulpiano n. 11, Roma.

11A04354

Adozione del piano di Bacino - I stralcio funzionale - Aree soggette a rischio di esondazione nel tratto da Orte a Castel Giubileo - PS1 - Aggiornamenti cartografici ed integrazioni alle norme tecniche di attuazione - Adozione progetto di variante.

Il Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Tevere, con deliberazione n. 119 del 21 dicembre 2010, ha adottato, ai sensi del comma 1 dell'art. 18 della legge 18 maggio 1989, n. 183 e successive modificazioni ed integrazioni il «Piano di bacino del fiume Tevere - 1° Stralcio Funzionale - Aree soggette a rischio di esondazione nel tratto da Orte a Castel Giubileo - PS1 - aggiornamenti cartografici ed integrazioni alle Norme Tecniche di Attuazione - Adozione progetto di variante».

Chiunque fosse interessato può prendere visione del testo integrale di detto progetto di piano e consultare la relativa documentazione a decorrere dal giorno 15 aprile 2011 per quarantacinque giorni, presso le sedi delle seguenti Amministrazioni:

Regione Umbria - Direzione regionale ambiente, territorio e infrastrutture - piazza Partigiani n. 1, Perugia;

Provincia di Terni - Servizio assetto del territorio - Palazzo De Santis - IV piano, via Plinio il Giovane n. 21, Terni;

Regione Lazio - Direzione ambiente - Area difesa del suolo - viale del Tintoretto n. 432, Roma, rif. Dr. Claudio Bicocchi;

Provincia di Roma - Dipartimento IV - Servizio 2 Tutela delle acque, risorse idriche - via Tiburtina n. 691, Roma;

Provincia di Rieti - VI Settore - via Salaria n. 3, Rieti;

Provincia di Viterbo - Assessorato ambiente - via Saffi n. 49, Viterbo;

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Direzione generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche - via Cristoforo Colombo n. 44, Roma;

Autorità di bacino del fiume Tevere - Ufficio relazioni con il pubblico - via Bachelet n. 12, Roma;

Dipartimento nazionale della Protezione civile - via Ulpiano n. 11, Roma.

11A04355

Adozione del piano di Bacino - Piano stralcio per il tratto metropolitano del Tevere da Castel Giubileo alla foce - PS5 - Modifiche ed integrazioni

Il Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Tevere, con deliberazione n. 118 del 21 dicembre 2010, ha adottato, ai sensi del comma 1 dell'art. 18 della legge 18 maggio 1989 n. 183 e successive modificazioni ed integrazioni, il Progetto di variante del Piano di bacino del fiume Tevere - Piano Stralcio per il tratto metropolitano del Tevere da Castel Giubileo alla foce - PS5 - modifiche ed integrazioni.

Chiunque fosse interessato può prendere visione delle parti che costituiscono oggetto di modificazioni ed integrazioni di detto progetto di piano e consultare la relativa documentazione a decorrere dal giorno 15 aprile 2011 per quarantacinque giorni. Le osservazioni al piano possono essere riferite esclusivamente alle parti del progetto di variante che costituiscono modifiche ed integrazioni del piano approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 marzo 2009.

Le sedi di consultazione sono:

Regione Lazio - Direzione Ambiente - Area difesa del suolo - viale del Tintoretto n. 432, Roma, rif. Dr. Claudio Bicocchi;

Provincia di Roma - Dipartimento IV - Servizio 2 Tutela delle acque, risorse idriche - via Tiburtina n. 691, Roma;

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Direzione generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche - via Cristoforo Colombo n. 44, Roma;

Autorità di bacino del fiume Tevere - Ufficio relazioni con il pubblico - via Bachelet n. 12, Roma;

Dipartimento nazionale della Protezione civile, via Ulpiano n. 11, Roma.

11A04356

BANCA D'ITALIA

Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti. Guide pratiche sul conto corrente e sul mutuo

Le disposizioni sulla «Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti» prevedono (sez. II, paragrafo 2) che gli intermediari mettano a disposizione della clientela Guide pratiche sul conto corrente e sul mutuo ipotecario per i consumatori predisposte in conformità con i modelli pubblicati dalla Banca d'Italia.

Con il presente provvedimento viene emanata una versione delle Guide tradotta in lingua tedesca. Entro il 30 aprile 2011, gli intermediari che offrono prodotti di conto corrente o di mutuo ipotecario a consumatori nella provincia autonoma di Bolzano metteranno le Guide in tedesco a diposizione della clientela, unitamente a quelle in italiano e con le stesse modalità.

Nell'occasione, viene emanata una versione emendata della versione italiana della Guida pratica sul mutuo ipotecario, nella quale vengono rivisti gli esempi di calcolo della rata alla luce di quanto emerso nella prima fase applicativa. Gli intermediari faranno uso di questa nuova versione entro il 30 aprile 2011; per le copie stampate, potranno adeguarsi entro il 30 giugno 2011.Il presente provvedimento, le Guide in lingua tedesca e la nuova versione della Guida sul mutuo, saranno pubblicati nel sito www.bancaditalia.it e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° marzo 2011

Il Governatore: DRAGHI

Il mutuo per la casa
in parole semplici

le domande di base

come scegliere il mutuo

i diritti del cliente

le attenzioni del cliente

il mutuo dalla A alla Z

i contatti utili

Cosa c'è in questa guida

Le domande di base

Che cos'è?

Il mutuo è un finanziamento a medio-lungo termine, in genere con una durata che va da 5 a 30 anni. Può essere un impegno finanziario notevole, da valutare con grande attenzione.
Il cliente lo rimborsa con rate di importo costante o variabile, di solito mensili o semestrali.

A cosa serve?

Il mutuo serve per acquistare, costruire o ristrutturare un immobile, in particolare la casa di abitazione.
È chiamato "mutuo ipotecario" perché il pagamento delle rate è garantito da un'ipoteca su un immobile.

Chi lo può richiedere e chi lo concede?

Chiunque può richiedere un mutuo, ad esempio i giovani che hanno bisogno di denaro per comprare la prima casa.
Per ottenerlo è necessario dimostrare di essere in grado di restituire nel tempo la somma dovuta.
Lo concedono le banche e altri operatori finanziari.
Per semplicità, in questa Guida li chiamiamo tutti "intermediari".

3 passi per scegliere il mutuo

1. Alcune cose da chiarire subito

Quanto posso chiedere?
In generale, l'intermediario concede un importo che non supera l'80% del valore dell'immobile, valore stabilito in base alla perizia effettuata da un esperto.
A volte gli intermediari concedono mutui che vanno anche oltre l'80% del valore dell'immobile, ma in questi casi richiedono maggiori garanzie e spesso condizioni meno favorevoli per il cliente.

Quale rata mi posso permettere?
Prima di chiedere il mutuo è opportuno valutare attentamente il proprio reddito, anche in prospettiva, e la propria disponibilità mensile al netto delle spese fisse.
È bene che la rata non superi un terzo del reddito disponibile, per poter far fronte alle spese correnti, a spese impreviste e a possibili riduzioni di reddito (malattia, infortunio, licenziamento).

Quanto mi costa il mutuo?
La principale componente del costo è costituita dagli interessi, che sono il compenso per il prestito erogato e dipendono anche dalla durata del mutuo.
Agli interessi si aggiungono altri costi, tutti indicati nel Foglio Informativo disponibile presso l'intermediario e sul suo sito web.
Nella pianificazione delle spese si deve inoltre tenere conto delle spese notarili e delle imposte.

Quale durata mi conviene?
La durata del mutuo, concordata tra cliente e intermediario e definita nel contratto, incide sull'importo della rata.
A parità di importo del finanziamento e di tasso di interesse (> Il mutuo dalla A alla Z), quanto più breve è la durata, tanto più alte sono le rate ma più basso l'importo dovuto per gli interessi; quanto più lunga è la durata, tanto maggiore è l'importo dovuto per gli interessi ma più leggere le rate.

Esempio

Prendiamo un mutuo di importo pari a 145.000 euro, con un tasso fisso del 5,3 per cento.

Ipotizzando una durata di 15 anni, il cliente pagherà rate mensili di 1.160 euro, restituendo all'intermediario il capitale, più 63.790 euro di interessi.

A parità di condizioni, se la durata fosse di 30 anni, la rata mensile sarebbe più bassa (794 euro) ma gli interessi complessivamente pagati sarebbero maggiori (140.845 euro).

2. Orientarsi tra i mutui

I principali tipi di mutuo

Mutuo a tasso fisso

Il tasso di interesse resta quello fissato dal contratto per tutta la durata del mutuo.
Lo svantaggio è non poter sfruttare eventuali riduzioni dei tassi di mercato.
Il tasso fisso è consigliabile a chi vuole essere certo degli importi delle singole rate e dell'ammontare complessivo del debito da restituire sin dal momento della firma del contratto.
A fronte di questo vantaggio l'intermediario spesso applica condizioni più onerose rispetto al mutuo a tasso variabile.

Mutuo a tasso variabile

Il tasso di interesse può variare a scadenze prestabilite rispetto al tasso di partenza secondo le oscillazioni del parametro di riferimento, di solito un tasso di mercato o di politica monetaria.
Il rischio principale è l'aumento imprevedibile dell'importo o del numero delle rate.
A parità di durata, i tassi variabili all'inizio sono più bassi di quelli fissi, ma possono aumentare nel tempo, facendo così aumentare le rate, anche in misura consistente.
Il tasso variabile è consigliabile a chi vuole un tasso sempre in linea con l'andamento del mercato e può sostenere eventuali aumenti dell'importo delle rate.

Mutuo a tasso misto

Il tasso di interesse può passare da fisso a variabile (o viceversa) a scadenze fisse e/o a determinate condizioni indicate nel contratto. Vantaggi e svantaggi sono alternativamente quelli del tasso fisso o del tasso variabile. Questa flessibilità può comportare un tasso maggiore.
Il tasso misto è consigliabile a chi, al momento della stipula, preferisce non prendere ancora una decisione definitiva sul tipo di tasso.

Mutuo a due tipi di tasso

Il mutuo è suddiviso in due parti: una con il tasso fisso, una con il tasso variabile.
Il doppio tasso è consigliabile a chi preferisce una soluzione intermedia tra il tasso fisso e il tasso variabile, equilibrando vantaggi e svantaggi di ciascuno.

Mutuo a tasso agevolato

In alcuni casi gli enti pubblici possono contribuire al pagamento degli interessi del mutuo.

Altri elementi da considerare

Parametro di riferimento e spread

Il tasso di interesse è determinato in base a parametri fissati sui mercati monetari e finanziari, cui l'intermediario aggiunge una maggiorazione, detta *spread*, che rappresenta la differenza tra il parametro di riferimento e il tasso effettivamente applicato.
Di solito il parametro di riferimento per il tasso fisso è l'Eurirs (> Il mutuo dalla A alla Z), per il tasso variabile i parametri di riferimento sono l'Euribor (> Il mutuo dalla A alla Z) oppure il tasso ufficiale fissato dalla Banca Centrale Europea.

Imposte e agevolazioni fiscali

Se il mutuo è concesso da una banca, il cliente paga un'imposta pari al 2% dell'ammontare complessivo, o allo 0,25% nel caso di acquisto della "prima casa".
L'imposta è trattenuta direttamente dalla banca, per cui la somma percepita dal cliente è inferiore all'importo concesso.

Se il mutuo è concesso da un'impresa non bancaria, per esempio una società finanziaria, le condizioni sono meno favorevoli (per le agevolazioni fiscali sui mutui > www.agenziaentrate.gov.it).
Ci possono poi essere altre imposte legate all'iscrizione dell'ipoteca o ad altri adempimenti.

Gli interessi pagati per un mutuo ipotecario per l'acquisto, la costruzione o la ristrutturazione dell'abitazione principale sono detraibili dall'Irpef. L'importo e le condizioni per la detrazione sono fissati dalla legge.
Per approfondimenti: chiedere informazioni all'intermediario, consultare il sito www.agenziaentrate.gov.it oppure contattare il call center 848.800.444.

Altri costi

Al tasso di interesse e alle imposte vanno aggiunti:

- il compenso all'intermediario per le spese di istruttoria (> Il mutuo dalla A alla Z), che può essere calcolato sia in misura fissa sia in misura percentuale sull'ammontare del finanziamento
- le spese di perizia, che possono essere richieste per la valutazione dell'immobile da ipotecare
- le spese notarili per il contratto di mutuo e l'iscrizione dell'ipoteca nei registri immobiliari
- il costo del premio di assicurazione a copertura di danni sull'immobile ed eventualmente dei rischi legati a eventi relativi alla vita del cliente che potrebbero impedirgli di rimborsare il prestito
- altre spese: commissione annua di gestione pratica, spese incasso rata, spese invio comunicazioni (l'elenco completo delle spese è nel Foglio Informativo).

Qualora si decidesse di ricorrere a un mediatore creditizio, è importante informarsi prima sul compenso richiesto, che potrebbe essere alto.

Piano di ammortamento

È importante, per i mutui che sono o potrebbero rimanere a tasso fisso per tutta la durata del contratto, chiedere all'intermediario di poter esaminare il piano di ammortamento.

Il piano di ammortamento è il progetto di restituzione del debito.

Il piano stabilisce la data entro la quale tutto il debito deve essere pagato, la periodicità delle singole rate (mese, trimestre, semestre) e i criteri per determinare l'ammontare di ogni rata.

La rata è composta da due elementi:

- quota capitale, cioè l'importo del finanziamento restituito
- quota interessi, cioè l'interesse maturato.

Esistono diversi meccanismi di restituzione del finanziamento.

In Italia, il piano di ammortamento più diffuso è il metodo cosiddetto "francese": la rata prevede una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente.

All'inizio si pagano soprattutto interessi; a mano a mano che il capitale viene restituito, l'ammontare degli interessi diminuisce e la quota capitale aumenta.

La variazione della composizione della rata in quota capitale e quota interessi può incidere sulle detrazioni fiscali, il cui importo può quindi cambiare di anno in anno.

Esempio

Consideriamo ancora un prestito di 145.000 euro al tasso fisso del 5,3 per cento, con un piano di ammortamento di 15 anni e con rate mensili.

La rata da pagare sarà sempre di 1.160 euro.

Mentre nella prima rata la quota capitale è di 535 euro e la quota interessi di 625 euro, nell'ultima la quota capitale sarà di 1.155 euro e la quota interessi di 5 euro.

3. Prima di decidere

Scegliere il tipo di tasso (fisso, variabile, misto, doppio)

È importante valutare vantaggi e svantaggi del tipo di tasso alla luce della propria situazione economica e delle condizioni del mercato, considerando i loro possibili sviluppi nel tempo.

È utile per questo richiedere il Foglio Comparativo, in cui ogni intermediario deve illustrare tutte le caratteristiche dei mutui che offre.

Confrontare le offerte di più intermediari

I tassi e le condizioni offerti dai diversi intermediari possono variare, anche di molto.
Oggi quasi tutti gli intermediari hanno un sito internet sul quale pubblicano il Foglio Comparativo e il Foglio Informativo di ciascun mutuo: è quindi possibile confrontare le offerte con tutta la calma necessaria.

Su internet esistono anche motori di ricerca che offrono guide e suggeriscono i mutui più adatti alle esigenze di ciascuno.
Naturalmente è sempre possibile richiedere i documenti informativi direttamente all'intermediario, per esempio allo sportello della banca.

Un importante elemento da valutare e confrontare è il TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale), che tutti gli intermediari devono pubblicare per legge sui Fogli Informativi.

Il TAEG è una sintesi del costo complessivo del mutuo, che comprende il tasso di interesse (e quindi anche lo *spread* applicato dall'intermediario) e le altre voci di spesa (ad esempio spese di istruttoria della pratica e di riscossione della rata).

Selezionare gli intermediari cui richiedere una proposta personalizzata

I documenti informativi indicano le condizioni secondo uno schema standard. Sulla base della propria situazione personale, il cliente può ottenere condizioni più favorevoli.

Nell'esaminare le proposte, fare molta attenzione a:

- *spread*
- **TAEG**
- **piano di ammortamento**
- **tutte le voci di spesa**
- **tempi per la concessione** (devono essere compatibili con quelli necessari per l'acquisto dell'immobile)
- **risparmio fiscale**, che può variare a seconda della composizione delle rate (quota capitale e quota interessi) stabilita nel piano di ammortamento.

Dalla richiesta alla stipula

L'istruttoria

Con l'istruttoria l'intermediario verifica il reddito, il patrimonio e le garanzie offerte dal cliente per valutare la sua capacità di rimborso nel tempo.

I documenti

Ogni intermediario ha le sue procedure, ma in genere i documenti da presentare riguardano:

> informazioni anagrafiche, quali età, residenza, stato civile, eventuali convenzioni patrimoniali stipulate fra i coniugi

> informazioni che certificano la capacità di reddito:
- per i **lavoratori dipendenti**, la dichiarazione del datore di lavoro che attesta l'anzianità di servizio, almeno l'ultimo cedolino dello stipendio e la copia del modello CUD (oppure il modello 730 o il modello Unico)
- per i **lavoratori autonomi** o i **liberi professionisti**, le ultime dichiarazioni dei redditi, l'estratto della Camera di Commercio Industria e Artigianato, l'attestato di iscrizione all'albo se professionisti

> informazioni relative all'immobile, per esempio la copia del "compromesso" di vendita, la planimetria, il certificato di abitabilità, l'ultimo atto di acquisto o la dichiarazione di successione.

Le garanzie

La prima garanzia che l'intermediario richiede è l'ipoteca (> Il mutuo dalla A alla Z), che gli dà il diritto di far vendere il bene se il cliente non può restituire il finanziamento.
Per determinare il valore dell'immobile, e quindi della garanzia, l'immobile viene prima sottoposto a una perizia.
Il cliente può abitare nell'immobile ipotecato e può affittarlo. Venderlo può essere più complicato.

Il finanziatore potrebbe richiedere altre garanzie oltre l'ipoteca, per esempio quando il cliente ha un reddito basso rispetto alle rate, non ha un lavoro stabile o chiede un mutuo per un ammontare superiore all'80% del valore dell'immobile.
Tra le garanzie più diffuse c'è la fideiussione, rilasciata da un soggetto diverso dal cliente che richiede il mutuo.
Con la fideiussione il garante risponde della restituzione dell'intero finanziamento con tutti i suoi beni.

I tempi

I tempi per ottenere il mutuo, cioè quelli che intercorrono tra la presentazione della documentazione e l'effettiva erogazione della somma, oscillano di solito dai 30 ai 60 giorni.

I principali passi:
> richiesta e presentazione dei documenti
> valutazione del reddito
> perizia tecnica e relazione notarile
> delibera finale sulla concessione del finanziamento
> firma del contratto
> erogazione del mutuo.

Il cliente può scegliere il notaio a cui rivolgersi. Il mutuo di solito non viene erogato il giorno della firma del contratto ma solo dopo alcuni giorni, quando secondo la legge l'ipoteca ha normalmente raggiunto un maggior grado di sicurezza.

i diritti del cliente

Al momento di **scegliere**

- Ottenere gratuitamente e portare con sé una **copia di questa Guida**.
- Ottenere gratuitamente e portare con sé il **Foglio Informativo**, che illustra caratteristiche, rischi e costi del mutuo.
- Ottenere gratuitamente e portare con sé il **Foglio Comparativo** con le informazioni generali sui tipi di mutuo garantito da ipoteca per l'acquisto dell'abitazione principale offerti dall'intermediario.
- Ottenere gratuitamente e portare con sé una **copia completa del contratto** e/o il **Documento di Sintesi**, anche prima della conclusione e senza impegno per le parti.
- Avere a disposizione anche sul **sito internet** dell'intermediario il Foglio Informativo e il Foglio Comparativo. Se è possibile concludere il contratto online, avere la copia completa del contratto con il Documento di Sintesi.
- Conoscere il **TAEG** (Tasso Annuo Effettivo Globale) del mutuo.
- Consultare il **TEGM** (Tasso Effettivo Globale Medio) (> Il mutuo dalla A alla Z) previsto dalla "legge antiusura" (legge n. 108/96) sul cartello affisso nei locali dell'intermediario o sul suo sito internet.

Al momento di **firmare**

- Prendere visione del **Documento di Sintesi**, che riporta tutte le condizioni economiche ed è unito al contratto.
- Non avere **condizioni contrattuali** sfavorevoli rispetto a quelle pubblicizzate nel Foglio Informativo e nel Documento di Sintesi.
- Scegliere il **canale di comunicazione**, digitale o cartaceo, attraverso il quale ricevere le comunicazioni.
- Ricevere una **copia del contratto**, firmato dall'intermediario, e una **copia del Documento di Sintesi**, da conservare. Ricevere l'attestazione della conclusione del contratto, la copia dello stesso contratto e del Documento di Sintesi, se la stipula avviene online.

Durante il **rapporto contrattuale**

- Ricevere **comunicazioni periodiche** sull'andamento del rapporto almeno una volta l'anno, mediante un rendiconto e il Documento di Sintesi. Il cliente ha 60 giorni per contestare il rendiconto dal momento in cui lo riceve.
- Ricevere dall'intermediario la proposta di qualunque **modifica delle condizioni contrattuali**, facoltà generalmente prevista nel contratto. La proposta deve arrivare con un preavviso di almeno 30 giorni e indicare il motivo che giustifica la modifica. La proposta può essere respinta entro 60 giorni, ponendo fine al contratto.

- **Trasferire il contratto** presso un altro intermediario senza pagare alcuna penalità né oneri di qualsiasi tipo (è la cosiddetta "portabilità" > Una volta stipulato il mutuo).

- Proseguire il rapporto contrattuale anche nel caso di **ritardo nel pagamento di una rata**, purché il mutuo sia garantito da ipoteca e il ritardo non si verifichi per più di sette volte nel corso del rapporto contrattuale. Altrimenti l'intermediario può anche porre fine al rapporto a causa di tale inadempimento.

- Ottenere a proprie spese, entro 90 giorni dalla richiesta, copia della **documentazione sulle singole operazioni degli ultimi dieci anni**. La richiesta può essere fatta anche dopo l'estinzione del mutuo.

- **Estinguere in anticipo**, in tutto o in parte, i mutui stipulati per l'acquisto o la ristrutturazione di immobili destinati all'abitazione o allo svolgimento di attività economica o professionale, **senza pagare compensi, né oneri e penali**.
  Per gli altri tipi di mutuo, quando c'è un'ipoteca, è possibile estinguere in anticipo il rapporto contrattuale, in tutto o in parte, pagando un **unico compenso** stabilito dal contratto nel rispetto dei criteri previsti dalla legge.

Dopo la **chiusura**

- Ricevere il **rendiconto**, con il riepilogo di tutte le operazioni effettuate, e il **Documento di Sintesi**.

Le attenzioni del cliente

Non indebitarsi troppo per le proprie possibilità.

Il mutuo è un impegno economico importante da sostenere nel tempo, sia per una persona sia per una famiglia.
Già al momento della richiesta, è essenziale valutare se le proprie entrate sono sufficienti per pagare le rate. Durante il periodo del mutuo possono infatti accadere eventi imprevisti che richiedono nuove uscite (spese mediche, per la casa, per i figli) oppure che fanno diminuire le entrate (perdita del lavoro, cassa integrazione, malattie).
Prima di ogni ulteriore richiesta di mutuo o finanziamento, considerare sempre se non ci si stia indebitando troppo.

Verificare che il tasso applicato non sia usurario.

Al momento della stipula il tasso di interesse non può superare la soglia dell'usura, una soglia definita dalla Banca d'Italia per conto del Ministro dell'Economia e delle Finanze e pubblicata sul sito (> www.bancaditalia.it/vigilanza/contrasto_usura/Tassi).
Se nel contratto sono stati stabiliti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi.

Pagare le rate con puntualità, perché le conseguenze possono essere anche gravi.

Se non si pagano con puntualità le rate, l'intermediario applica gli interessi di mora, che si aggiungono alle somme dovute.
Nei casi più gravi, l'intermediario può ottenere lo scioglimento del contratto.

Se l'intermediario è una banca, questa può sciogliere il contratto per:
- mancato pagamento anche solo di una rata
- ritardo di oltre 180 giorni dalla scadenza nel pagamento anche di una sola rata
- ritardo (tra il 30° e il 180° giorno dalla scadenza) nel pagamento della rata per più di sette volte.

Lo scioglimento del contratto comporta la restituzione immediata del debito residuo.

Se il cliente non può saldare il debito, l'intermediario può ottenere il pignoramento dell'immobile ipotecato e la sua vendita all'asta. Se c'è un fideiussore, anche lui è tenuto a rimborsare quanto dovuto. L'intermediario inoltre segnala il cliente che non paga o paga in ritardo alla Centrale dei Rischi, segnalazione che può compromettere la possibilità di ottenere finanziamenti in futuro.

In caso di difficoltà a pagare le rate, cercare subito una soluzione con l'intermediario.

Se il cliente non riesce a pagare sempre e con puntualità le rate del mutuo, è consigliabile che si rivolga all'intermediario per cercare insieme una soluzione.

Le soluzioni possibili:
- la rinegoziazione del mutuo, per allungare la durata complessiva del finanziamento e avere così rate più basse
- la sospensione temporanea dei pagamenti, per superare il momento di difficoltà

In caso di difficoltà a pagare il mutuo, evitare di rivolgersi a operatori non iscritti negli albi previsti dalla legge.

Nei casi stabiliti dalla legge, si può ricorrere ai fondi pubblici di sostegno quali:
- Fondo di prevenzione dell'usura
- Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura.

Il mutuo dalla A alla Z

> Abitazione principale
La casa in cui il cliente o i suoi familiari "dimorano abitualmente", cioè vivono. Si tratta di una definizione ripresa dalla legislazione fiscale e utilizzata dal fisco per determinate agevolazioni sulle imposte.

> Ammortamento
Procedimento di estinzione graduale di un prestito mediante il pagamento periodico di rate secondo un piano detto, appunto, "piano di ammortamento".

> Estinzione anticipata
Chiusura del rapporto contrattuale con la restituzione del capitale ancora dovuto - tutto insieme - prima della scadenza del mutuo.

> Euribor (Euro Interbank Offered Rate)
Tasso interbancario definito a livello europeo, che può essere utilizzato come riferimento per i mutui a tasso variabile.

> Eurirs (Euro Interest Rate Swap) o Irs
Tasso interbancario definito a livello europeo che può essere utilizzato come riferimento per i mutui a tasso fisso.

> Fideiussione
L'impegno a garantire personalmente al creditore il pagamento di un debito altrui. La garanzia è personale perché il creditore può rivalersi sull'intero patrimonio del garante.

> Ipoteca
Diritto di garanzia su un determinato bene, normalmente un immobile.
Il proprietario, che ha richiesto il mutuo, può continuare ad abitarvi, affittarlo o venderlo.
Se il debitore non può più pagare il suo debito, il creditore può ottenere l'espropriazione del bene e farlo vendere.

> Perizia
La relazione effettuata da un tecnico, indicato o accettato dall'intermediario, che attesta il valore dell'immobile da ipotecare.

> Portabilità
Operazione che consente al cliente di estinguere il proprio mutuo e di stipularne uno nuovo presso un altro intermediario, senza il consenso dell'intermediario originario.
La legge prevede che siano completamente gratuite sia la chiusura del vecchio contratto di mutuo che la concessione del nuovo finanziamento.

> Rata
Pagamento che il cliente effettua periodicamente, secondo cadenze stabilite nel contratto (mensili, trimestrali, semestrali, annuali), per restituire la somma presa a prestito. La rata è generalmente composta da una quota capitale, cioè il rimborso della somma prestata, e da una quota interessi, costituita dagli interessi dovuti per il mutuo.

> Relazione notarile
Documento in cui il notaio certifica che il venditore è effettivamente il proprietario e che sull'immobile da ipotecare non ci sono vincoli, ad esempio un'altra ipoteca.

> Rinegoziazione
Operazione con la quale sono modificati uno o più elementi del contratto originario, ad esempio la durata del mutuo, il sistema di indicizzazione, il parametro di riferimento, lo *spread* o le commissioni legate al mutuo.
Come la portabilità, anche questa operazione è completamente gratuita.

> Spese di istruttoria
Il rimborso chiesto dall'intermediario per le pratiche e le formalità necessarie all'erogazione del mutuo.

> Spread
La differenza fra il tasso di riferimento (per esempio l'Euribor o l'Eurirs) e il tasso di interesse applicato.

> TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale)
Indica il costo totale del mutuo su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso.
Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria della pratica e di riscossione della rata.
Alcune spese non sono comprese, per esempio quelle notarili.
Il TAEG è un termine di confronto molto utile, soprattutto per i mutui a tasso fisso, e deve essere sempre indicato nella documentazione contrattuale.

> Tasso a regime
A fini commerciali, gli intermediari possono offrire interessi particolarmente vantaggiosi nei primi mesi del mutuo ("tasso di ingresso") e rimandare a un momento successivo all'erogazione la determinazione definitiva del tasso, detto appunto "tasso a regime".

La differenza tra tasso di ingresso e tasso a regime può essere anche consistente.
È quindi importante fare molta attenzione al carattere temporaneo delle agevolazioni e ai criteri che determineranno il tasso a regime.

> Tasso di interesse
L'indice, espresso in percentuale, della misura del compenso (interessi) che spetta all'intermediario per l'erogazione del finanziamento.

> TEGM (Tasso Effettivo Globale Medio)
Tasso pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura.
Per verificare se un tasso è usurario e, quindi, vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM dei mutui, aumentarlo della metà e accertare che quanto richiesto dall'intermediario non sia superiore.
Il TEGM è pubblicato sul cartello affisso nei locali dell'intermediario o sul suo sito internet.

Memo mutuo

- ☐ Stimo il mio reddito disponibile, al netto delle spese fisse.
- ☐ Calcolo la rata mensile che mi posso permettere di pagare, pari a circa un terzo del mio reddito disponibile.
- ☐ Mi oriento sul tipo di tasso e la durata del mutuo, anche in relazione alla mia situazione economica di oggi e a quella che mi aspetto in futuro.
- ☐ Mi faccio aiutare dai motori di ricerca specializzati nella scelta dei mutui.
- ☐ Mi procuro dagli intermediari i Fogli Comparativi e i Fogli Informativi sui mutui ed esamino con calma le diverse proposte.
- ☐ Confronto le offerte, anche con l'aiuto del TAEG.
- ☐ Seleziono una rosa di intermediari e chiedo loro una proposta personalizzata.
- ☐ Esamino le proposte tenendo conto del tasso e di tutti i costi (spese notarili, imposte).
- ☐ Valuto se i tempi per la concessione del mutuo sono compatibili con i tempi per l'acquisto della casa.
- ☐ Esamino il piano di ammortamento, anche in relazione al risparmio fiscale anno per anno.
- ☐ Controllo che le condizioni contrattuali non siano sfavorevoli rispetto a quelle indicate nel Foglio Informativo.
- ☐ Verifico che il tasso indicato non sia usurario.
- ☐ Compio la mia scelta e preparo la documentazione che l'intermediario mi richiede.
- ☐ Quando il contratto è pronto, prima di firmare, posso ottenerne gratuitamente una copia completa da rileggere con calma.

Solo a questo punto posso firmare.

Chiarimenti? Reclami?
I contatti utili

Per ogni informazione utile il cliente può anche rivolgersi all'eventuale call center dell'intermediario indicato nella pagina accanto.

Il cliente può presentare un reclamo all'intermediario anche per lettera raccomandata A/R o per email. Gli indirizzi sono indicati nella pagina accanto.

L'intermediario deve rispondere entro 30 giorni.

Se non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, il cliente può presentare ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario (> www.arbitrobancariofinanziario.it).

Una volta stipulato il mutuo

Se la rata è troppo alta:

- Si può chiedere allo **stesso intermediario** se è disponibile a rinegoziare le condizioni del mutuo (ad esempio: tipologia di tasso, *spread*, durata). In questo caso non è necessario l'intervento del notaio perché resta valida l'ipoteca originaria.
- In qualunque momento è possibile trasferire il finanziamento presso un **altro intermediario**, senza alcuna spesa o penalità.
  È la cosiddetta "portabilità", che consente di estinguere il mutuo utilizzando la stessa somma concessa da un nuovo intermediario e mantenendo l'ipoteca originaria. La somma verrà rimborsata alle condizioni concordate con il nuovo intermediario. Il cliente **non ha un diritto a ottenere il nuovo finanziamento**. Se però gli viene concesso, il vecchio intermediario non può impedire o rendere difficile il trasferimento del mutuo. Il cliente non deve sostenere neanche indirettamente alcun costo (ad esempio: commissioni, spese, oneri o penali), né per l'estinzione del mutuo con il vecchio intermediario né per la concessione del nuovo finanziamento.

Per approfondimenti si può consultare l'iniziativa **CambioMutuo** di PattiChiari sul sito **www.pattichiari.it** o richiederne la guida all'intermediario.

pagina personalizzabile dall'intermediario

La Banca d'Italia è la banca centrale dello Stato italiano.

Tra i suoi obiettivi:
- assicurare la trasparenza dei servizi bancari e finanziari
- migliorare le conoscenze finanziarie dei cittadini
- aiutarli a conoscere i prodotti più diffusi e a fare scelte consapevoli.

Le guide *in parole semplici* fanno parte di questo impegno.

www.bancaditalia.it

Guida aggiornata al 30 novembre 2009

DIE LEITFÄDEN DER BANCA D'ITALIA

Das Hypothekardarlehen

in einfachen Worten

Die grundlegenden Fragen

Wie wähle ich ein Darlehen?

Die Rechte des Kunden

Worauf Sie achten sollten

Das Darlehen von A bis Z

Nützliche Kontakte

Was Sie in diesem Leitfaden finden

? Die grundlegenden Fragen

Was ist ein Darlehen?

Ein Darlehen ist eine mittel- bis langfristige Finanzierung, deren Laufzeit normalerweise 5 bis 30 Jahre beträgt. Oft stellt es ein beträchtliches finanzielles Engagement dar, das daher sorgfältig durchdacht werden sollte. Der Kunde zahlt das Darlehen in festen oder variablen Raten zurück, die meistens im Monats- oder Halbjahresrhythmus fällig werden.

Wozu dient ein Darlehen?

Das Darlehen dient dazu, eine Immobilie – insbesondere ein Eigenheim – zu kaufen, zu bauen oder zu renovieren.
Es wird „Hypothekardarlehen" genannt, da die Ratenzahlung durch eine Hypothek auf die Immobilie abgesichert ist.

Wer kann ein Darlehen beantragen und wer vergibt es?

Ein Darlehen kann jeder beantragen, auch junge Leute, die Geld für den Erwerb ihrer Erstwohnung benötigen. Der Antragsteller muss jedoch beweisen, dass er imstande ist, seine Schuld im Laufe der Zeit zurückzuzahlen. Das Darlehen wird von Banken oder anderen Finanzunternehmen vergeben. Der Einfachheit halber werden sie in diesem Leitfaden alle als „Intermediäre" bezeichnet.

3 Schritte bei der Wahl des Darlehens

1. Klären Sie vorab eine Reihe von Fragen

Wie viel Geld kann ich beantragen?
Normalerweise beträgt die Darlehenssumme höchstens 80% des Immobilienwertes. Dieser wird durch das Gutachten eines Sachverständigen festgestellt. Hin und wieder vergeben Intermediäre Darlehen, die über 80% des Immobilienwertes hinausgehen.
Sie verlangen dann jedoch mehr Sicherheiten, und die Kreditkonditionen fallen für den Kunden meist weniger günstig aus.

Wie hohe Raten kann ich mir leisten?
Bevor Sie den Darlehensantrag stellen, sollten Sie die Höhe Ihres Einkommens – auch in Hinblick auf zukünftige Entwicklungen – bedenken und berechnen, wie viel Geld Sie nach Abzug Ihrer festen Kosten monatlich zur Verfügung haben. Die Darlehensrate sollte ein Drittel Ihres verfügbaren Einkommens nicht übersteigen. Auf diese Weise bleibt Spielraum für laufende Kosten, unvorhergesehene Ausgaben sowie eventuelle Einkommenseinbußen (Krankheit, Unfall, Kündigung).

Wie viel kostet mich das Darlehen?
Den größten Kostenfaktor stellen die Zinsen dar. Sie sind die Vergütung für den Kredit und hängen unter anderem von der Laufzeit des Darlehens ab. Außer den Zinsen gibt es aber auch noch andere Kosten. Sie sind alle auf dem Informationsblatt aufgeführt, das Sie beim Intermediär erhalten oder sich von seiner Webseite herunterladen können. Bei der Berechnung der Gesamtkosten sind schließlich Notarkosten und Steuern zu bedenken.

Welche Laufzeit empfiehlt sich für mich?
Die Laufzeit des Darlehens, die zwischen Kunde und Intermediär ausgehandelt und dann vertraglich festgelegt wird, wirkt sich auf die Höhe der Raten aus.
Bei gleicher Darlehenssumme und gleichem Zinssatz (> Das Darlehen von A bis Z) gilt: je kürzer die Laufzeit, desto höher die Raten und desto geringer der Gesamtbetrag der Zinsen; je länger die Laufzeit, desto niedriger die Raten und desto höher der Gesamtbetrag der Zinsen.

Beispiel

Betrachtet sei ein Darlehen über 145.000 Euro mit einem Festzins von 5,3%.

Bei einer Laufzeit von 15 Jahren beträgt die monatliche Rate 1.160 Euro. Damit zahlt der Kunde dem Intermediär das Kapital zuzüglich 63.790 Euro an Zinsen zurück.

Bei gleichen Konditionen und einer Laufzeit von 30 Jahren ist die Monatsrate niedriger (794 Euro), die Gesamtsumme der gezahlten Zinsen hingegen höher (140.845 Euro).

2. Verschaffen Sie sich einen Überblick über die Welt der Darlehen

Die wichtigsten Darlehensarten

Darlehen mit festem Zins

Der im Vertrag festgelegte Zins bleibt über die gesamte Laufzeit gleich. Der Nachteil: Sie können nicht auf ein Sinken der Marktzinsen reagieren.
Festzinsdarlehen empfehlen sich, wenn Sie bei Unterzeichnung des Vertrags Sicherheit über die Höhe der Raten sowie über den Gesamtbetrag der zurückzuzahlenden Schuld benötigen.
Als Gegenleistung für diesen Vorteil verlangt der Intermediär oft Konditionen, die weniger günstig sind als bei Darlehen mit variablem Zins.

Darlehen mit variablem Zins

In festgelegten Abständen variiert der Zinssatz im Vergleich zum Ausgangszins. Er folgt dabei dem Auf und Ab einer Bezugsgröße (meist einem geldpolitischen oder Marktzins).
Das Hauptrisiko besteht in einem unvorhersehbaren Anstieg der Darlehenssumme oder der Anzahl der Raten.
Bei gleicher Laufzeit sind variable Zinssätze anfangs niedriger als feste. Es kann jedoch vorkommen, dass die Zinsen im Laufe der Zeit steigen und sich die Raten dadurch deutlich erhöhen.
Variable Zinsen empfehlen sich, wenn Sie möchten, dass sich der Zinssatz mit dem Markt bewegt, und wenn Sie sich eine eventuelle Erhöhung der Raten leisten können.

Darlehen mit Mischzins

Der Zinssatz wandelt sich von fest zu variabel oder umgekehrt. Dies kann zu bestimmten vertraglich festgelegten Fristen und/oder Konditionen geschehen. Die Vor- und Nachteile des Mischzinses sind jeweils die des festen und des variablen Zinses. Die höhere Flexibilität kann sich in einem höheren Zinssatz niederschlagen.
Der Mischzins empfiehlt sich, wenn Sie bei Vertragsabschluss noch keine endgültige Entscheidung für einen bestimmten Zinssatz treffen möchten.

Darlehen mit „doppeltem“ Zinssatz

Das Darlehen besteht aus zwei Teilen: einem mit festem und einem mit variablem Zins.
Dieser „doppelte“ Zinssatz empfiehlt sich, wenn Sie einen Mittelweg zwischen festem und variablem Zins bevorzugen, sodass sich die Vor- und Nachteile beider ausgleichen.

Darlehen mit begünstigtem Zinssatz

In bestimmten Fällen bezuschussen öffentliche Ämter die Zahlung der Darlehenszinsen.

Sonstige Faktoren, die beachtet werden sollten

Bezugsgröße und Spread

Der Zinssatz richtet sich nach Bezugsgrößen, die auf den Geld- oder Kapitalmärkten festgelegt werden. Auf die Bezugsgröße verlangt der Intermediär einen Zuschlag, den sogenannten Spread. Der Spread ist also die Differenz zwischen der Bezugsgröße und dem tatsächlich erhobenen Zins. Die Bezugsgröße für feste Zinssätze ist normalerweise der Eurirs (> Das Darlehen von A bis Z), die für variable Zinssätze der Euribor (> Das Darlehen von A bis Z) oder der offizielle Zinssatz der Europäischen Zentralbank.

Steuern und Steuererleichterungen

Ist der Darlehensgeber eine Bank, fällt für den Kunden eine Steuer von 2% der Gesamtsumme an. Beim Kauf der „Erstwohnung“ beträgt der Steuersatz 0,25%. Die Steuer wird von der Bank einbehalten. Der Betrag, den sie dem Kunden schließlich auszahlt, liegt daher unter dem vergebenen Darlehensbetrag.
Ist der Darlehensgeber ein Nichtbanken-Unternehmen wie etwa eine Finanzierungsgesellschaft, sind die Konditionen weniger günstig (Informationen zu Steuererleichterungen für Darlehen > www.agenziaentrate.gov.it). Zusätzliche Gebühren können auf die Eintragung der Hypothek oder andere Verpflichtungen entfallen.
Die Zinsen für ein Hypothekardarlehen, das zum Kauf, zum Bau oder zur Renovierung der Hauptwohnung aufgenommen wird, können von der Einkommenssteuer abgesetzt werden. Die Höhe des absetzbaren Betrags sowie die Vorraussetzungen für die Absetzbarkeit sind gesetzlich festgelegt.
Benötigen Sie weitere Informationen, so fragen Sie Ihren Intermediär, besuchen Sie die Webseite www.agenziaentrate.gov.it oder wenden Sie sich an das Call Center 848.800.444.

Sonstige Kosten

Zu Zinsen und Steuern kommen noch weitere Kosten hinzu:

- die Kosten für das Prüfverfahren des Intermediärs (> Das Darlehen von A bis Z); sie können sich auf einen festen Betrag oder auf einen Prozentsatz der Darlehenssumme belaufen
- die Kosten zur Erstellung des Gutachtens über den Wert der Immobilie, die mit einer Hypothek belastet werden soll
- die Notarkosten für den Darlehensvertrag und die Grundbucheintragung der Hypothek
- die Versicherungsprämie zur Abdeckung von Sachschäden an der Immobilie und von Risiken im Leben des Kunden, die ihm die Rückzahlung des Darlehens unmöglich machen könnten
- sonstige Spesen: jährliche Bearbeitungsgebühr, Inkassogebühren pro Rate, Kosten für Mitteilungen an den Kunden (die vollständige Liste der Spesen ist auf dem Informationsblatt aufgeführt).

Sollten Sie sich entscheiden, die Dienste eines Kreditvermittlers in Anspruch zu nehmen, erkundigen Sie sich vorher über die entsprechende Vergütung, da diese hoch sein kann.

Tilgungsplan

Bei Darlehen, deren Zins über die gesamte Laufzeit fest bleibt bzw. bleiben könnte, sollten Sie den Intermediär um Einsicht in den Tilgungsplan bitten.
Der Tilgungsplan regelt die Rückzahlung der Schuld.
Er legt nicht nur das Datum fest, zu dem die Schuld getilgt sein muss, sondern auch die Periodizität der Raten (Monats-, Dreimonats- oder Sechsmonatsrhythmus) sowie die Kriterien für die Zusammensetzung der einzelnen Raten.

Jede Rate besteht aus zwei Elementen:

- der Kapitalquote (gibt den zurückzuzahlenden Finanzierungsbetrag an)
- der Zinsquote (gibt den zu zahlenden Zinsbetrag an)

Es gibt verschiedene Mechanismen der Darlehenstilgung.

In Italien ist der sogenannte „französische" Tilgungsplan besonders verbreitet. Dabei steigt die Kapitalquote nach und nach an, während die Zinsquote allmählich absinkt.

Anfangs zahlen Sie mit der Rate also vor allem Zinsen; nach und nach steigt dann der Betrag, mit dem das Kapital zurückgezahlt wird.

Die Veränderungen bei der Zusammensetzung der Quoten wirken sich auf den steuerlich absetzbaren Betrag aus, sodass dieser von Jahr zu Jahr variiert.

Beispiel

Betrachtet sei noch einmal ein Darlehen über 145.000 Euro mit einem festen Zinssatz von 5,3% und einem fünfzehnjährigen Tilgungsplan mit monatlichen Raten.

Die Rate beträgt wiederum 1.160 Euro über die gesamte Laufzeit.

Bei der ersten Rate beträgt die Kapitalquote 535 Euro, die Zinsrate 625 Euro. Bei der letzten Rate hingegen beträgt die Kapitalquote 1.155 Euro, die Zinsrate 5 Euro.

3. Bevor Sie sich entscheiden

Wählen Sie den gewünschten Zinssatz (fest, variabel, gemischt, doppelt)

Wägen Sie die Vor- und Nachteile der verschiedenen Zinssätze gegeneinander ab und bedenken Sie dabei Ihre persönliche finanzielle Situation, die aktuelle Marktsituation und mögliche zukünftige Entwicklungen.
Fordern Sie dazu das Vergleichsblatt an, auf dem jeder Intermediär verpflichtet ist, alle Merkmale der Darlehen in seinem Angebot zu erläutern.

Vergleichen Sie die Angebote verschiedener Intermediäre

Die Zinssätze und Konditionen verschiedener Intermediäre können sich beträchtlich unterscheiden.
Fast alle Intermediäre verfügen heutzutage über Webseiten, auf denen das Vergleichsblatt und die Informationsblätter der einzelnen Darlehen einsehbar sind. Auf diese Weise können Sie die Angebote in aller Ruhe vergleichen.
Im Internet gibt es auch spezielle Suchmaschinen, die Ratgeber anbieten und jedem das Darlehen empfehlen, das am besten auf ihn zugeschnitten ist.
Natürlich kann entsprechendes Informationsmaterial auch direkt beim Intermediär, etwa am Bankschalter, nachgefragt werden.
Ein Element, das Sie sorgfältig beachten und vergleichen sollten, ist der TAEG (jährlicher Gesamteffektivzins).
Alle Intermediäre sind gesetzlich verpflichtet, den TAEG auf ihren Informationsblättern anzugeben.

Der TAEG gibt die Gesamtkosten des Darlehens an: den Zinssatz (und somit auch den vom Intermediär verlangten Spread) sowie alle sonstigen Spesen (wie etwa die Kosten für das Prüfverfahren und die Inkassogebühren).

Wählen Sie die Intermediäre aus, die Sie um ein individuell auf Sie zugeschnittenes Angebot bitten möchten

Die Informationsblätter enthalten standardisierte Konditionen. Aufgrund Ihrer persönlichen Situation können Sie jedoch auch günstigere Konditionen aushandeln.

Achten Sie bei der Beurteilung der Angebote besonders auf folgende Faktoren:

- *Spread*
- **TAEG**
- **Tilgungsplan**
- **alle Spesenposten**
- **Bewilligungsfrist** (muss mit der Frist zum Immobilienkauf vereinbar sein)
- **Steuerersparnis** (kann aufgrund der im Tilgungsplan angegebenen Zusammensetzung der Raten in Kapital- und Zinsquote variieren).

Vom Antrag bis zur Unterzeichnung des Vertrags

Das Prüfverfahren

Im Prüfverfahren prüft der Intermediär das Einkommen, das Vermögen und die Sicherheiten des Kunden und beurteilt seine langfristige Rückzahlungsfähigkeit.

Die Dokumente

Jeder Intermediär besitzt eine eigene Prozedur. Im Allgemeinen beziehen sich die angeforderten Dokumente jedoch auf folgende Informationen:

- personenbezogene Daten wie Alter, Wohnsitz, Personenstand, eventuelle Vermögensvereinbarungen zwischen Ehepartnern
- Informationen zur Einkommensstärke:
  - für **Angestellte** wird eine Dienstalterbestätigung des Arbeitgebers, mindestens ein Lohnzettel (der letzte) sowie eine Kopie des CUD (oder Modell 730 oder Unico) gefordert
  - für **Selbständige** oder **Freiberufler** werden die letzten Einkommenssteuererklärungen, ein Auszug aus der Handels-, Industrie- und Handwerkskammer und bei Freiberuflern eine Bescheinigung der Eintragung ins Berufregister gefordert
- Informationen zur Immobilie wie Kopie des Vorvertrags, Lageplan bzw. Grundriss, Wohnbarkeitsbescheinigung, vorausgegangener Kaufvertrag oder Erbfolgeerklärung.

Die Sicherheiten

Die wichtigste Sicherheit, die der Intermediär verlangt, ist die Hypothek (> Das Darlehen von A bis Z). Sie ermächtigt ihn, die Immobilie verkaufen zu lassen, falls der Kunde sein Darlehen nicht zurückzahlen kann.
Zur Bestimmung des Wertes der Immobilie – und damit der Sicherheit – wird diese zunächst von einem Gutachter geschätzt. Der Kunde kann in der Immobilie wohnen oder sie vermieten, auch wenn sie mit einer Hypothek belastet ist. Sie zu verkaufen ist möglicherweise schwieriger.
Der Finanzier kann neben der Hypothek auch sonstige Sicherheiten verlangen, zum Beispiel wenn das Einkommen des Kunden im Verhältnis zu den Raten relativ gering ist, wenn der Kunde keine feste Arbeit hat oder wenn das beantragte Darlehen 80% des Immobilienwertes übersteigt. Besonders verbreitet sind dabei Bürgschaften Dritter. Der Bürge garantiert mit seinem gesamten Vermögen für die vollständige Rückzahlung des Darlehens.

Die Fristen

Die für den Erhalt eines Darlehens erforderliche Frist – also die Zeit zwischen der Einreichung der Dokumente und der effektiven Auszahlung des Darlehens – beträgt normalerweise zwischen 30 und 60 Tagen.

Die wichtigsten Schritte:

- Anforderung und Einreichung der Dokumente
- Prüfung des Einkommens
- Sachverständigengutachten und notarielles Gutachten
- abschließende Entscheidung über die Bewilligung des Darlehens
- Unterzeichnung des Vertrags
- Auszahlung des Darlehens.

Der Kunde hat das Recht, den Notar auszuwählen. Normalerweise wird das Darlehen nicht schon bei Unterzeichnung des Vertrags gewährt, sondern erst ein paar Tage später, wenn die Hypothek unter rechtlichen Gesichtspunkten einen höheren Grad an Sicherheit erreicht hat.

Die Rechte des Kunden

In der Phase der Darlehensauswahl **haben Sie das Recht,**

- sich gratis **eine Kopie dieses Leitfadens** aushändigen zu lassen und zu behalten
- sich gratis **das Informationsblatt** mit den Merkmalen, Risiken und Kosten des Darlehens aushändigen zu lassen und zu behalten
- sich gratis **das Vergleichsblatt** aushändigen zu lassen und zu behalten. Es enthält die allgemeinen Merkmale aller Hypothekendarlehen zum Kauf einer Erstwohnung, die der Intermediär in seinem Angebot hat.
- sich gratis **eine vollständige Kopie des Vertrags** und/oder das **Übersichtsblatt aller Konditionen** aushändigen zu lassen und zu behalten, und zwar auch vor Abschluss des Vertrags und ohne jede wechselseitige Verpflichtung
- sich von der **Webseite** der Bank das Informationsblatt und das Vergleichsblatt herunterzuladen sowie – falls ein Vertragsabschluss online möglich ist – die vollständige Kopie des Vertrags inklusive Übersichtsblatt aller Konditionen
- den jährlichen Gesamteffektivzins **TAEG** des Darlehens zu erfahren
- den mittleren Gesamteffektivzins **TEGM** (> Das Darlehen von A bis Z) des Darlehens zu erfahren, der vom Antiwuchergesetz (Gesetz Nr. 108/96) vorgesehen und auf einem Schild in den Geschäftsräumen bzw. auf der Webseite des Intermediärs ausgewiesen ist.

Bei Unterschreibung des Vertrags, **haben Sie das Recht,**

- das **Übersichtsblatt aller Konditionen** einzusehen, das dem Vertrag beigelegt ist
- keine **Vertragsbedingungen** zu akzeptieren, die ungünstiger ausfallen als die Konditionen, die auf dem Informations- und dem Übersichtsblatt beworben sind
- den **Kommunikationskanal** zu wählen – digital oder Postweg – über den Sie die Mitteilungen des Intermediärs erhalten möchten
- sich eine vom Intermediär unterzeichnete **Kopie des Vertrags** sowie eine **Kopie des Übersichtsblatts aller Konditionen** aushändigen zu lassen. Beide Dokumente sollten Sie aufbewahren. Erfolgt der Vertragsabschluss online, sollten Sie eine Bestätigung des Vertragsabschlusses, eine Kopie des Vertrags und eine Kopie des Übersichtsblatts aller Konditionen erhalten.

Solange das Vertragsverhältnis besteht, **haben Sie das Recht,**

- mindestens einmal pro Jahr eine **periodische Mitteilung** über das Vertragsverhältnis in Form einer Abrechnung und eines Übersichtsblatts aller Konditionen zu erhalten. Binnen 60 Tagen nach Erhalt der Abrechnung können Sie Einspruch einlegen.
- alle Angebote des Intermediärs über Vertragsänderungen zu erhalten. Die Möglichkeit von **Vertragsänderungen** ist normalerweise vertraglich festgelegt. Das Angebot muss mit einem Vorlauf von mindestens 30 Tagen eingehen und begründet sein. Binnen 60 Tagen können Sie die Änderung ablehnen und von dem Vertrag zurücktreten.

- den Vertrag kostenlos und ohne Zahlung von Vertragsstrafen **auf einen anderen Intermediär zu übertragen** (dabei handelt es sich um die so genannte „Portabilität" > Wenn Sie den Darlehensvertrag bereits abgeschlossen haben…, letzte Seite dieses Leitfadens)
- die Vertragsbeziehung auch bei **Verspätung einer Ratenzahlung** aufrecht zu erhalten, sofern das Darlehen durch eine Hypothek abgesichert ist und es während des Vertragsverhältnisses nicht öfter als sieben Mal zu einer Verspätung kommt. Andernfalls kann der Intermediär das Vertragsverhältnis wegen Nichterfüllung beenden.
- auf Antrag und auf eigene Kosten binnen 90 Tagen eine **Liste aller Operationen der letzten zehn Jahre** zu erhalten. Der Antrag kann auch nach Tilgung des Darlehens gestellt werden.
- alle Darlehen für den Kauf oder die Renovierung von Immobilien, die als Wohnung oder zur Ausübung einer wirtschaftlichen oder beruflichen Tätigkeit dienen, ganz oder teilweise **vorzeitig und vollkommen kostenlos** (ohne jegliche Art von Gebühr oder Vertragsstrafe) **zu tilgen.**
  Bei allen anderen durch eine Hypothek gesicherten Darlehensarten ist es möglich, das Vertragsverhältnis vorzeitig ganz oder teilweise **gegen eine Einmalzahlung** zu beenden. Diese muss vertraglich festgelegt sein und den gesetzlichen Vorgaben entsprechen.

Nach Auflösung des Vertrags **haben Sie das Recht,**

- eine **Abrechnung** mit allen Operationen sowie das **Übersichtsblatt aller Konditionen** zu erhalten.

Worauf Sie ! achten sollten

Verschulden Sie sich nicht übermäßig

Ein Darlehen ist ein großes finanzielles Projekt, das für eine einzelne Person oder eine Familie langfristig tragbar sein muss.
Schon bei der Antragstellung sollten Sie sorgfältig überlegen, ob Ihr Einkommen für die Ratenzahlung reicht. Während der Laufzeit des Darlehens können unvorhergesehene Ereignisse eintreten, die neue Ausgaben erfordern (Kosten für Gesundheit, Haus, Kinder) oder das Einkommen mindern (Arbeitslosigkeit, Krankheit).
Vor jeder Beantragung eines Darlehens oder Kredits sollten Sie sorgfältig überlegen, ob Sie sich nicht zu sehr verschulden.

Stellen Sie sicher, dass Sie keinen Wucherzins akzeptieren

Bei Abschluss des Vertrags darf der Zins die Schwelle zum Wucherzins nicht überschreiten. Dieser wird im Auftrag des Wirtschafts- und Finanzministeriums von der Banca d'Italia definiert und auf ihrer Webseite veröffentlicht (www.bancaditalia.it/vigilanza/contrasto_usura/Tassi).
Sieht der Vertrag Wucherzinsen vor, ist die entsprechende Klausel ungültig und es sind keine Zinsen zu zahlen.

Zahlen Sie die Raten pünktlich, um gravierende Konsequenzen zu vermeiden

Werden die Raten nicht pünktlich bezahlt, verlangt der Intermediär Verzugszinsen, die auf den geschuldeten Betrag aufgeschlagen werden. In schwerwiegenden Fällen kann der Intermediär die Auflösung des Vertrags verlangen.

Ist der Intermediär eine Bank, kann er den Vertrag kündigen,

- wenn eine einzige Rate nicht bezahlt wird
- wenn eine einzige Rate mit einer Verspätung von über 180 Tagen bezahlt wird
- wenn die Rate mehr als sieben Mal mit Verspätung (zwischen 30 und 180 Tagen) bezahlt wird

Die Auflösung des Vertrags erfordert die umgehende Erstattung der Restschuld. Ist der Kunde nicht imstande, seine Schuld zu begleichen, kann der Intermediär die mit einer Hypothek belastete Immobilie pfänden und versteigern lassen. Gibt es einen Bürgen, ist auch dieser zur Rückzahlung des geschuldeten Betrags verpflichtet. Der Intermediär gibt unzuverlässige Kunden außerdem der Risikozentrale an. Dies kann es ihm erheblich erschweren, in Zukunft Kredite zu erhalten.

Haben Sie Schwierigkeiten, Ihre Raten zu bezahlen, wenden Sie sich umgehend an den Intermediär, um gemeinsam nach einer Lösung zu suchen

Sind Sie nicht imstande, Ihre Darlehensraten stets pünktlich zu bezahlen, sollten Sie sich an Ihren Intermediär wenden, um gemeinsam nach einer Lösung zu suchen.

Dabei gibt es folgende Möglichkeiten:

- eine Neuverhandlung des Darlehens, um die Laufzeit zu verlängern und dadurch die Raten zu verringern
- die zeitweise Einstellung der Ratenzahlung, um einen schwierigen Moment zu überbrücken

Haben Sie Schwierigkeiten bei der Bedienung Ihres Darlehens, wenden Sie sich nicht an Makler, die nicht in die gesetzlich vorgesehenen Berufsregister eingetragen sind. In bestimmten gesetzlich festgelegten Fällen ist es möglich, öffentliche Gelder

- aus dem Vorsorgefond gegen Wucher
- aus dem Solidaritätsfond mit den Opfern der Wuchers zu erhalten.

Das Darlehen von A bis Z

> Bürgschaft
Verpflichtung, dem Gläubiger die Zahlung der Schuld eines Dritten persönlich zu garantieren.
Es handelt sich um eine Personalsicherheit, da der Gläubiger auf das gesamte Eigentum des Bürgen zurückgreifen kann.

> Euribor (Euro Interbank Offered Rate)
Auf europäischer Ebene definierter Interbankensatz, der als Bezugspunkt für Darlehen mit variablem Zins benutzt werden kann.

> Eurirs (Euro Interest Rate Swap) oder IRS
Auf europäischer Ebene definierter Interbankensatz, der als Bezugspunkt für Festzinsdarlehen benutzt werden kann.

> Gutachten
Bericht eines vom Intermediär ausgewählten oder akzeptierten Sachverständigen zur Bestimmung des Wertes der Immobilie, auf die die Hypothek aufgenommen werden soll.

> Hauptwohnung
Die Wohnung, in welcher der Kunde oder seine Familie „gewöhnlich leben". Es handelt sich um eine Definition, die in den Steuergesetzen benutzt wird und den Geltungsbereich bestimmter Steuervergünstigungen angibt.

> Hypothek
Grundpfandrecht auf ein bestimmtes Gut, normalerweise eine Immobilie. Der Besitzer, der das Darlehen angefordert hat, kann in ihr wohnen bleiben, sie vermieten oder verkaufen. Ist der Schuldner nicht mehr imstande, seine Schuld zurückzuzahlen, kann der Gläubiger die Enteignung verlangen und das Gut verkaufen lassen.

> Kosten für das Prüfverfahren
Vom Intermediär erhobene Kostenerstattung für die Vorgänge und Formalitäten, die zur Vergebung eines Darlehens nötig sind.

> Neuverhandlung
Geschäft, bei dem eins oder mehrere Elemente des ursprünglichen Vertrags – etwa die Laufzeit des Darlehens, das Indexierungssystem, die Bezugsgröße, der Spread oder die Darlehensgebühren – geändert werden. Wie die Portabilität ist auch dieses Geschäft vollkommen kostenfrei.

> Notarielles Gutachten
Dokument, mit dem der Notar bescheinigt, dass der Verkäufer tatsächlich der Besitzer der Immobilie ist und dass die Immobilie, die mit einer Hypothek belastet werden soll, nicht anderweitig belastet ist, etwa mit einer anderen Hypothek.

> Portabilität
Geschäft, das dem Kunden erlaubt, sein Darlehen ohne Zustimmung des Intermediärs zu tilgen und ein neues bei einem anderen Intermediär zu beantragen. Es ist gesetzlich festgelegt, dass die Kündigung des alten Vertrags und die Gewährung des neuen vollkommen kostenfrei sein müssen.

> Rate
Periodische Zahlung des Kunden in vertraglich festgelegtem Rhythmus (monatlich, viertel-, halb- oder ganzjährlich) zur Rückzahlung des geliehenen Betrags. Die Rate besteht normalerweise aus einer Kapitalquote, mit der der geliehene Betrag zurückgezahlt wird, und einer Zinsquote, also den Darlehenszinsen.

> Spread
Differenz zwischen der Bezugsgröße (zum Beispiel Euribor oder Eurirs) und dem tatsächlich erhobenen Zinssatz.

> TAEG (jährlicher Gesamteffektivzins)
Gibt die jährlichen Gesamtkosten für das Darlehen an und wird als Prozentsatz des vergebenen Darlehensbetrags ausgewiesen.
Umfasst den Zinssatz und andere Spesenposten wie Kosten für das Prüfverfahren und Inkassogebühren.
Andere Kosten – wie zum Beispiel Notarkosten – sind nicht enthalten.
Der TAEG ist eine äußerst nützliche Vergleichsgröße, vor allem für Festzinsdarlehen, und muss in den Vertragsdokumenten stets angegeben sein.

> „Tasso a regime“ (Regulärer Zinssatz)
Aus Werbegründen bieten Intermediäre bisweilen für die ersten Monate der Darlehenstilgung einen besonders günstigen Zinssatz an (den sogenannten „Eingangszinssatz“ / „tasso d'ingresso“). Die endgültige Festlegung des regulären Zinssatzes („tasso a regime“) findet erst nach Auszahlung des Darlehens statt.

> TEGM (Mittlerer Gesamteffektivzins)
Zins, den das Wirtschafts- und Finanzministerium gemäß dem Wuchergesetz im Dreimonatsrhythmus veröffentlicht.

Um festzustellen, ob ein Zins Wucher und damit verboten ist, muss man den TEGM für Darlehen ermitteln, um die Hälfte erhöhen und prüfen, ob der vom Intermediär verlangte Zins darüber liegt. Der TEGM ist in den Geschäftsräumen des Intermediärs oder auf seiner Webseite angezeigt.

> Tilgung
Allmähliche Rückzahlung eines Darlehens durch periodische Ratenzahlungen unter Beachtung eines „Tilgungsplans".

> Vorzeitige Tilgung
Auflösung des Vertragsverhältnisses durch die Rückzahlung der gesamten Restschuld – alles auf einmal – vor Ablauf der Darlehensfrist.

> Zinssatz
In Prozenten angegebene Kennzahl der Vergütung (Zinsen), die dem Intermediär für die Auszahlung des Darlehens zusteht.

Merkblatt Darlehen

- ☐ Ich rechne aus, wie hoch mein verfügbares Einkommen nach Abzug meiner festen Kosten ist.
- ☐ Ich rechne aus, wie hoch die Monatsrate sein darf, damit ich sie mir leisten kann (ein Drittel des verfügbaren Einkommens).
- ☐ Ich entscheide mich in groben Zügen für den Zinstyp und die Laufzeit des Darlehens und bedenke dabei meine aktuelle finanzielle Lage und wie diese sich in Zukunft ändern könnte.
- ☐ Ich nutze dabei spezielle Suchmaschinen für die Darlehensauswahl.
- ☐ Ich besorge mir bei den Intermediären Vergleichs- und Informationsblätter zu ihren Darlehen und studiere in Ruhe die verschiedenen Angebote.
- ☐ Ich vergleiche die Angebote auch mit Hilfe des TAEG.
- ☐ Ich wähle einige Intermediäre aus und bitte sie um ein individuell zugeschnittenes Angebot.
- ☐ Ich vergleiche die Angebote und bedenke dabei sowohl den Zinssatz als auch alle sonstigen Kosten (Notarkosten, Steuern).
- ☐ Ich wäge ab, ob sich die Fristen für die Darlehensbewilligung mit den Fristen für den Immobilienkauf vereinbaren lassen.
- ☐ Ich prüfe den Tilgungsplan auch in Hinblick auf die jährlichen Steuerersparnisse.
- ☐ Ich überprüfe, dass die Vertragsbedingungen nicht ungünstiger ausfallen als die auf dem Informationsblatt angegebenen Konditionen.
- ☐ Ich kontrolliere, dass der angegebene Zins keinen Wucher darstellt.
- ☐ Ich treffe meine Wahl und stelle die Dokumente zusammen, die der Intermediär verlangt.
- ☐ Ist der Vertrag fertig, kann ich mir noch vor Unterzeichnung des Vertrags kostenlos eine komplette Kopie desselben aushändigen lassen und in Ruhe durchlesen.

Erst jetzt sollte ich unterzeichnen.

Fragen? Beschwerden?
Nützliche Kontakte

Für alle Informationen können Sie sich auch an das Call Center des Intermediärs wenden, falls dieser über eines verfügt. Die Nummer finden Sie auf der nebenstehenden Seite.

Eventuelle Beschwerden können Sie dem Intermediär auch per Einschreiben mit Rückantwort oder per E-Mail schicken. Die Adressen finden Sie auf der nebenstehenden Seite.

Der Intermediär ist verpflichtet, binnen 30 Tagen zu antworten.

Stellt die Antwort Sie nicht zufrieden oder haben Sie keine erhalten, können Sie sich an den Schiedsrichter für das Bank- und Finanzwesen Arbitro Bancario Finanziario (www.arbitrobancariofinanziario.it) wenden.

Wenn Sie den Darlehensvertrag bereits abgeschlossen haben …

… und die Rate zu hoch ist …

- … können Sie den **selben Intermediär** fragen, ob er zu einer Neuverhandlung bereit ist (Zinstyp, Spread, Laufzeit). Ein Eingriff des Notars ist nicht notwendig, da die ursprüngliche Hypothek bestehen bleibt.
- … können Sie das Darlehen jederzeit ohne Zusatzkosten oder Vertragsstrafen auf einen **anderen Intermediär** übertragen.
  Hierbei handelt es sich um die so genannte „Portabilität", die es ermöglicht, das Darlehen mit dem selben Betrag zu tilgen, den ein anderer Intermediär bewilligt hat, und dabei die ursprüngliche Hypothek beizubehalten. Der Darlehensbetrag wird dem neuen Intermediär zu den vertraglich festgelegten Konditionen zurückgezahlt. Der Kunde hat **kein Recht darauf, ein neues Darlehen zu erhalten**; bekommt er jedoch eines, darf der alte Intermediär dies nicht verhindern oder die Übertragung des Darlehens erschweren. Der Kunde muss auch keine indirekten Kosten übernehmen (Gebühren, Spesen, Honorare oder Vertragsstrafen) – weder für die Tilgung des Darlehens bei dem alten Intermediär noch für die Gewährung des neuen Darlehens.

Für weitere Informationen klicken Sie auf die Initiative **CambioMutuo** von PattiChiari auf der Webseite www.pattichiari.it oder bitten Sie Ihren Intermediär um den entsprechenden Leitfaden.

Seite, die von der Bank eingerichtet werden kann

Die Banca d'Italia ist die Zentralbank des Italienischen Staates.

Zu ihren Zielen gehört es:

- die Transparenz von Banken- und Finanzdiensten zu sichern
- die Finanzkenntnisse der Bürger zu verbessern
- den Bürgern zu helfen, die häufigsten Produkte kennenzulernen und bewusste Entscheidungen zu treffen

Die Leitfäden *„In einfachen Worten“* sind Teil dieses Engagements.

www.bancaditalia.it

Dieser Leitfaden wurde am 30. November 2009 aktualisiert.

DIE LEITFÄDEN DER BANCA D'ITALIA

Das Girokonto
in einfachen Worten

Die grundlegenden Fragen

Wie wähle ich ein Konto?

Die Rechte des Kunden

Worauf Sie achten sollten

Das Girokonto von A bis Z

Nützliche Kontakte

Was Sie in diesem Leitfaden finden

? Die grundlegenden Fragen

Was ist ein Girokonto?

Ein Girokonto erleichtert die Verwaltung von Geld. Sie zahlen Ihre Ersparnisse auf das Konto ein, die Bank verwahrt das Geld für Sie und bietet Ihnen verschiedene Dienste an: Gutschrift von Gehalt oder Pension, Einzug und Ausführung von Zahlungen, Überweisungen, Domizilierung von Rechnungen, Debitkarte (wie Bancomat oder Postamat), Schecks. Sie können jederzeit Geld auf Ihr Konto einzahlen oder abheben.

Wie eröffnet man ein Girokonto?

Zunächst sollten Sie sich in einer Bankfiliale oder auf der Webseite einer oder mehrerer Banken über die Kosten und Leistungen eines Girokontos informieren. Anhand des erhaltenen Informationsmaterials können Sie die diversen Angebote vollkommen unverbindlich und in aller Ruhe miteinander vergleichen. Haben Sie sich entschieden, können Sie das Konto in einer Bankfiliale eröffnen - dazu benötigen Sie ein gültiges Ausweisdokument - oder den entsprechenden Anweisungen auf der Webseite der Bank folgen. Liegt das Einverständnis der Bank vor, wird ein Vertrag aufgesetzt.

Kostet ein Girokonto etwas?

Ja, denn die Bank stellt Ihnen eine Reihe von Diensten zur Verfügung. Die Leistungsangebote der Banken können sich erheblich voneinander unterscheiden. Auch die Kosten werden oft unterschiedlich berechnet. Bei der Entscheidung sollten Sie die Kosten der einzelnen Leistungen daher sorgfältig kalkulieren.

3 Schritte bei der Wahl des Kontos

1. Stellen Sie sich eine Reihe von Fragen

Eröffne ich das Konto für die Bedürfnisse der ganzen Familie oder nur für meine eigenen?
Je mehr Personen das Konto benutzen, desto größer ist voraussichtlich die Anzahl der Operationen.

Wie viele Operationen pro Monat werde ich benötigen?
Sieht der Vertrag variable Kosten vor, so steigen diese mit der Anzahl der Operationen.

Ziehe ich ein Online-Konto vor oder gehe ich lieber in eine Filiale?
Die Kontonutzung über das Internet ist meistens kostengünstiger. Um alle Operationen sicher auszuführen und sich vor Betrug zu schützen, erfordert sie jedoch besondere Achtsamkeit. Informieren Sie sich bei der Bank über empfohlene Vorsichtsmaßnahmen und studieren Sie die Seite über Sicherheit auf der Webseite der Bank.

Werde ich die Debitkarte vorwiegend zum bargeldlosen Einkaufen oder zur Abhebung von Bargeld benutzen?
Das Einkaufen mit der Debitkarte (über POS) ist normalerweise kostenfrei. Bargeldabhebungen am Bankautomaten (ATM) können hingegen gebührenpflichtig sein, besonders wenn der Bankautomat nicht der Bank angehört, die die Karte ausgegeben hat.

Brauche ich eine Kreditkarte?
Mit einer Kreditkarte können Sie im Internet, über das Telefon oder in Geschäften auf der ganzen Welt bargeldlos Güter und Dienstleistungen bezahlen.
Die Ausgabe und Benutzung einer Kreditkarte bringt jedoch Kosten mit sich: eine Jahresgebühr und bei Ratenzahlungen auch Zinsen. Die Kosten finden Sie auf dem Informationsblatt.

Möchte ich laufende Kosten wie Miete, Telefon, Elektrizität, Telepass oder Hypothekardarlehen über das Konto bezahlen?
Sie können Ihre Bank mit der automatischen Ausführung dieser Zahlungen beauftragen und auf diese Weise Zeit und Kraft sparen.

Könnte es sein, dass ich einen Kredit brauche?
Diese Frage sollte sorgfältig bedacht werden.
Überziehungskredite sind flexibler, aber auch teurer als andere Finanzierungsformen.

Benötige ich sonstige an das Konto gekoppelte Dienstleistungen (wie Bankschließfächer oder Wertpapierdepots)?
Oft bieten Banken „Kontopakete“ an, die neben dem Girokonto zusätzliche Dienste beinhalten.
Sie sind jedoch nur dann vorteilhaft, wenn Sie diese Dienste tatsächlich benötigen.

2. Wählen Sie Ihren Kontotyp

Die italienischen Banken verfügen über zahlreiche Girokonten.
Die meisten gehören einer der folgenden Kategorien an:

Normale Konten

oder so genannte „Konsumkonten“, bei denen die Kosten von der Anzahl der Operationen abhängen: je höher die Anzahl der Operationen, desto höher die Kosten.

Konventionierte Konten

mit Rabatten und Vergünstigungen, die nach gezielten Vereinbarungen für bestimmte Kundenkategorien gelten.

Kontopakete

mit einer Grundgebühr, die auch andere Dienste wie Bankschließfächer, Versicherungen und die Verwaltung von Spargeldern einschließt.
Bei Kontopaketen unterscheidet man zwischen Konten „mit Freibetrag“, bei denen die Grundgebühr eine begrenzte Anzahl kostenfreier Operationen enthält, und Konten „ohne Freibetrag“ mit einer unbegrenzten Anzahl kostenfreier Operationen.

3. Kalkulieren Sie die Kosten

Die Gesamtkosten eines Kontos ergeben sich normalerweise aus den fixen und den variablen Kosten.

Die fixen Kosten

sind unabhängig von der Art und Häufigkeit der Kontobenutzung. Die wichtigsten fixen Kosten sind die jährliche Grundgebühr des Kontos, die Gebühren für etwaige Zahlkarten, die Stempelsteuern und die Kosten für die Verschickung von Mitteilungen an den Kunden. Die jährliche Grundgebühr beinhaltet oft auch eine bestimmte Anzahl von Operationen.

Die variablen Kosten

hängen von der Anzahl und der Art der Operationen ab (zum Beispiel Bargeldabhebung mit Debitkarte, Scheckinkasso).

Die wichtigsten variablen Kosten, die Sie bei der Kontowahl beachten sollten, sind:

> Spesen für die Erfassung jeder einzelnen Operation auf dem Konto
> Gebühren für die Ausführung einzelner Dienste
> periodische Liquidationskosten, die bei der Berechnung von Zinsen und Lasten anfallen
> Zinsen und andere Lasten, die bei einer Kontoüberziehung anfallen.

Zur Erleichterung der Kostenkalkulation führt die Bank auf ihrem Informationsblatt zum Girokonto den Synthetischen Kostenindex (ISC) auf. Dieser gibt die ungefähren Kosten des Girokontos für ein oder mehrere standardisierte Nutzerprofile an.

Die Schließung des Kontos bringt weder Kosten noch Strafgelder mit sich.

i Die Rechte des Kunden

In der Phase der Kontoauswahl haben Sie das Recht,

- sich gratis **eine Kopie dieses Leitfadens** aushändigen zu lassen und zu behalten
- sich gratis **das Informationsblatt** mit den Merkmalen, Risiken und Kosten des Girokontos und der Zusatzdienste aushändigen zu lassen und zu behalten
- sich gratis **eine vollständige Kopie des Vertrags** und/oder das **Übersichtsblatt aller Konditionen** aushändigen zu lassen und zu behalten, und zwar auch vor Abschluss des Vertrags und ohne jede wechselseitige Verpflichtung
- sich von der **Webseite** der Bank das Informationsblatt herunterzuladen sowie - falls ein Vertragabschluss online möglich ist - die vollständige Kopie des Vertrags inklusive Übersichtsblatt aller Konditionen
- die **ungefähren Kosten** des Girokontos für jedes im Informationsblatt aufgeführte Nutzerprofil zu erfahren.

Bei Unterschreibung des Vertrags haben Sie das Recht,

- das **Übersichtsblatt aller Konditionen** einzusehen, das dem Vertrag beigelegt ist
- keine **Vertragsbedingungen** zu akzeptieren, die ungünstiger ausfallen als die Konditionen, die auf dem Informations- und dem Übersichtsblatt beworben sind
- **den Kommunikationskanal** zu wählen – digital oder Postweg - über den Sie die Mitteilungen der Bank erhalten möchten
- sich eine von der Bank unterschriebene **Kopie des Vertrags** sowie eine **Kopie des Übersichtsblatts aller Konditionen** aushändigen zu lassen. Beide Dokumente sollten Sie aufbewahren. Erfolgt der Vertragabschluss online, sollten Sie eine Bestätigung des Vertragsabschlusses, eine Kopie des Vertrags und eine Kopie des Übersichtsblatts aller Konditionen erhalten.

Solange das Vertragsverhältnis besteht, **haben Sie das Recht,**

- mindestens einmal pro Jahr eine **periodische Mitteilung** über das Vertragsverhältnis in Form einer Abrechnung und eines Übersichtsblatts aller Konditionen zu erhalten. Binnen 60 Tagen nach Erhalt der Abrechnung können Sie Einspruch einlegen. Zu Jahresbeginn erhalten Sie zudem eine Auflistung aller im Vorjahr angefallenen Kosten.
- alle Angebote der Bank über **Vertragsänderungen** im Voraus zu erhalten. Die Möglichkeit von Vertragsänderungen ist normalerweise vertraglich festgelegt, muss aber begründet werden. Binnen 60 Tagen können Sie die Änderung ablehnen und von dem Vertrag zurücktreten. Bezieht sich die Änderung auf die Zinssätze und wird sie mit Entscheidungen der Europäischen Zentralbank begründet, muss die Bank Soll- und Habenzinsen gleichzeitig verändern.
- auf eine **Kapitalisierung aller Zinsen** (Soll und Haben) im selben Rhythmus
- jederzeit kostenlos und ohne Zahlung von Vertragsstrafen das **Konto zu schließen** und/oder damit verbundene Zusatzdienste (wie Debitkarte, Kreditkarte, Domizilierungen) zu kündigen
- auf Antrag und auf eigene Kosten binnen 90 Tagen eine **Liste aller Operationen der letzten zehn Jahre** zu erhalten. Der Antrag kann auch nach Schließung des Kontos gestellt werden.
- dass **Zinsen auf Geldbeträge** vom selben Tag an auflaufen und verfügbar sind, an dem das Geld bar oder in Form von Zirkularschecks Ihrer Bank oder von Bankschecks eines Kontos Ihrer Filiale eingezahlt wurde. Der Betrag wird bis zum Tag seiner Abhebung verzinst.

Nach Auflösung des Vertrags **haben Sie das Recht,**

- eine **Abrechnung** mit allen Operationen und dem Saldo sowie das **Übersichtsblatt aller Konditionen** zu erhalten

Worauf Sie achten sollten

Stellen Sie keine Blankoschecks aus und benutzen Sie Ihre Karte nie für Zahlungen, wenn Ihr Girokonto den gewünschten Betrag nicht abdeckt

Andernfalls riskieren Sie einen Eintrag in die Interbanken-Alarmzentrale CAI, ein Computerarchiv, das von allen Banken – und in Hinsicht auf eine Reihe von Informationen auch von allen Bürgern – eingesehen werden kann. Die Eintragung ins CAI kann mit zeitweiligen Sanktionen einhergehen (etwa mit einem Scheckausstellungsverbot), vor allem aber auch zukünftige Bankbeziehungen belasten.

Füllen Sie Ihre Schecks vollständig aus

Achten Sie stets darauf, dass der Scheck das Datum, den Betrag in Ziffern und Buchstaben, den Namen des Zahlungsempfängers sowie Ihre Unterschrift trägt. Auf diese Weise vermeiden Sie eventuellen Missbrauch.
Trägt ein Scheck nicht die Klausel „nicht übertragbar" („non trasferibile"), kann er auf Dritte giriert werden, die ihn ihrerseits erneut girieren können. Trägt ein Scheck die Klausel „nicht übertragbar", kann er nur vom Scheckempfänger eingelöst werden. Schreibt der Scheckaussteller den Scheck auf sich selbst aus (z.B. „Vorname und Nachname", „me medesimo", „m.m."), kann der Scheck nur von ihm selbst eingelöst oder bei der Bank eingezahlt werden, außer er giriert ihn auf Dritte.
Nach dem Geldwäschegesetze sind Schecks ab 12.500 Euro mit der Klausel „nicht übertragbar" („non trasferibile") zu versehen. Strafzahlungen bei Zuwiderhandlung können bis zu 40% der Schecksumme betragen.

Schützen Sie sich beim Online-Banking so gut wie möglich vor Betrug

Die häufigsten Betrugsfälle beim Online-Banking geschehen durch sogenanntes „Phishing", das Stehlen von Geheimdaten.

Dabei erhalten Bankkunden anscheinend glaubwürdige E-Mails, in denen sie gebeten werden, ihren Vor- und Nachnamen, die Kunden-ID und das Passwort ihres Online-Kontos, die Nummer ihrer Kreditkarte, ihres Kontos oder ihres Personalausweises anzugeben. Oft werden sie auch angehalten, auf einen Link in der E-Mail zu klicken. Es ist nicht einfach, diese Nachrichten als betrügerisch zu erkennen, da sie oft unter dem Namen von Banken und anderen wichtigen und vertrauenswürdigen Institutionen verschickt werden und deren Markenzeichen tragen.

Im Zweifelsfall sollten Sie daran denken, dass Banken nie per E-Mail Kundendaten erfragen.

Verwahren Sie Ihre Zahlkarten und Geheimnummern, Ihre Schecks und die Zugangsnummern zu Ihrem Online-Konto mit äußerster Sorgfalt

Bei Verlust oder Diebstahl ihrer Karte benachrichtigen Sie umgehend Ihre Bank oder das Ausgabeinstitut.
Sämtliche Sicherheitshinweise sowie die Telefonnummern zur Bekanntgabe von Verlust oder Diebstahl finden sich normalerweise auf der Webseite der Bank.

Beim Online-Banking gibt es ein höheres Risiko, einem Betrug zum Opfer zu fallen.
Es ist daher unerlässlich, die von der Bank angegebenen Sicherheitsvorkehrungen strengstens zu beachten.

Das Girokonto von A bis Z

> ATM (Automated Teller Machine)
Bankautomat zum Abheben von Bargeld (mit Debit- oder Kreditkarte), zum Erhalt von Informationen und für andere Dienste.

> Bankkoordinaten
Die Bankkoordinaten (auch Bankverbindung) sind ein Code, der jedes Girokonto zweifelsfrei identifiziert. Sie sind die „Adresse" des Kontos und zur Überweisung von Geld von einem Bankkonto auf ein anderes unerlässlich. Der aus Ziffern und Buchstaben zusammengesetzte Code besteht aus vier Feldern:

- CIN (ein einziger Buchstabe): garantiert die Exaktheit der Bankverbindung
- ABI (fünf Ziffern): gibt die Bank an, zu der das Konto gehört
- CAB (fünf Ziffern): gibt die Filiale der Bank an
- KONTONUMMER (höchstens zwölf Ziffern): gibt das Konto an.

Um den vorangestellten nationalen Identifikationscode (in Italien „IT") und zwei Kontrollziffern erweitert ergeben die Bankkoordinaten den IBAN (27 Stellen), der für Überweisungen auf europäischer Ebene heutzutage unerlässlich ist. Die Koordinaten sind auf jedem Kontoauszug angegeben.

> Bankscheck
Mit dem Bankscheck weist der Kunde seine Bank an, ihm selbst oder Dritten einen Geldbetrag auszuzahlen. Wünscht der Kunde Schecks ohne den Vordruck „nicht übertragbar" („non trasferibile"), muss er diese bei der Bank ausdrücklich beantragen und eine gesetzlich vorgesehene Abgabe von 1,50 Euro pro Scheck entrichten.

> Buchungsdatum, Verfügbarkeitsdatum, Valutadatum
Die Bank ordnet jeder Gut- und Lastschrift drei Daten zu:

- **Buchungsdatum:** Tag, an dem die Bank die Operation erfasst
- **Verfügbarkeitsdatum:** Tag, an dem das gutgeschriebene Geld für Zahlungen oder Abhebungen zur Verfügung steht
- **Valutadatum:** Tag, ab dem eingezahltes Geld Zinsen für den Kunden abwirft bzw. abgehobenes Geld keine Zinsen mehr abwirft.

Der Vertrag muss die Valutafristen für Einzahlungen und Abhebungen sowie die Verfügbarkeitsfristen für gutgeschriebenes Geld angeben.

> Debitkarte
Mit einer vertraglich an das Konto gebundenen Debitkarte kann der Karteninhaber in allen Geschäften, die an das Netz der Akzeptanzstellen angeschlossen sind, Güter und/oder Dienstleistungen bezahlen (über POS) oder an Bankautomaten (ATM) Bargeld abheben.
Das Geld wird umgehend von dem Konto abgebucht, das der Karte zugeordnet ist.
Die häufigsten Debitkarten sind die Bancomat- und die Postamat-Karte.

> Domizilierung
Die Domizilierung ist ein an das Girokonto gekoppelter Dienst, über den Zahlungen wie regelmäßige Rechnungen oder Darlehensraten direkt über das Konto abgewickelt werden können.
Zur Einrichtung einer Domizilierung genügt es, bei der Bank oder dem Zahlungsempfänger einen entsprechenden Antrag zu stellen.
Schließt der Kunde sein Konto, kann er die automatische Übertragung der Domizilierungen auf die neue Bank beantragen. Diese kümmert sich um die entsprechenden Formalitäten.

> Gutschrift
Bei einer Gutschrift wird Geld auf das Konto eingezahlt.

> Habenzinssatz
Zinssatz zur periodischen Berechnung der Zinsen auf die eingelegten Beträge (Habenzinsen). Die Zinsen werden nach Abzug der Steuer auf dem Konto gutgeschrieben.

> Höchstdebet-Provision (CMS - Commissione di Massimo Scoperto)
Ist der Kontosaldo negativ (oder im allgemeinen Sprachgebrauch: wird das Konto „überzogen"), erlegt die Bank dem Kunden einen Sollzins auf.
Auf den Höchststand des passiven Saldos kann neben dem Sollzins eine vertraglich vorgesehene Gebühr gefordert werden, die „Höchstdebet-Provision".
Diese Gebühr wird erhoben, wenn der passive Saldo mindestens 30 Tage in Folge besteht und das Konto einen Kreditrahmen vorsieht.
Im Vertrag, auf dem Informationsblatt und auf dem Übersichtsblatt aller Konditionen müssen folgende Daten angegeben sein: der Prozentsatz der Provision; der Zeitraum, für den die Provision gilt (normalerweise drei Monate); die Kriterien zur Berechnung der Summe, auf die sich die Provision bezieht; und schließlich eine Reihe von Beispielen.
Die CMS kann die Kosten passiver Salden beträchtlich erhöhen. Daher ist höchste Aufmerksamkeit geboten. Bei Unklarheiten sollten Sie sich den Funktionsmechanismus des CMS von Ihrer Bank genau erklären lassen.

> Kapitalisierung der Zinsen
Auf den Saldo des Girokontos laufen Zinsen an. Ist der Saldo positiv, stehen die Zinsen dem Kunden zu; ist er negativ, bekommt sie die Bank.
Kapitalisierung der Zinsen bedeutet, dass Zinsen erneut Zinsen bringen, sobald sie auf dem Konto gutgeschrieben bzw. von ihm abgebucht sind. Die Berechnung der Soll- und Habenzinsen eines Kontos muss im selben Rhythmus erfolgen.

> Kollektivunterschrift
Bei der Eröffnung eines Kontos muss der Kunde seine Unterschrift in der Bank hinterlegen. Auf diese Weise kann die Bank überprüfen, ob der Kontoinhaber die Operationen – vor allem Zahlungen – tatsächlich selbst angewiesen hat. Ist das Girokonto auf zwei oder mehr Personen eingetragen, muss jeder seine Unterschrift hinterlegen. Der Vertrag muss angeben, für welche Operationen die Unterschrift aller Kontoinhaber nötig ist (Kollektivunterschrift) und für welche eine Unterschrift ausreicht (Einzelunterschrift). Ein Girokonto kann also von mehreren Personen eröffnet und dann von ihnen getrennt benutzt werden.

> Kreditkarte
Mit einer Kreditkarte kann der Karteninhaber in allen Geschäften, die an das Netz der Akzeptanzstellen angeschlossen sind, Güter und/oder Dienstleistungen bezahlen (über POS) oder an Bankautomaten (ATM) Bargeld abheben. Die Summe wird mit einer gewissen Zeitverzögerung von seinem Konto abgebucht. Normalerweise sieht der Vertrag einen maximalen Betrag vor: das Kreditlimit. Der Karteninhaber begleicht den Kredit je nach Vertrag und Kartentyp durch eine einmalige, meistens am Monatsende vorgenommene Abbuchung vom Girokonto (bei der „klassischen Kreditkarte" oder „Charge-Karte") oder gegen entsprechende Verzinsung in Raten („Revolving-Kreditkarte").

> Kreditrahmen oder Beleihung
Betrag, den die Bank dem Kunden auf dessen vorsorglichen Antrag hin zusätzlich zum verfügbaren Saldo zur Verfügung stellt. Im Vertrag können für die in Anspruch genommenen Beträge Zinsen oder andere Provisionen (wie zum Beispiel die Höchstdebet-Provision) vorgesehen sein.

> Lastschrift
Bei einer Lastschrift wird Geld vom Konto abgehoben oder für Zahlungen benutzt. Der Kunde kann die Zahlungen selbst anweisen oder seine Bank damit beauftragen.

> POS (Point of Sale)
Automatischer, im Geschäft aufgestellter Apparat, über den mit einer Debit- oder Kreditkarte Güter und/oder Dienstleistungen bezahlt werden können. Der Apparat übermittelt die Informationen, die zur Ermächtigung und Erfassung der Bezahlung benötig sind, in Echtzeit oder zeitversetzt.

> Saldo
Differenz zwischen der Gesamtsumme der Gut- und der Lastschriften zu einem bestimmten Datum.
Ist der Saldo positiv, zeigt er den verfügbaren Betrag des Girokontos an. Die nicht genutzte Summe wirft zum „Habenzinssatz" Zinsen ab.
Der Buchungssaldo bezieht sich auf die erfassten Operationen.
Der Verfügbarkeitssaldo bezieht sich auf den Betrag, der tatsächlich genutzt werden kann.

> Sollzinssatz
Zinssatz zur periodischen Berechnung der Zinsen für die Beträge, die über die Verfügbarkeit des Kontos hinaus genutzt werden. Das Konto wird mit diesen Zinsen belastet.

> Synthetischer Kostenindex (ISC)
Der ISC ist eine synthetische Maßzahl zur Kalkulation der Gesamtkosten eines Girokontos. Das Informationsblatt und das Übersichtsblatt aller Konditionen geben den ISC für von der Banca d'Italia definierte, standardisierte Nutzerprofile an.

> Überweisung
Die Übertragung von Geld von einem Girokonto auf ein anderes bei derselben oder einer anderen Bank. Wer das Geld schickt, wird als Kontoinhaber / Einzahler bezeichnet, wer es erhält als Begünstigter.

Fragen? Beschwerden?
Nützliche Kontakte

Für alle Informationen können Sie sich auch an das Call Center der Bank wenden, falls diese über eines verfügt. Die Nummer finden Sie auf der nebenstehenden Seite.

Eventuelle Beschwerden können Sie der Bank auch per Einschreiben mit Rückantwort oder per E-Mail schicken. Die Adressen finden Sie auf der nebenstehenden Seite.

Die Beschwerdestelle der Bank ist verpflichtet, binnen 30 Tagen zu antworten.

Stellt die Antwort Sie nicht zufrieden oder haben Sie keine erhalten, können Sie sich an den Schiedsrichter für das Bank- und Finanzwesen Arbitro Bancario Finanziario (www.arbitrobancariofinanziario.it) wenden.

Haben Sie ein Konto eröffnet…

… sollten Sie hin und wieder überprüfen, ob die Vertragsbedingungen des Kontos Ihren Bedürfnissen noch entsprechen, denn

- Ihre persönliche oder berufliche Situation kann sich ändern
- das Angebot der Banken kann neue, günstigere Angebote und Produkte umfassen.

In der Jahresabrechnung und dem Übersichtsblatt aller Konditionen finden Sie dazu nützliche Informationen.

Seite, die von der Bank eingerichtet werden kann

Die Banca d'Italia ist die Zentralbank des Italienischen Staates.

Zu ihren Zielen gehört es:

- die Transparenz von Banken- und Finanzdiensten zu sichern
- die Finanzkenntnisse der Bürger zu verbessern
- den Bürgern zu helfen, die häufigsten Produkte kennenzulernen und bewusste Entscheidungen zu treffen

Die Leitfäden *„In einfachen Worten"* sind Teil dieses Engagements.

www.bancaditalia.it

Dieser Leitfaden wurde am 30. November 2009 aktualisiert.

11A04466

MINISTERO DELL'INTERNO

Comunicato di rettifica relativo all'estratto del decreto n. 557/P.A.S.11749-XV.J(4905) del 3 febbraio 2009, con il quale sono stati riconosciuti e classificati alcuni manufatti esplosivi

Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 52 del 4 marzo 2009, ove è scritto:

- "BOMBA COOP ROMANO 80 C – tremolante bianco" *(massa attiva g 460);*
- "BOMBA COOP ROMANO 80 C – salice bianco" *(massa attiva g 460);*
- "BOMBA COOP ROMANO 80 C – rosso" *(massa attiva g 460);*
- "BOMBA COOP ROMANO 80 C – blu" *(massa attiva g 460);*
- "BOMBA COOP ROMANO 80 C – verde" *(massa attiva g 460);*
- "BOMBA COOP ROMANO 80 C – pioggia nera" *(massa attiva g 460);*
- "BOMBA COOP ROMANO 80 C – viola" *(massa attiva g 460);*
- "BOMBA COOP ROMANO 80 C – tremolante giallo" *(massa attiva g 460);*
- "BOMBA COOP ROMANO 80 C – assortito" *(massa attiva g 460);*

sono riconosciuti, su istanza del Sig. ROMANO Stanislao, titolare della fabbrica di fuochi pirotecnici Coop. Romano P.S.C. a r.l., con esercizio sito in via Monte Taccaro - Loc. Angri (SA) -, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, e classificati nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre le etichette di tali manufatti, come richiesto dall'istante, devono chiaramente contenere l'indicazione che "Il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che lo possono utilizzare esclusivamente alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

leggasi:

- "19 – R A.P.E. PARENTE" *(massa attiva g 649);*
- "19 – T.G. A.P.E. PARENTE" *(massa attiva g 649);*
- "19 – T.BI. A.P.E. PARENTE" *(massa attiva g 649);*
- "19 – TIX A.P.E. PARENTE" *(massa attiva g 684);*
- "20 FA - R A.P.E. PARENTE" *(massa attiva g 467);*
- "20 FA - BL A.P.E. PARENTE" *(massa attiva g 467);*
- "21 – R A.P.E. PARENTE" *(massa attiva g 419);*
- "21 – T.G. A.P.E. PARENTE" *(massa attiva g 419);*
- "21 – T. BI. A.P.E. PARENTE" *(massa attiva g 419);*
- "21 – VI A.P.E. PARENTE" *(massa attiva g 419);*
- "21 – MI A.P.E. PARENTE" *(massa attiva g 419);*
- "22 – R A.P.E. PARENTE" *(massa attiva g 536);*
- "22 – BL A.P.E. PARENTE" *(massa attiva g 536);*

- "22 – T. BI A.P.E. PARENTE" *(massa attiva g 536);*
- "22 – VI A.P.E. PARENTE" *(massa attiva g 536);*
- "22 – MI A.P.E. PARENTE" *(massa attiva g 536);*
- "24 – R A.P.E. PARENTE" *(massa attiva g 1035);*
- "24 – BL A.P.E. PARENTE" *(massa attiva g 1035);*
- "24 – T. BI. A.P.E. PARENTE" *(massa attiva g 1035);*
- "24 – T.G. A.P.E. PARENTE" *(massa attiva g 1035);*
- "24 – TIX A.P.E. PARENTE" *(massa attiva g 904);*

sono riconosciuti, su istanza del Sig. PARENTE Romualdo, titolare della ditta A.P.E. di Parente Romualdo, con esercizio sito in Via Cavo Grande n.1 – Loc. Bergantino (RO) -, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, e classificati nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre, le etichette di tali manufatti, come richiesto dall'istante, devono chiaramente contenere l'indicazione che "Il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che lo possono utilizzare alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

11A04323

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Parere relativo alla richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini DOC «Matera»

Il comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164

Esaminata la domanda presentata dal Consorzio tutela vini DOC Matera, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a DOC «Matera»;

Ha espresso nel corso della riunione del 23 febbraio 2011, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, il disciplinare di produzione secondo il testo annesso alla presente.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica, in conformità con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 642/1972 e successive modifiche ed integrazioni, dovranno pervenire al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini – Via XX Settembre, 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ANNESSO

PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI
A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA « MATERA »

Articolo 1 - Denominazione dei vini

La denominazione di origine controllata «Matera» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:

«Matera» Rosso;

«Matera» Primitivo;

«Matera» Primitivo Passito

«Matera» Rosato;

«Matera» Moro;

«Matera» Moro Riserva;

«Matera» Greco;

«Matera» Bianco;

«Matera» Bianco Passito

«Matera» Spumante;

«Matera» Spumante Rosé.

Articolo 2 -Base ampelografica

I vini di cui all'art. 1 devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

«Matera» Rosso: Sangiovese: minimo 60%; Primitivo: minimo 30% , possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca nera, non aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Basilicata, fino ad un massimo del 10%.

«Matera» Primitivo: Primitivo: minimo 90%, possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca nera, non aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Basilicata, fino ad un massimo del 10%.

«Matera» Primitivo Passito: Primitivo: minimo 90%, possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca nera, non aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Basilicata, fino ad un massimo del 10%.

«Matera» Rosato: Primitivo: minimo 90%, possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca nera, idonei alla coltivazione nella regione Basilicata, fino ad un massimo del 10%.

«Matera» Mor*o:* Cabernet Sauvignon: minimo 60%; Primitivo: minimo 20%; Merlot: minimo 10%, possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca nera, non aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Basilicata, fino ad un massimo del 10%.

«Matera» Moro Riserva: Cabernet Sauvignon: minimo 60%; Primitivo: minimo 20%; Merlot: minimo 10%, possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca nera, non aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Basilicata, fino ad un massimo del 10%.

«Matera» Greco: Greco: minimo 85%, possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca bianca non aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Basilicata, fino ad un massimo del 15%.

«Matera» Bianco: Malvasia bianca di Basilicata: minimo 85%, possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca bianca non aromatici, idonei alla coltivazione nella Regione Basilicata, fino ad un massimo del 15%.

«Matera» Bianco Passito: Malvasia bianca di Basilicata: minimo 85%, possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca bianca non aromatici, idonei alla coltivazione nella Regione Basilicata, fino ad un massimo del 15%.

«Matera» Spumante:Malvasia bianca di Basilicata: minimo 85%; possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca bianca non aromatici, idonei alla coltivazione nella Regione Basilicata, fino ad un massimo del 15%.

«Matera» Spumante Rosé: Primitivo: minimo 90%, possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca nera, idonei alla coltivazione nella regione Basilicata, fino ad un massimo del 10%.

Articolo 3 - Zona di produzione

La zona di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Matera» comprende l'intero territorio amministrativo della provincia di Matera.

Articolo 4 -Norme per la viticoltura

Condizioni naturali dell'ambiente.

Le condizioni ambientali dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Matera» devono essere quelle normali della zona atte a conferire alle uve le specifiche caratteristiche di qualità.

I vigneti devono trovarsi sui terreni ritenuti idonei per le produzioni della denominazione di origine di cui trattasi.

Densità di impianto.

Per i nuovi impianti ed i reimpianti la densità dei ceppi per ettaro non può essere inferiore a 3.300 in coltura specializzata, sia per le uve a bacca bianca che per le uve a bacca nera.

Forme di allevamento e sesti di impianto.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura consentiti sono quelli già usati nella zona. Per i nuovi impianti sono consentite solo forme di allevamento riconducibili alla spalliera semplice.

È facoltà della regione, successivamente, consentire le forme di allevamento diverse (fatta esclusione per le pergole) qualora siano tali da migliorare la gestione dei vigneti senza determinare effetti negativi sulle caratteristiche delle uve.

È vietata ogni pratica di forzatura.

È consentita l'irrigazione di soccorso.

La produzione massima di uva ad ettaro e il titolo alcoolometrico volumico naturale minimo sono i seguenti:

Tipologia	Produzione uva Tonnellate/ ettaro	Titolo alcoolometrico Volumico naturale minimo % vol.
“Matera” Rosso	10	11,50
“Matera” Primitivo	10	12,50
“Matera” Primitivo Passito	10	14,50
“Matera” Rosato	10	12,00
“Matera” Moro	10	11,50
“Matera” Moro Riserva	10	13,00
“Matera” Greco	10	10,50
“Matera” Bianco	10	10,50
“Matera” Bianco Passito	10	13
“Matera” Spumante	10	12,00
“Matera” Spumante Rosé	10	12,00

Anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata nei limiti di cui sopra purchè la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi.

L'esubero potrà essere destinato, se ne sussistono i requisiti, all'ottenimento della I.G.T. Basilicata. Qualora la produzione superi detto limite di tolleranza, l'intera partita non potrà essere rivendicata a D.O.C. "Matera".

Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva a ettaro deve essere rapportata alla superficie effettivamente impegnata nella vite.

Articolo 5 - Norme per la vinificazione

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'ambito del territorio di produzione delle uve definito dall’articolo 3

Le operazioni di imbottigliamento devono essere realizzate nella stessa area di vinificazione.

La spumantizzazione deve essere effettuata all'interno della zona di vinificazione di cui al comma 1.

La spumantizzazione per la produzione del vino a denominazione di origine controllata «Matera» spumante e «Matera» spumante rosé deve essere effettuate con fermentazione in bottiglia secondo il metodo tradizionale.

È consentito l'arricchimento dei mosti e dei vini di cui all'art. 1 nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie e nazionali.

Resa uva/vino e vino/ha.

La resa massima dell'uva in vino e la produzione massima di vino per ettaro, comprese le aggiunte per le elaborazioni dei vini spumanti, sono le seguenti:

Tipologia	Resa uva / Vino
"Matera" Rosso	70
"Matera" Primitivo	70
"Matera" Primitivo Passito	50
"Matera" Rosato	70
"Matera" Moro	70
"Matera" Moro Riserva	70
"Matera" Greco	70
"Matera" Bianco	70
"Matera" Bianco Passito	50
"Matera" Spumante	70
"Matera" Spumante Rosé	70

Ai limiti suddetti è ammessa una tolleranza massima del 5%, senza che abbia diritto alla rivendicazione a denominazione di origine controllata. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutta la partita

L'immissione al consumo delle tipologie «Matera» Rosso, «Matera» Primitivo, «Matera» Moro può avvenire solo dopo un periodo di maturazione obbligatorio di 12 mesi a partire dal 1° novembre dell'anno di produzione delle uve.

L'immissione al consumo della tipologia «Matera» Moro Riserva può avvenire solo dopo un periodo di maturazione obbligatorio di 36 mesi di cui almeno 24 mesi in botte a partire dal 1° novembre dell'anno di produzione delle uve

Articolo 6 - Caratteristiche al consumo

I vini di cui all'art. 1, all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

«Matera» Rosso:

colore: rosso rubino;

odore: complesso, fruttato;

sapore: armonico, caratteristico;

titolo alcoolometrico volumico totale minimo: 12.00% vol.;

acidità totale minima: 4.5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 23.0 g/l.

«Matera» Primitivo:

colore: rosso rubino tendente al violaceo ed al granato con l'invecchiamento;

odore: intenso, persistente caratteristico;

sapore: secco, pieno, armonico tendente al vellutato;

titolo alcoolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol.;

acidità totale minima: 4,5g/l;

estratto non riduttore minimo: 23.0 g/l.

«Matera» Primitivo Passito:

colore: rosso più o meno carico tendente al granato;

odore: caratteristico ed intenso;

sapore: dolce, armonico e vellutato;

titolo alcoolometrico volumico totale minimo: 14,50% vol. di cui effettivo almeno 13,00 % vol.;

acidità totale minima: 4,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 25,0 g/l.

«Matera» Rosato:

colore: rosato cerasuolo;

odore: intenso, persistente caratteristico;

sapore: secco, pieno, armonico;

titolo alcoolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 19,00 g/l.

«Matera» Moro:

colore: rosso rubino intenso;

odore: intenso, persistente;

sapore: secco, pieno, armonico tendente al vellutato;

titolo alcoolometrico volumico totale minimo: 12.00% vol.;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 23.0 g/l.

«Matera» Moro Riserva:

colore: rosso rubino intenso tendente al granato;

odore: intenso, persistente;

sapore: secco, di corpo, armonico tendente al vellutato;

titolo alcoolometrico volumico totale minimo: 13.00% vol.;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 23.0 g/l.

«Matera» Greco:

colore: giallo paglierino;

odore: caratteristico, intenso, persistente;

sapore: tipico, caratteristico;

titolo alcoolometrico volumico totale minimo: 11.00% vol.;

acidità totale minima: 5.0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 19.0 g/l.

«Matera» Bianco:

colore: giallo paglierino;

odore: intenso, fruttato;

sapore: tipico, secco, sapido;

titolo alcoolometrico volumico totale minimo: 11.00% vol.;

acidità totale minima: 5.0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 19.0 g/l.

«Matera» Bianco Passito:

colore: dal giallo carico all’ambrato a seconda dell’invecchiamento;

odore: intenso, fruttato;

sapore: caratteristico, secco, sapido;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13.00% vol. di cui effettivo almeno 12,00 % vol.;

acidità totale minima: 4.0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 28.0 g/l.

«Matera» Spumante:

spuma: fine, persistente;

colore: giallo paglierino;

odore: fruttato, tipico, gradevole;

sapore: da brut a demisec, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12.50% vol.;

acidità totale minima: 5.0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18.0 g/l.

«Matera» Spumante Rosé:

spuma: fine, persistente;

colore: rosato cerasuolo;

odore: fruttato, caratteristico, gradevole;

sapore: caratteristico;

titolo alcoolometrico volumico totale minimo: 12.00% vol.;

acidità totale minima: 5.0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18.0 g/l.

In relazione all'eventuale conservazione in recipienti di legno il sapore dei vini può rilevare lieve sentore di legno.

È in facoltà del Ministero delle politiche agricole e forestali -Comitato per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, modificare con proprio decreto i limiti minimi indicati dell'acidità totale e dell'estratto non riduttore previsti dal presente disciplinare.

Articolo 7 - Designazione e presentazione

Nella designazione e presentazione dei vini di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, sinonimi e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.

È consentito, a norma di legge, il riferimento alle indicazioni geografiche o toponomastiche di unità amministrative, o frazioni, aree, zone, località, dalle quali provengono le uve.

Per i vini a denominazione di origine controllata « Matera» Rosso, «Matera» Primitivo, «Matera» Rosato, «Matera» Moro, «Matera» Moro Riserva, «Matera» Greco, «Matera» Bianco, l'indicazione in etichetta dell'annata di produzione delle uve è obbligatoria.

Articolo 8 - Confezionamento

I vini di cui all'art. 1 possono essere immessi al consumo in recipienti di volume nominale fino a 10 litri.

Per la tappatura valgono le norme comunitarie e nazionali in vigore.

Per tutti i vini i recipienti devono essere di vetro.

11A04485

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2011-GU1-081) Roma, 2011 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, via Principe Umberto 4, 00185 Roma - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Area Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: gestionegu@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.